

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

931^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

VENERDÌ 23 DICEMBRE 2005

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente MORO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-54

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 55-126

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 127-148

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICOPag. 1

INTERPELLANZE

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE	1, 2
NOVI (FI)	1, 2

Discussione e approvazione:

(3328-B) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

Approvazione delle questioni di fiducia:

PRESIDENTE	2, 7, 8 e passim
EUFEMI (UDC), relatore	3, 16, 34
SEMERARO (AN), relatore	8, 16
MARINO (Misto-Com)	9, 17, 18 e passim
DE PETRIS (Verdi-Un)	11, 30
CAMBURSANO (Mar-DL-U)	12
PASQUINI (DS-U)	14

GRILLO (FI)	Pag. 16
TREMONTI, ministro dell'economia e delle finanze	16
MACONI (DS-U)	18
VALLONE (Mar-DL-U)	20
* PASSIGLI (DS-U)	22
MORANDO (DS-U)	23
* D'AMICO (Mar-DL-U)	25
ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	27
RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur)	28
MICHELINI (Aut)	29
FRANCO PAOLO (LP)	32
CASTELLANI (Mar-DL-U)	37, 51
MUGNAI (AN)	39, 40
TURCI (DS-U)	41
CANTONI (FI)	43, 45
BOREA (UDC)	50, 51
FAVARO (FI)	52
VIZZINI (FI)	52
SERVELLO (AN)	52
MANZIONE (Mar-DL-U)	52
Votazioni nominali con appello	46, 48
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo ..	51

ORDINE DEL GIORNO PER MERCOLEDÌ
11 GENNAIO 2006

53

ALLEGATO A

55

ALLEGATO B

INTERVENTI

Integrazione alla relazione orale del senatore Eufemi sul disegno di legge n. 3328-B	127
Testo integrale dell'intervento del senatore Grillo nella discussione generale del disegno di legge n. 3328-B	131

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . *Pag.* 133

CONGEDI E MISSIONI 140

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 140

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 140

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti 141

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio *Pag.* 53

Interpellanze 142

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 143

Interrogazioni 143

ERRATA CORRIGE 148

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 10,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,05 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

NOVI (FI). A seguito dello scioglimento dei Consigli di alcuni Comuni della Campania, sollecita la risposta del Governo all'interpellanza 2-00753, presentata il 19 luglio, con la quale si denuncia la collusione dell'amministrazione comunale di Castel Volturno con un *clan* camorristico, evidenziata anche da contatti intercorsi durante la campagna elettorale. È una situazione intollerabile anche in considerazione dell'ingente mole di lavori pubblici previsti in quell'area.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3328-B) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

Discussione e approvazione delle questioni di fiducia

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Ricorda inoltre il contingentamento dei tempi stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo.

EUFEMI, *relatore*. Illustra dettagliatamente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 19 del disegno di legge, che prevede una radicale trasformazione organizzativa della Banca d'Italia, nonché innovative modalità di nomina e di revoca del governatore. Le Commissioni riunite hanno approvato il testo dell'articolo 19 come licenziato dalla Camera, esprimendo tuttavia preoccupazione per il ruolo marginale assegnato al Parlamento nelle procedure di nomina dei vertici della Banca. In particolare il comma 2 prevede che la maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia sia detenuta dallo Stato; il comma 6 innova il testo del Senato relativamente alla competenza sugli atti, accogliendo il principio di collegialità auspicato dalla Banca centrale europea; il comma 7 prevede che il governatore duri in carica sei anni con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. Per quel che riguarda il comma 12, che affronta una materia particolarmente complessa quale la definizione delle rispettive competenze della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che probabilmente richiederà un successivo intervento interpretativo del Parlamento, chiede di poter allegare il testo scritto ai Resoconti della seduta. (*v. Allegato B*). (*Applausi del senatore Salzano. Congratulazioni*).

SEMERARO, *relatore*. Riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati sull'articolo 30 del disegno di legge, che riscrive l'articolo 2621 del codice civile, relativo alle false comunicazioni sociali ed il 2622, di cui viene modificata anche la rubrica; la fattispecie non si riferisce più ad una mera condotta, ma all'evento e dunque al risultato concreto determinato dal comportamento criminoso. Illustra quindi le modifiche del

regime sanzionatorio, sottolineando che le disposizioni sono pienamente compatibili con la normativa europea, in quanto inaspriscono il regime vigente, già ritenuto pienamente conforme da una pronuncia della Corte di giustizia europea. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARINO (*Misto-Com*). La gravità dei recenti scandali finanziari, che ha coinvolto responsabilità a tutti i livelli, dalle società di revisione agli organi di vigilanza sul sistema bancario, avrebbe richiesto, in linea con la legislazione statunitense, una modifica più rigorosa del diritto societario, un efficace rafforzamento dei controlli e l'inasprimento delle sanzioni. La maggioranza, al contrario, non solo ha ritardato l'approvazione del provvedimento per l'incapacità di comporre le divisioni interne, ma ha tenuto un atteggiamento ambiguo e contraddittorio di fronte alle tormentate vicende che hanno infine determinato le dimissioni del governatore della Banca d'Italia. È risultato un provvedimento insoddisfacente sotto diversi aspetti, inadeguato a garantire un'efficace tutela dei risparmiatori ed a restituire credibilità al sistema finanziario e prestigio alla Banca d'Italia. In particolare, è inaccettabile l'indebolimento del sistema sanzionatorio, mentre il trasferimento delle quote di partecipazione della Banca d'Italia alle fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legislativo n. 152 del 1999 sarebbe stata soluzione preferibile rispetto all'assunzione delle stesse da parte dello Stato. (*Applausi del senatore Pizzinato*).

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Il ritardo con il quale, dopo oltre due anni dagli scandali Parmalat e Cirio, il Parlamento giunge ad approvare il disegno di legge per la tutela del risparmio non è giustificabile solo con lo scarso interesse del Governo per una riforma della Banca d'Italia in grado di modificarne le posizioni di vertice, restituendo credibilità all'Istituzione e all'intero sistema finanziario, ma è dovuto soprattutto all'intenzione di modificare la normativa sul falso in bilancio passando dalla procedibilità d'ufficio alla querela di parte e derubricando la fattispecie da reato di pericolo a reato di danno, rendendo risibili altresì le pene previste per i reati finanziari se commisurate ai capitali delle maggiori società quotate in borsa. In merito alla riforma della Banca d'Italia giudica negativamente il mandato rinnovabile del governatore e il mancato coinvolgimento del Parlamento nella procedura di nomina. Anche se in materia di concorrenza è positiva l'adozione del principio della collegialità, le norme appaiono pasticciate. In definitiva, è improbabile che con questa disciplina si riuscirà a garantire una effettiva tutela dei risparmiatori. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un e DS-U e del senatore Marino*).

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Non risponde a verità quanto affermato dal ministro Tremonti in una recente trasmissione televisiva in merito al presunto baratto tra un salvacondotto per il governatore e l'inasprimento delle pene sul falso in bilancio, come dimostra l'ordine del giorno

presentato dall'Unione nel settembre 2005, con il quale si invitava il Ministro a verificare al momento la sussistenza delle condizioni che portano alla nomina di Fazio. È semmai opportuno interrogarsi sul ritardo con il quale il Governo è intervenuto a regolamentare il conflitto di interessi tra banche e imprese, sulle motivazioni della mancata introduzione di uno strumento di garanzia effettiva del risparmiatore, quale la *class action*, e dell'alleggerimento delle pene previste per il reato di falso in bilancio rispetto al testo che aveva licenziato il Senato, che appare ancora più grave alla luce del combinato disposto con la cosiddetta legge ex Cirielli. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U)*.

PASQUINI *(DS-U)*. La riforma segna un passo in avanti importante, ma incompleto e per molti aspetti negativo, soprattutto a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Oltre alla incisività delle misure a tutela dei risparmiatori, gli aspetti che destano maggiori perplessità riguardano la durata del mandato e i criteri di nomina del governatore, la ripartizione di competenze tra le Autorità preposte alla vigilanza e le modifiche introdotte in materia di falso in bilancio, caparbiamente volute dal Governo e che hanno precluso la più ampia condivisione di una riforma a lungo attesa. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Marino)*.

GRILLO *(FI)*. Consegna il testo scritto dell'intervento alla Presidenza. *(v. Allegato B)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

EUFEMI, *relatore*. Rinuncia alla replica.

SEMERARO, *relatore*. Sottolinea lo spirito innovativo e la tempestività dell'iniziativa del Governo e della maggioranza.

TREMONTI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'economia e delle finanze*. Pone la questione di fiducia sugli articoli 19 e 30, così come modificati dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ne prende atto e dà lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti. Passa all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Avverte che gli unici articoli modificati dalla Camera dei deputati sono gli articoli 9, 19 e 30.

Il Senato approva l'articolo 9.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione congiunta sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione degli articoli 19 e 30.

MARINO (*Misto-Com*). La fiducia chiesta su due articoli del provvedimento si giustifica con i contrasti esistenti all'interno del Governo e della maggioranza sulla vicenda Banca d'Italia. Fin dall'inizio della legislatura i Comunisti italiani hanno presentato un disegno di legge che limitava il mandato del governatore e proponeva un riassetto giuridico della proprietà in favore delle fondazioni, che sono espressione di poteri locali pubblici. Il Governo, invece, ha cercato di statizzare la proprietà dell'Istituto con il passaggio della maggioranza delle quote di capitale dalle banche, soggetti ormai privati, al Ministero del tesoro; inoltre, con le norme previste in tema di nomina e mandato del governatore accresce la sua ingerenza sull'Istituto, in una commistione di ruoli tra soggetti controllori e soggetti controllati che lo stesso statuto del 1939 aveva cercato di evitare. Per questi motivi non voterà la fiducia al Governo.

MACONI (*DS-U*). Al contrario di quanto afferma il relatore Semeraro, il provvedimento giunge tardivamente e affronta in modo insoddisfacente le problematiche del sistema finanziario. L'opposizione è sempre stata disponibile ad un confronto reale e responsabile, avanzando proposte che prevedevano il riordino e la semplificazione del sistema di vigilanza (con una ripartizione delle competenze tra le Autorità basata sulle funzioni), strumenti di tutela dei risparmiatori, come la *class action*, e di garanzia contro le truffe. Desti particolare preoccupazione il mancato coinvolgimento del Parlamento nella nomina del governatore, che avrebbe avuto un'autorevolezza ben diversa se scelto sulla base di un parere vincolante espresso da una maggioranza qualificata. Per questi motivi, non voterà la fiducia al Governo, posta piuttosto per legare la maggioranza e far approvare la depenalizzazione del reato di falso in bilancio. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-Com e Verdi-Un*).

VALLONE (*Mar-DL-U*). Ribadisce la contrarietà della Gruppo della Margherita al disegno di legge, che la fiducia posta dal Governo impedisce di migliorare, in particolare sotto il profilo della tutela dei risparmiatori, dove si registrano le carenze più gravi, con la mancanza di strumenti diretti e con la possibilità ora di procedere solo per querela di parte è non in via d'ufficio. Già nel marzo 2005 aveva presentato una interrogazione sulla Banca popolare di Lodi, che però non ha ricevuto risposta da parte del Governo, che pur sapendo ha preferito non intervenire, sicché ancora una volta è stata la magistratura a dover svolgere un ruolo di supplenza. Sarebbe opportuno interrogarsi sulla funzione del sistema politico, che in questi anni ha visto diminuire la propria autorevolezza e capacità di intervenire a favore dei cittadini e dei consumatori, prestando attenzione più ad interessi particolari e individuali, una situazione che con l'approvazione di questa riforma attraverso un voto di fiducia non può che peggiorare. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PASSIGLI (*DS-U*). Il ritardo con cui il disegno di legge giunge alla sua approvazione finale si deve alle differenti posizioni all'interno della

maggioranza sulle norme relative alla nomina del governatore e alla depenalizzazione del falso in bilancio. Se il Governo avesse accelerato la riforma della Banca d'Italia, accogliendo magari anche solo una delle proposte che provenivano dall'opposizione, avrebbe evitato una perdita di autorevolezza all'Istituto e di credibilità al Paese. La normativa in materia di nomina e mandato del governatore segue prassi in vigore in altri Paesi, ma occorre porsi il problema delle modalità di coinvolgimento delle istituzioni, per scongiurare il dubbio di una nomina di parte. Sotto questo profilo è molto criticabile la scelta del Governo di non coinvolgere il Parlamento: la proposta dell'opposizione di un parere vincolante delle Commissioni parlamentari sarebbe stata maggiormente garantista. Il disegno di legge interviene, poi, sulla normativa del falso in bilancio, prevedendo un abbassamento delle pene e procedure che finiranno con il rendere perseguibile il reato solo nelle situazioni macroscopiche. Per questi motivi il Gruppo DS-U non voterà la fiducia al Governo.

MORANDO (*DS-U*). Nel precedente passaggio del provvedimento all'esame del Senato l'opposizione aveva proposto, in materia di riordino della Banca d'Italia e di mandato del governatore, un'iniziativa concreta del Consiglio dei ministri per avviare la procedura di revoca di Antonio Fazio, la previsione di forme di collegialità delle decisioni di Banca d'Italia, il trasferimento della competenza in materia di tutela della concorrenza nel mercato del credito all'autorità Antitrust ed il rinvio della soluzione del problema dell'assetto proprietario di Banca d'Italia. A distanza di appena tre mesi dalle risposte, tutte negative, date dalla maggioranza, oggi il testo pervenuto dalla Camera dei deputati fa sue le proposte del centrosinistra, anche se in modo incompleto e insoddisfacente ed è bastata una dichiarazione del Governo perché il governatore si dimettesse. Un atteggiamento di maggiore disponibilità tre mesi fa avrebbe consentito di evitare l'ulteriore periodo di agonia della Banca d'Italia e di discredito per l'Italia nei mercati internazionali. La svolta si è avuta dopo l'ennesimo scandalo e dopo un altro intervento della magistratura, segno della debolezza della politica sotto la gestione del centrodestra. Pur rilevando nel testo alcuni miglioramenti, quindi, i Democratici di sinistra negheranno la fiducia al Governo per le gravi conseguenze della sua inerzia sui mercati finanziari e sulla credibilità del Paese all'estero. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Michellini. Congratulazioni*).

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Gli articoli modificati dalla Camera dei deputati contengono alcuni passi in avanti ma richiedono interventi di aggiustamento cui si dovrà porre mano nella prossima legislatura. In merito al riordino della Banca d'Italia, è condivisibile la scelta della collegialità delle decisioni, anche se sarebbe stato più opportuno prevedere un numero dispari di membri del direttorio; è condivisibile l'indicazione di un termine del mandato, ma sarebbe stato preferibile un periodo più lungo e non rinnovabile; è condivisibile l'assunzione di una chiara responsabilità politica nella nomina del governatore, ma sarebbe stato opportuno un

maggiore coinvolgimento del Parlamento e l'indicazione dei requisiti di professionalità richiesti. Inoltre, si attribuiscono al consiglio superiore funzioni di vigilanza e di controllo, creando un organo al tempo stesso di amministrazione e di vigilanza; il futuro assetto proprietario dell'Istituto potrebbe creare un conflitto di interessi tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia; il trasferimento delle competenze sulla concorrenza nel sistema bancario all'Antitrust non è corredato dal trasferimento delle necessarie dotazioni strumentali e organiche. Infine, il testo prevede (con una norma forse volontariamente assai prudente) che sulla funzione di tutela del risparmio, attribuita ad un organo di rilevanza costituzionale quale la Banca d'Italia, intervenga anche una Commissione di nomina governativa: è una previsione pericolosa sulla quale sarebbe opportuno avviare un approfondito dibattito. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione congiunta sulle questioni di fiducia posta dal Governo sull'approvazione degli articoli 19 e 30.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Si rimette a quanto esposto dai relatori circa le ragioni che hanno indotto la Camera dei deputati a modificare il testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo 19, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

MARINO (*Misto-Com*). I Comunisti italiani non daranno la fiducia al Governo e voteranno contro il provvedimento, deludente rispetto alle aspettative dei risparmiatori e peggiorato con la depenalizzazione del falso in bilancio.

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). L'esigenza di una nuova disciplina del risparmio e dei mercati finanziari è stata evidenziata dagli scandali Cirio e Parmalat che hanno colpito milioni di risparmiatori e di investitori istituzionali. A distanza di oltre due anni e a ridosso di nuovi scandali, giunge all'approvazione un testo del tutto inadeguato a tutelare i risparmiatori, ai quali viene negato anche lo strumento della *class action*, mentre la disciplina sul falso in bilancio sembra offrire garanzie soltanto per i soci. Viene istituita una commissione per la tutela del risparmio senza indicarne le funzioni e con il rischio di accentuare l'interferenza politica sul controllo dei mercati. Auspicando che vengano estese al sistema cooperativo le regole di trasparenza previste per le altre società, i Popolari-Udeur voteranno contro la legge in esame e contro la fiducia al Governo che non è stato in grado di venire incontro alle esigenze dei risparmiatori.

MICHELINI (*Aut*). L'azione posta in essere dal legislatore sotto l'incazzare degli eventi dimostra come il Governo non sia stato in grado di affrontare il pericoloso intreccio tra banche, politica e affari emerso nei

diversi scandali verificatisi negli ultimi anni e non abbia affrontato tempestivamente, ponendosi a fianco dei risparmiatori e non dalla parte delle *lobbies*, una revisione delle regole che presiedono alla gestione del risparmio, alla riforma del sistema creditizio e della Banca d'Italia (evidentemente inadeguata ad affrontare i propri compiti di controllo) e alla vigilanza nel nuovo scenario creatosi dopo l'introduzione dell'euro. Il testo in esame è frutto dell'assemblaggio di numerosi disegni di legge e degli emendamenti sui quali viene posta la fiducia; è un testo insufficiente per le garanzie che offre ai mercati finanziari, per la soluzione ambigua trovata circa l'assetto proprietario della Banca d'Italia e per il depotenziamento del ruolo del governatore. E' un provvedimento che lascia le banche nella loro condizione di fragilità ed i risparmiatori esposti alle manovre degli speculatori. Per queste ragioni i senatori del Gruppo delle autonomie non voteranno la fiducia al Governo e voteranno contro il provvedimento. (*Applausi dei senatori De Petris, Marino e Viviani*).

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Nonostante i ripetuti scandali finanziari avessero reso evidente l'esigenza di intervenire sul sistema dei controlli e delle regole nel mercato finanziario, la maggioranza ha condotto per due anni una pantomima in Parlamento allo scopo di continuare a proteggere il governatore Fazio, le cui responsabilità sono andate risultando via via più chiare, ma soprattutto per restaurare la depenalizzazione del falso in bilancio. Si giunge all'epilogo sotto l'incalzare di nuovi scandali, di nuove truffe a danno dei risparmiatori, di un nuovo intervento della magistratura e dopo le dimissioni del governatore. Lo si fa però con norme non condivisibili, come quella che, individuato un termine per il mandato del governatore, ne prevede la rinnovabilità, o come la procedura di nomina nella quale appare predominante il ruolo del Governo e dalla quale viene escluso il Parlamento. C'è poi da chiedersi come possano sentirsi garantiti i risparmiatori in un sistema nel quale viene derubricato un reato grave nei confronti della collettività quale il falso in bilancio: esso passa da reato di pericolo a reato di danno, per di più procedibile a querela, il che, stante l'esclusione della *class action*, impedirà di fatto ai risparmiatori di far valere i propri diritti. Inoltre l'individuazione di soglie per la punibilità dà il via libera alla costituzione di fondi neri. I Verdi voteranno contro la fiducia e contro il provvedimento, rilevando che si è persa ancora una volta l'occasione per restituire dignità e tutela al risparmio e soprattutto credibilità al Paese. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un e dei senatori Marino e Battafarano*).

FRANCO Paolo (*LP*). La Lega esprime compiacimento per la conclusione dell'*iter* del disegno di legge in un testo che consente il superamento di alcune divergenze iniziali interne alla maggioranza e voterà con convinzione a favore della questione di fiducia posta dal Governo, riconoscendo che sarebbe stato meritorio approvarlo in tempi più brevi o anche nella scorsa legislatura, ma sottolineandone l'importanza sia per il profilo della tutela del risparmio, sia per la normativa concernente la Banca d'Italia.

Per il primo aspetto, sono da rilevare la nuova disciplina sulla concorrenza bancaria e la migliore suddivisione di competenze tra Antitrust e Banca d'Italia; rispetto alla tradizionale sfiducia nei confronti del mercato la nuova normativa permetterà l'attivazione più tempestiva della tutela dei risparmiatori contro le truffe nazionali ed internazionali. Per quanto riguarda la Banca d'Italia e la connessa questione morale, sono emerse le lacune e i vuoti legislativi dell'ordinamento, ma nessuna legge potrà offrire garanzie assolute rispetto alla liceità dei comportamenti individuali. Naturalmente è giusto che le indagini giudiziarie proseguano il loro corso, ma occorre evitare strumentalizzazioni per il coinvolgimento di alcuni politici di entrambi gli schieramenti su futuri affidamenti bancari e ricordare che i conti correnti dei cittadini italiani devono essere tutelati non solo da possibili comportamenti illeciti, ma anche da prelievi fiscali forzosi eticamente inaccettabili come quelli verificati nella scorsa legislatura. (*Applausi dal Gruppo LP e del senatore Cantoni*).

Presidenza del vice presidente MORO

EUFEMI (*UDC*). Dichiara il convinto voto favorevole dell'UDC a sostegno dell'ultimo passaggio parlamentare per la riforma del risparmio e dei mercati finanziari, che realizza uno degli obiettivi del programma elettorale della maggioranza. Seppure perfettibile come ogni normativa, il disegno di legge realizza un'efficace tutela contro il *market abuse* per affrontare le nuove sfide della competizione internazionale e rafforzare la fiducia dei risparmiatori nel sistema finanziario. La sua parte politica rivolge un sentito apprezzamento al governatore Fazio per il senso di responsabilità istituzionale che ha caratterizzato il suo impegno all'interno della Banca d'Italia e che potrà ancora essere posto al servizio del Paese. Pur rivendicando il ruolo svolto dal Senato per la normativa sulla Banca d'Italia, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati impongono una riflessione sul futuro ruolo dell'istituto centrale, con la perdita del carattere di specialità rispetto ad altre Autorità dell'ordinamento, la collegialità delle decisioni, la motivazione degli atti e soprattutto le procedure di nomina del governatore. Anche il ruolo del Parlamento viene ridimensionato, con il superamento della Commissione di vigilanza sull'istituto di emissione e il mancato coinvolgimento nella suddetta procedura di nomina, e persiste qualche perplessità sull'impianto sanzionatorio. Numerosi comunque gli aspetti positivi, tra cui vanno ricordati il rafforzamento della cultura del controllo a tutela dei risparmiatori, il maggior peso degli azionisti di minoranza all'interno della *governance* societaria, la maggiore trasparenza e responsabilità manageriale. (*Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Pedrizzi. Congratulazioni*).

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). È singolare la gestazione del provvedimento a tutela del risparmio e per la predisposizione della nuova normativa sulla Banca d'Italia, che dopo il clamore suscitato dagli scandali Cirio e Parmalat si è protratta per oltre due anni, successivamente ha determinato le dimissioni di un Ministro dell'economia e ora giunge alle battute finali solo grazie all'intervento della magistratura e ai richiami delle autorità monetarie europee sul ruolo della Banca centrale. Il provvedimento è divenuto allora lo strumento per costringere il governatore Fazio alle dimissioni e, nonostante gli scandali finanziari degli ultimi anni, tutti riconducibili a falsificazioni contabili di bilancio, per alleggerire le sanzioni per il reato di falso in bilancio, ora punibile solo a querela di parte. Anziché introdurre l'elemento di deterrenza delle *class action* o definire il codice del risparmiatore, con questa ennesima norma *ad personam* il Governo smentisce la stessa maggioranza e impone il voto di fiducia, che esclude la possibilità di un'intesa *bipartisan* da più parti richiesta. Il Paese sta attraversando un momento delicato della sua storia e al suo declino economico rischia ora di aggiungersi quello ben più grave sul piano etico dei comportamenti pubblici e privati, come sottolineato dal Presidente della Repubblica: un rischio che dal punto di vista della tutela del risparmiatore permane con la nuova normativa. Per tali ragioni, annuncia il voto contrario del suo Gruppo. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni*).

MUGNAI (*AN*). Dichiara il convinto voto favorevole di Alleanza Nazionale sulla questione di fiducia posta dal Governo in ordine a due elementi fondanti del provvedimento, che costituisce uno strumento efficace ed equilibrato, anche grazie alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Era ormai divenuta improcrastinabile l'esigenza di chiarezza e trasparenza, dopo gli scandali finanziari che hanno danneggiato migliaia di risparmiatori e creato un profondo clima di sfiducia. Il provvedimento, quindi, interviene sulla *governance* delle società per azioni, dando maggior peso agli azionisti di minoranza e rafforzando i controlli; inasprisce la disciplina sulle società *offshore* e modifica la normativa sulle *stock options*, sulle società di revisione, sulle autorità di vigilanza nonché sulla Banca d'Italia. Non sono condivisibili le critiche dell'opposizione sulle modifiche agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, poiché rispondono ad uno dei principi basilari della disciplina privatistica (la tutela solo in caso di danno e su iniziativa di parte) e soprattutto interrompono la lunga serie di vicende processuali, corrispondente alla quasi totalità dei processi, concernente piccoli imprenditori vittime di contrasti tra consulenti sui criteri di redazione di un bilancio, senza che sia stato effettivamente arrecato alcun danno alla società, a terzi o tanto meno all'Erario. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Gubetti*).

TURCI (*DS-U*). Nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo, ricorda la complessa vicenda che ha caratterizzato l'*iter* del provvedi-

mento in particolare per la normativa sulla Banca d'Italia. Appena l'11 ottobre scorso si è votato su un testo ispirato ad una logica politica opposta a quella attuale e profondamente condizionata da quello che fu definito il partito degli amici di Fazio, oggi silenti di fronte alle doverose dimissioni del governatore a seguito dell'intervento della magistratura che hanno posto fine ad una situazione di stallo che ha visto la maggioranza e il Governo incapaci di reagire. Tale situazione, umiliante per il Parlamento e per chi svolge attività politica, si risolve rimuovendo le ragioni degli squilibri e non disarmando le Procure, ma la soluzione elaborata dal Governo non è del tutto convincente. Va dato atto al ministro Tremonti di avere recuperato almeno in parte le sue proposte iniziali, abbandonate per la resistenza della sua maggioranza, ma sarebbe stato più opportuno prevedere un coinvolgimento dell'istituto parlamentare nella procedura per la nomina del governatore nonché una durata del mandato magari più lunga, ma senza possibilità di rinnovo per non indebolire la sua autonomia. Con la valorizzazione del ruolo dell'Antitrust e la collegialità nella gestione della Banca centrale, il provvedimento per quanto migliorabile va nella giusta direzione in ordine alla disciplina dei mercati finanziari, ma le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 30 sul reato di falso in bilancio fanno riemergere lo spirito di sempre dell'attuale maggioranza, la logica del conflitto di interessi e delle leggi *ad personam*, del disprezzo per la legalità e per l'etica pubblica. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Amato*).

CANTONI (FI). Forza Italia voterà la fiducia non solo perché convinto della bontà del provvedimento, ma anche per rimarcare il profilo incisivamente riformatore che il Governo ha saputo imprimere alla legislatura. Sono ingiuste le critiche dell'opposizione ad un disegno di legge che apporta fondamentali innovazioni alla *governance* societaria, inasprisce le pene e quindi rappresenta un parziale risarcimento per risparmiatori malconsigliati; né la sinistra può emettere giudizi morali e accusare di devastazione finanziaria, visto che la genesi degli scandali è da ricercare nell'operato dei Governi della precedente legislatura. Merita grande rispetto la Banca d'Italia, che ha fornito al Paese un contributo essenziale nel passaggio da una fase segnata da un'economia prevalentemente agricola ad una fase industriale, il governatore che si è appena dimesso e la magistratura, che dovrà svolgere il proprio compito senza nessuna inclinazione o protezione politica. Il disegno di legge, che contiene innovazioni introdotte anche sulla scorta delle vicende delle ultime settimane, è un'efficace risposta alle esigenze del Paese e del mercato. Sono condivisibili le soluzioni adottate per la durata del mandato del governatore, la previsione della possibilità di revoca ed il criterio della collegialità, in quanto le nuove sfide imposte dalla globalizzazione richiedono che la guida della politica creditizia sia autorevole anche sotto il profilo morale. È inoltre necessario che il sistema bancario, che ha grandi responsabilità in un Paese in cui il credito è il principale motore degli investimenti industriali, avvii una riflessione allo scopo di migliorare l'attenzione verso i risparmiatori e

la moralità nella concessione dei fidi. In conclusione, la riforma realizzata, sorretta da una rinnovata attenzione alla moralità, contribuirà a restituire fiducia all'Italia, che benché spesso malrappresentata da faccendieri, è un grande Paese, sano e con enormi capacità di recupero. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP e dai banchi del Governo. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Invita il senatore Segretario a procedere alla chiama per la votazione nominale con appello dell'articolo 19, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

Seguono le operazioni di voto. (Dopo la chiusura delle operazioni di voto, il senatore Calogero Sodano sale sul banco della Presidenza e si rivolge in modo irrispettoso al presidente Moro, che lo richiama all'ordine).

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva l'articolo 19, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Decadono pertanto gli emendamenti presentati a detto articolo.

PRESIDENTE. Avverte che l'ordine del giorno G19.100 era stato precedentemente ritirato. Invita il senatore Segretario a procedere alla chiama per la votazione nominale con appello dell'articolo 30, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

Seguono le operazioni di voto.

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva l'articolo 30, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Decadono pertanto gli emendamenti presentati a detto articolo. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

BOREA (UDC). Consegna al Presidente, a nome del suo Gruppo e dell'interessato, una lettera di scuse del senatore Calogero Sodano per le espressioni considerate offensive e formula gli auguri le prossime festività natalizie, rinnovando la stima del Gruppo e sua personale nei confronti del presidente Moro. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).*

PRESIDENTE. Prende atto e accetta le scuse. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI e dai banchi del Governo).*

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CASTELLANI (Mar-DL-U), approva il disegno di legge n. 3328-B nel suo complesso.

PRESIDENTE. Prende atto delle comunicazioni dei senatori Favaro, Vizzini e Servello in ordine alla mancata rilevazione del loro voto favorevole sul disegno di legge. Rivolge ai senatori e alle loro famiglie, nonché a tutti i dipendenti del Senato gli auguri della Presidenza per le festività natalizie.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Si associa alle espressioni di augurio del Presidente.

PRESIDENTE. Dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute dell'11 gennaio.

La seduta termina alle ore 14,31.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,01*).

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-meridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 10,05*).

Per lo svolgimento di un'interpellanza

NOVI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente, ieri sono stati sciolti, per infiltrazioni camorristiche, i Comuni di San Tammaro, Portici e Melito, tutti campani. Come risulta anche dagli atti parlamentari, sono stati oggetto anche di atti di sindacato ispettivo da parte mia.

Ora vorrei sollecitare il Governo a fornire risposta alla mia interpellanza 2-00753, che denunciava la presenza alla guida di Castel Volturno di un sindaco, tra parentesi anche magistrato, tale dottor Nuzzo, il quale il giorno prima delle elezioni si intratteneva telefonicamente col capozona del *clan* dei Casalesi. Non solo, ma nella lista che sosteneva questo sindaco magistrato erano presenti ben 20 candidati dai profili criminali quanto mai significativi.

Non riesco a capire per quale motivo, da parte dell'Amministrazione dell'interno, non si sia ancora provveduto a informare il Ministro di tale situazione che è intollerabile, perché un Comune del rilievo Castel Volturno, al quale saranno erogati qualcosa come 100 milioni di euro di investimenti pubblici, non può essere governato da un sindaco che si intrattiene telefonicamente col capozona del *clan* dei Casalesi alla vigilia delle elezioni, né da un Consiglio comunale che vede la presenza di 20 persone i cui profili criminali sono stati riferiti con nome e cognome in una mia interpellanza.

Il Governo deve allora venire qui in Aula a rispondere sul fatto se un candidato, alla vigilia delle elezioni che poi lo portano al seggio di sindaco, possa interloquire con il capozona della camorra e se una maggioranza può essere formata da 20 persone, ripeto, con profili criminali quanto mai significativi.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Novi. La Presidenza trasmetterà la sua sollecitazione al Governo.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3328-B) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,05)

Discussione e approvazione delle questioni di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3328-B, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risul-

tante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Onorevoli colleghi, i tempi sono contingentati. Il tempo complessivamente assegnato a tutti i Gruppi è di un'ora e venti minuti.

I relatori, senatori Eufemi e Semeraro, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Eufemi.

EUFEMI, relatore. Signor Presidente, signora Sottosegretario, colleghi, le Commissioni riunite finanze, tesoro e industria ieri sera hanno approvato senza modifiche il testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Siamo alla quarta lettura di un'importante riforma e dunque chiamati ad esaminare esclusivamente le ultime recenti modifiche intervenute nell'altro ramo del Parlamento.

La necessità di varare questa riforma entro il 2005 vincola i nostri lavori se vogliamo determinare la piena operatività di una riforma di sistema.

Abbiamo espresso rispetto a queste scelte una sola preoccupazione: il ruolo minoritario del Parlamento nella complessa procedura di nomina dei vertici e nell'azione di controllo venendo anche meno la storica funzione della commissione di controllo sull'istituto di emissione.

Le norme relative all'articolo 19 incidono in modo particolare sull'organizzazione e sull'attività della Banca d'Italia con una radicale trasformazione.

Le modifiche apportate al testo dell'articolo 19 del disegno di legge dall'emendamento del Governo – approvato dalla Camera e su cui è stata posta la questione di fiducia – incidono sull'organizzazione complessiva della Banca d'Italia.

Il comma 1 dell'articolo 19, identico al testo approvato dal Senato, contiene un enunziato ricognitivo dell'assetto di competenze e di rapporti esistente tra il livello nazionale e il livello europeo, dichiarando che la Banca d'Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali e agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.

Il comma 2 stabilisce che la Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. Rispetto al testo del Senato, scompare la previsione secondo cui la maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia sia detenuta dallo Stato, potendo la restante parte delle quote essere

detenuta soltanto da altri enti pubblici. Tuttavia, tale modifica va letta congiuntamente al nuovo comma 10, secondo cui entro tre anni dall'entrata in vigore della legge andrà ridefinito con regolamento governativo l'assetto proprietario della Banca d'Italia e le modalità di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il comma 3, inalterato rispetto al testo del Senato, stabilisce che le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, devono assicurare alla Banca d'Italia e ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria.

Anche i commi 4 e 5 non hanno subito modifiche. Ai sensi del comma 4, la Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, con particolare riferimento a quelle di vigilanza, è tenuta ad operare nel rispetto del principio di trasparenza, inteso come naturale completamento dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza; la Banca d'Italia, inoltre, deve riferire semestralmente sulla propria attività al Parlamento e al Governo.

Il comma 5 dispone, invece, che gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia devono avere forma scritta e devono essere motivati.

Il nuovo comma 6 trasferisce al direttorio la competenza sui provvedimenti con rilevanza esterna di competenza del Governatore e sugli atti adottati su sua delega. In questo caso si innova in modo significativo rispetto al testo del Senato, in cui era previsto l'obbligo per il Governatore di acquisire il parere preventivo dal direttorio, senza tuttavia trasferire la competenza per l'adozione di tali atti. Su questo punto si segnala come, nel parere espresso dalla Banca centrale europea, sia stata auspicata l'introduzione del principio di collegialità.

Resta la previsione che applica agli atti del direttorio l'obbligo della forma scritta, della motivazione e della redazione di verbale della riunione in cui l'atto è adottato.

Nuova invece è la disposizione secondo cui le deliberazioni del direttorio devono essere adottate a maggioranza, e con cui si attribuisce, in caso di parità di voti, prevalenza al voto del Governatore (si ricorda in proposito che il direttorio della Banca d'Italia è costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da due Vice direttori generali).

Sulla durata in carica del Governatore e degli altri membri del direttorio, fissata dal comma 7, la modifica è particolarmente significativa. Si prevede che il Governatore duri in carica per sei anni, rinnovabili una sola volta, mentre nel testo licenziato dal Senato era prevista una durata di sette anni con mandato non rinnovabile.

Si ricorda che attualmente il mandato del Governatore non è soggetto a limiti di durata e che lo Statuto del Sistema europeo delle Banche centrali richiede per i Governatori delle Banche centrali nazionali una durata in carica di almeno 5 anni. Analogo intervento per il Governatore è disposto per gli altri membri del Direttorio: anche per costoro si prevede una durata in carica per sei anni rinnovabili una sola volta.

Con una norma transitoria si rimanda infine allo statuto della Banca d'Italia per l'articolazione delle scadenze dei membri del direttorio in sede

di prima applicazione della disposizione, compresa comunque in un periodo non superiore ai cinque anni.

Completamente nuovo è il comma 8 dell'articolo 19 sulla procedura di nomina e revoca del Governatore, che in sostanza ribalta il sistema attuale.

Ai sensi del comma 8 il Governatore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Lo stesso procedimento viene previsto anche per il caso di revoca del Governatore.

Si ricorda in proposito che anche la normativa vigente prevede un'unica procedura per il caso di nomina e revoca del Governatore, ossia una delibera assunta dal Consiglio superiore della Banca, in seduta straordinaria, e approvata con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

Si ricorda altresì che secondo l'articolo 14.2 dello Statuto del Sistema europeo delle Banche centrali, il Governatore di una Banca centrale nazionale può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più le condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni o se si è reso colpevole di gravi mancanze.

Il comma 9 dispone l'adeguamento dello statuto della Banca d'Italia alle disposizioni contenute nei commi precedenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame; (l'adeguamento deve avvenire con le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 43 del 1998 in base al quale le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri); l'adeguamento delle istruzioni di vigilanza, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame; con una disposizione non presente nel testo licenziato dal Senato, la ridefinizione, entro due mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni in esame, delle competenze del Consiglio superiore previste dallo Statuto ai fini dell'attribuzione a tale organismo anche di funzioni di vigilanza e controllo all'interno della Banca d'Italia.

I commi 11 e 14 non erano contemplati nel testo dell'articolo 19 approvato dal Senato. Essi adottano norme in tema di concorrenza, stabilendo, in generale, che per le operazioni di acquisizione e di concentrazione societaria che riguardano banche sono necessarie sia l'autorizzazione della Banca d'Italia, sia l'autorizzazione, ovvero il nulla osta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (cosiddetta *Antitrust*).

Si evidenzia come tali disposizioni riprendano, con lo stesso contenuto, quanto previsto dall'originario articolo 29 del precedente disegno di legge Atto Camera n. 4705, recante «Interventi per la tutela del risparmio», presentato dal Governo.

In dettaglio, il comma 11 abroga i commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato».

L'articolo 20 summenzionato reca disposizioni relative alle aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria, assegnandone la vigilanza alla competente autorità, anziché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In particolare, il comma 2 stabilisce che nei confronti delle aziende ed istituti di credito l'applicazione degli articoli 2 (intese restrittive della libertà di concorrenza), 3 (abuso di posizione dominante), 4 (deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza) e 6 (divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza riguardanti le banche) della legge n. 287 del 1990 spetta alla competente autorità di vigilanza. Pertanto, attualmente l'applicazione di tali disposizioni è curata dalla Banca d'Italia.

Il comma 3 dispone che i provvedimenti delle autorità di vigilanza, in applicazione degli articoli suddetti, sono adottati sentito il parere dell'*Antitrust*. Infine il comma 6 prevede che l'*Antitrust* può segnalare alla competente autorità di vigilanza la sussistenza di ipotesi di violazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990.

Il comma 12 dispone che per le operazioni di acquisizione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) e per le operazioni di concentrazione indicate dall'articolo 6 della legge n. 287 del 1990 che riguardano banche sono necessarie sia l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del citato articolo 19, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287 del 1990, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.

Signor Presidente, su questo punto specifico, trattandosi di materia molto delicata, chiedo alla Presidenza la pubblicazione, in allegato al Resoconto stenografico, di una più puntuale e dettagliata illustrazione dei rilievi richiamati. Oggi dobbiamo andare avanti. Sarebbe necessario un intervento legislativo successivo di interpretazione della norma proprio a chiarimento dell'impatto dell'innovazione.

Ricordo che l'articolo 19 del TUB prevede che la Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso l'acquisizione di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dalla medesima stabiliti e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca; l'autorizzazione può essere sospesa o revocata.

Per quanto concerne l'articolo 6 della legge n. 287 del 1990, esso stabilisce che nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione delle imprese interessate sul mercato, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata di imprese concorrenti sul mercato, nonché dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione. L'Autorità, al termine dell'istruttoria, quando accerti che l'operazione comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.

Non possiamo non sottolineare la problematicità derivante dal comma 12 dell'articolo 19 relativa alle acquisizioni di cui all'articolo 19 del TUB.

Sorgono dunque dubbi interpretativi sulle competenze dell'Antitrust in materia di acquisizioni, di partecipazioni che non determinano posizioni di controllo. Si andrebbe a controllare in comunione acquisizioni che non c'entrano nulla con gli aspetti della concorrenza, perché questa fa riferimento solo a concentrazioni disciplinate dalla normativa della legge n. 287 che derivano dal diritto comunitario.

Sorge dunque un dubbio che va chiarito e che meriterebbe un intervento legislativo successivo, così come è stato rilevato ieri sera rispetto alla fase transitoria.

Il comma 13 stabilisce che i provvedimenti della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. L'atto deve contenere le specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle due autorità.

Infine, per quanto concerne i rapporti tra la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il comma 14 rinvia all'applicazione dell'articolo 21 del disegno di legge che prevede, fra l'altro, lo scambio di informazioni per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni e l'inopponibilità reciproca del segreto d'ufficio, al fine di assicurare la funzionalità dell'azione amministrativa e contenere gli oneri per i soggetti vigilati.

Queste sono le osservazioni che svolgiamo in merito alle innovazioni apportate all'articolo 19. *(Applausi del senatore Salzano. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, la restante parte della relazione sarà allegata al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Semeraro.

SEMERARO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto, la Camera dei deputati ha introdotto modificazioni in riferimento agli articoli 19 e 30 del testo di legge.

In riferimento all'articolo 19 è già intervenuto il collega Eufemi, per cui faccio mie tutte le osservazioni che ha svolto.

Per quanto riguarda invece l'articolo 30, debbo dire che esso reca novelle agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, i quali delineano – come è noto – i reati di false comunicazioni sociali; precisamente, nel testo vigente, il reato di false comunicazioni sociali e quello in danno dei soci o dei creditori.

Per quanto concerne il reato di cui all'articolo 2621, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, l'articolo in parola è stato diversamente configurato. Innanzitutto è stato rivisto il trattamento sanzionatorio: si passa dalla pena della reclusione da uno a cinque anni, inizialmente prevista, alla pena dell'arresto fino a due anni.

In altri termini, rispetto al testo approvato dal Senato, la pena principale è stata abbassata e trasformata in arresto. In questo modo è stata ripristinata la formulazione adottata dalla Camera dei deputati durante la prima lettura. Sono state reintrodotte poi anche altre norme già presenti nel testo licenziato, e precisamente: la previsione secondo cui la punibilità è comunque esclusa se la condotta determina una variazione del risultato economico di esercizio non superiore al 5 per cento; la disposizione che esclude la punibilità ove il fatto sia conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta; infine, la previsione secondo cui nei casi predetti di non punibilità ai soggetti attivi della condotta sono comminate sanzioni amministrative e interdittive.

In riferimento, invece, all'articolo 2622 del codice civile, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati hanno inciso sulla configurazione della fattispecie nei modi che intendo evidenziare molto brevemente.

Innanzitutto, nel comma 1 dell'articolo 2622 è stata eliminata la specificazione, introdotta dal Senato, che faceva riferimento alle sole società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, del testo unico, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Correlativamente, è stata riscritta la rubrica dell'articolo, che, in base al testo in esame, recita: «False comunicazioni sociali delle società che fanno appello al pubblico risparmio»; la rubrica del vigente articolo 2622, invece, recita: «False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori».

Ma il fatto più rilevante mi sembra essere quello che la fattispecie viene trasformata da fattispecie di mera condotta a fattispecie di evento, nel senso che viene preso in considerazione il risultato concreto dell'attività criminosa e non già soltanto l'attività criminosa in quanto tale.

Quanto al regime di procedibilità, nel testo approvato dalla Camera torna a essere necessaria la querela della persona offesa e quindi, in rife-

rimento a ciò, si sollecita ovviamente l'attenzione di chi può essere offeso da una condotta criminosa in tal modo svolta.

Anche in relazione al trattamento sanzionatorio, la Camera ha reintrodotto la pena già prevista dal testo approvato in prima lettura da quel ramo del Parlamento e cioè la reclusione da sei mesi a tre anni, in luogo della reclusione da due a sei anni, che era stata introdotta dal Senato.

Queste sono le modificazioni principali, ma approfittando del pur breve tempo che mi viene concesso, vorrei fare un riferimento, per completezza, ai profili di compatibilità con il diritto comunitario di questa formulazione. A tal riguardo, voglio richiamare una recentissima decisione, che mi sembra fondamentale, resa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee sulla conformità al diritto comunitario dei vigenti articoli 2621 e 2622 del codice civile. La decisione è datata 3 maggio 2005.

Di tale conformità, per la verità, dubitavano sia il tribunale di Milano che la Corte d'appello di Lecce che, pertanto, hanno richiesto alla Corte di giustizia una pronuncia ai sensi dell'articolo 234 del Trattato. Orbene, la Corte di giustizia si è pronunciata e non ha espresso alcuna censura sulle vigenti disposizioni recate dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile, sotto il profilo dell'adeguatezza del trattamento sanzionatorio. Pertanto, non avendo espresso perplessità al riguardo, queste previsioni devono ritenersi compatibili con il diritto e il disposto comunitario.

Questo serve a dire che se l'attuale formulazione degli articoli 2621 e 2622 del codice civile è stata ritenuta compatibile, a maggior ragione può e deve essere ritenuta compatibile la formulazione degli stessi articoli che si propone in questa sede che, sotto il profilo sanzionatorio, presenta un inasprimento rispetto alle previsioni attualmente in vigore. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, gli scandali avvenuti in Italia – da *My Way* ai *bond* argentini, alla Cirio, alla Parmalat – avevano posto con forza il problema delle responsabilità a tutti i livelli: in primo luogo, degli amministratori e dei collegi di revisione, certamente, ma anche delle società di revisione, fino a quelle proprie delle autorità di vigilanza sul mercato finanziario e sul sistema bancario.

Di qui la richiesta pressante di più rigorose regole del sistema dei controlli, rivelatisi inadeguati, se non in qualche caso addirittura insussistenti, ma anche la richiesta che venissero chiamati a rispondere del loro operato quanti erano deputati, ciascuno per la sua parte, ad intervenire in tal senso.

Occorreva ed occorre ancora, a nostro avviso, una revisione più rigorosa del diritto societario, alla luce anche di quanto posto in essere in altri Paesi (in particolare, negli Stati Uniti d'America dopo lo scandalo Enron), rafforzare i controlli ed adeguare il sistema sanzionatorio, che invece risulta modificato *in peius*.

D'altra parte, l'indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni VI e X della Camera aveva posto chiaramente il problema dei rapporti tra le imprese e i mercati finanziari e l'esigenza di tutelare i risparmiatori. Si è perso invece molto tempo per i contrasti interni alla maggioranza e al Governo, in specie in ordine alle tristi vicende legate alla Banca d'Italia, e i risultati, in direzione soprattutto di una più rigorosa disciplina dei mercati finanziari e di una più adeguata tutela del risparmio, sono in grande misura deludenti ed insoddisfacenti.

Il testo normativo che ci torna dalla Camera, per quanto concerne le modifiche alla disciplina delle società per azioni ed a quella delle società estere, alle disposizioni in materia di conflitti di interesse, di circolazione di strumenti finanziari, di servizi bancari, in materia di revisione dei conti, è sostanzialmente identico identico a quello già licenziato dal Senato, sul quale avemmo già ad esprimere, noi Comunisti Italiani, le nostre critiche, in quanto carente per quanto concerne una reale tutela dei risparmiatori, i quali attendevano ben altri interventi legislativi.

Come pure, non è stato modificato l'articolo che limita al 30 per cento il diritto di voto delle fondazioni nelle banche partecipate, il che determinerà inevitabilmente i ricorsi alla Corte costituzionale. Sarebbero stati ben più tutelati, a nostro avviso, i risparmiatori anche se fossero stati meglio ripartiti i poteri tra le diverse autorità di controllo, se si fosse provveduto a distinguere nettamente le responsabilità relative alla vigilanza ed alla concorrenza nel settore bancario, dal momento che i due obiettivi confliggono tra di loro.

Il tempo perduto è da attribuirsi interamente agli atteggiamenti ambigui e contraddittori all'interno della maggioranza e del Governo di centro-destra, in ordine alle vicende a dir poco disadorne che hanno condotto finalmente alle dimissioni, dopo dodici anni, del Governatore della Banca d'Italia, il quale è risultato durante tutto il corso della tormentata vicenda pressoché inamovibile.

Eppure, prima ancora dello scoppiare degli scandali, all'inizio della legislatura, noi Comunisti Italiani, sin dal luglio 2001, avevamo posto, del tutto inascoltati ed oscurati, come al solito, il problema del mandato a termine del Governatore, e precisamente con il disegno di legge n. 551. Ciò perché ritenevamo e riteniamo del tutto assurda una nomina di fatto senza limiti temporali, soprattutto dopo l'ingresso dell'Italia nella moneta unica europea. Quello che è accaduto in tutto questo lasso di tempo ha compromesso seriamente la credibilità conquistata dal nostro Paese a prezzo di duri sacrifici e lo stesso prestigio della istituzione Banca d'Italia.

Le modifiche apportate riguardano soprattutto l'assetto giuridico proprietario della Banca d'Italia, nel senso che, rispetto al testo approvato dal Senato, si prevede che con regolamento del Governo, ai sensi della legge n. 400 del 1988, sarà ridefinito, entro tre anni, l'assetto proprietario e disciplinate le modalità di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia.

Come è noto, sin dal 1936 si scelse di non attribuire allo Stato la maggioranza delle quote di partecipazione per evitare inevitabili ingerenze e quindi attentati all'indipendenza della Banca d'Italia. Cioè, nel 1936 – in pieno regime – si evitò la statizzazione per garantire autonomia ed indipendenza alla Banca d'Italia. Che fare, allora, dopo che lo *status* giuridico delle banche è mutato, nel senso che esse sono diventate soggetti privati?

I senatori Dini e D'Amico hanno proposto che sia la stessa Banca d'Italia a provvedere a riscattare le proprie quote. Noi abbiamo riproposto all'attenzione del Senato, con un nostro emendamento, di percorrere una via diversa dalla statizzazione e dal mantenimento dello *status quo*, e cioè quella di trasferire alle fondazioni, di cui all'articolo 2 del decreto-legislativo n. 153 del 1999, le quote di partecipazione detenute dagli istituti di credito già di diritto pubblico, in quanto, pur essendo le fondazioni soggetti di diritto comune, sono pur esse espressione di poteri locali pubblici.

L'altra modifica apportata dalla Camera, anziché rafforzare, ammorbidisce, allenta e riduce le sanzioni per il falso in bilancio, il che è assolutamente inaccettabile. (*Applausi del senatore Pizzinato*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Per due anni, dallo scandalo Parmalat e Cirio, si è consumata sul disegno di legge per la tutela del risparmio, una stanca recita che doveva, nelle intenzioni di molti e soprattutto del baldanzoso partito di Fazio, portare ad insabbiare qualsiasi ipotesi di riassetto dell'intero sistema.

Neanche davanti ai fatti di questa estate, all'emergere di gravi compromissioni tra controllati e controllori, alla perdita di credibilità della Banca d'Italia e dell'intero sistema Paese, il Governo e la sua maggioranza, ma soprattutto il Governo, si era assunto la responsabilità politica di imporre ed imprimere una svolta per approvare il disegno di legge e arrivare a una riforma della Banca d'Italia che potesse finalmente cambiare gli assetti del vertice della Banca e tentare di ridare un po' di credibilità alla Banca stessa.

Si è dovuti arrivare di nuovo a Natale, all'esplosione dello scandalo della Banca Popolare, agli arresti e quasi all'epilogo finale che ha indotto alle tardive dimissioni di Fazio, perché si arrivasse alle battute finali e quindi a licenziare la legge sul risparmio.

Il Governo, in questi due mesi di discussione alla Camera, nonostante tutto quello che continuava ad accadere nel Paese, aveva un problema da risolvere. Abbiamo ben capito che non vi era evidentemente soltanto il problema della Banca l'Italia, ma soprattutto quello del falso in bilancio, e questo non può non alimentare i sospetti. Uno degli obiettivi che il Governo intendeva perseguire era proprio questo. Infatti, ha voluto di nuovo modificare pesantemente la legge sul falso in bilancio, ripristinando, rispetto al testo licenziato dal Senato, le norme della legge vergogna del 2002. Pertanto, si è voluto, di fatto, derubricare il delitto di falso in bilan-

cio a un peccatuccio veniale, si è voluto trasformarlo da reato di pericolo a reato di danno.

Le pene sono risibili. Ecco la vergogna di questa modifica. Si ritorna alla modica quantità, per cui non vi è la punibilità se la variazione del bilancio non è superiore al cinque per cento e, rispetto al patrimonio netto, dell'uno per cento. Inoltre, si istituisce, sempre per la non punibilità, una franchigia del 10 per cento. Invito i colleghi a pensare cosa è il 10 per cento su capitali come quelli, ad esempio, della Fininvest o di Mediaset.

Questi non sono altro, riflettiamoci bene, che strumenti per accantonare fondi neri; si ritorna alla non procedibilità d'ufficio, ma solo su querela di parte; si introduce, così, anche un concetto strano di grave nocimento, basato sullo 0,1 per mille della popolazione dei risparmiatori danneggiati. Pensate così di garantire i risparmiatori, con norme risibili che non garantiscono alcuna punibilità per la delinquenza finanziaria? Io credo che voi vogliate mandare altri messaggi a quell'insieme di furbetti e di banchieri corrotti.

Passiamo ora alla riforma della Banca d'Italia: sbagliato il mandato rinnovabile, perché in questo modo si mette a repentaglio l'autonomia del governatore. Incarico di sette anni non rinnovabile: questa era la nostra proposta. La nomina del Governatore nel modo proposto in questo disegno di legge, nei fatti, rischia di essere solo un'indicazione dell'Esecutivo. Era ed è importante il coinvolgimento del Parlamento, con il parere delle Commissioni a maggioranza qualificata.

Pasticciata è anche, io credo, la parte sulla concorrenza. L'unico aspetto positivo è che finalmente avete accettato il concetto di collegialità.

In conclusione, noi esprimiamo un giudizio molto negativo, perché questa legge – non dimentichiamocelo – continua a definirsi nel titolo «per la tutela del risparmio», ma i risparmiatori del nostro Paese non saranno tutelati.

Avete rifiutato di introdurre la *class action*, avete rifiutato di introdurre il sistema di tutela preventiva dei risparmiatori; credo che si potrà tentare, magari, di ridare un riassetto al sistema dei controlli, ma purtroppo non credo che con questa legge riuscirete a garantire realmente i risparmiatori. Quando parlate di risparmio come bene da tutelare, evidentemente esprimete solo e unicamente una grande ipocrisia. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e del senatore Marino*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cambursano. Ne ha facoltà.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ho pochi minuti, ma vedo di concentrare tutte le mie osservazioni critiche.

Inizio subito con una molto pesante nei confronti del ministro Tremonti, che mi spiace non vedere stamane qui, per rispondere ad una falsità enorme da lui affermata in una recente trasmissione televisiva su RAI 3.

Il Ministro, riferendosi al testo approvato dal Senato, diceva: «L'opposizione ha barattato il salvacondotto del Governatore con l'inasprimento

delle pene sul falso in bilancio: di giorno fa una cosa e di notte un'altra!». È vero, signor ministro Tremonti, che lei ha raccontato a tutto il Paese per ormai cinque anni una falsità dietro l'altra, ma che coinvolga nelle sue falsità anche noi non lo accetteremo mai. Signor Ministro, glielo ricordo io come sono andate le cose.

L'11 settembre 2005 un ordine del giorno presentato dall'Unione chiedeva al Governo di verificare se sussistessero le condizioni che avevano reso possibile la nomina di Fazio e, in caso negativo, di comunicarlo al Consiglio superiore della Banca d'Italia, affinché valutasse le condizioni per procedere alla revoca del Governatore. Punto!

Perché non lo ha fatto, signor Ministro? Perché voleva tenere sotto scacco il Governatore e condizionarlo affinché avallasse il progetto politico-finanziario che aveva come obiettivo finale quello di cambiare il volto del capitalismo italiano. Progetto del quale, secondo Fiorani, sarebbe stata al corrente la Presidenza del Consiglio. Berlusconi, anzi, avrebbe in qualche modo sponsorizzato le scalate. Si legga, signor Ministro, i quotidiani di oggi e i settimanali usciti stamane e avrà la risposta. Ma lei la conosce già bene di suo!

Perché non ha risolto la vera causa della frode perpetrata nel tempo ai danni dei risparmiatori, il mostruoso conflitto di interessi tra banche e imprese? Imprenditori e immobilariisti che hanno trasferito sulle banche i propri debiti, da queste poi girati ai risparmiatori mediante l'emissione di *bond* fasulli; finanziari d'assalto che hanno cercato di raggiungere il controllo di banche con spericolate operazioni di aperture di credito presso la stessa banca da conquistare o presso banche a quest'ultima correlate; aperture di credito per fidi milionari in euro, quando operazioni del genere, di regola, richiedono mesi di attesa.

Perché non ha fatto nulla in questi anni, signor Ministro? Perché non ha voluto introdurre nel nostro ordinamento l'unico strumento utile per tutelare i risparmiatori defraudati, la *class action*? Dice di avere solo in mente il bene dei risparmiatori, ma in realtà risparmia le pene per chi si è macchiato di tanti falsi in bilancio! Terminate la legislatura come l'avete iniziata: nel segno della più coerente continuità.

Si cancellano le norme volute dal Senato che inasprivano un po' (troppo poco) le pene. Lei, signor Ministro, ripristina la legge vergogna del 2001, una legge di cui, come scrisse «The Economist», si vergognerebbero persino gli elettori di una repubblica delle banane.

Quattro sono le novità. Il falso in bilancio, da reato di pericolo diventa reato di danno: se non danneggia i soci non è più reato. Le pene massime scendono ancora, con la conseguenza, in base al combinato disposto con la legge ex Cirielli, di impedire le intercettazioni ed il carcere preventivo anche nelle ipotesi aggravate e di avvicinare ancora di più la prescrizione. Per le società non quotate il falso in bilancio è perseguibile solo su querela di parte. Proprio come ha dichiarato Piercamillo Davigo, perseguire il falso in bilancio su querela dell'azionista è come stabilire la perseguibilità del furto su querela del ladro. È poi totalmente depenalizzato il falso in bilancio presentato alle banche.

Signor Ministro, perché non ha imparato nulla dagli Stati Uniti dopo lo scandalo Enron e WorldCom? La Sarbanes-Oxley, che porta a venticinque anni di galera le pene per il falso in bilancio, è stata approvata in sei mesi. Glielo dico io perché: c'è ancora un processo in corso, quello per i diritti cinematografici e televisivi acquistati in America e rimbalzati da una società *offshore* all'altra per gonfiare i costi e frodare il fisco.

Lo sa, signor Ministro, che con questa legge l'ENEL potrebbe stornare ogni anno 191 milioni di euro, l'ENI 408, e che con 408 milioni di euro (800 miliardi di lire) potrà pagare tangenti a *go go*? Complimenti per questi grandi risultati! I risparmiatori italiani e le persone per bene ringraziano.

L'Italia, ancora una volta, grazie a voi si mette fuori dall'Europa e si autocolloca tra le repubbliche delle banane. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pasquini. Ne ha facoltà.

PASQUINI (*DS-U*). Signor Presidente, questa riforma rappresenta un passo avanti importante, ma tuttavia incompleto e, per molti aspetti, negativo, non solo per quello che non c'è; ricordo, infatti, in materia di *corporate governance*, i requisiti di indipendenza degli amministratori, il rapporto banca-impresa, lo statuto del risparmiatore, la *class action*, le sezioni specializzate dei tribunali in materia societaria, il risarcimento dei risparmiatori dei *tango bond*, inserito in finanziaria ma del tutto insoddisfacente. Il carattere negativo della riforma, però, è da attribuirsi anche a quello che surrettiziamente è stato introdotto modificando una decisione assunta all'unanimità dal Senato in prima lettura relativa al falso in bilancio.

In ordine ai contenuti più recenti del maxiemendamento del Governo, alle procedure di nomina del Governatore e alla sua durata in carica di sei anni, rinnovabile per altri sei, dobbiamo rilevare che tale procedura espone gli ultimi anni del primo mandato ai rischi di comportamenti non del tutto autonomi e indipendenti in vista di una possibile riconferma. Avremmo preferito una durata in carica di otto anni senza alcuna rielegibilità.

Abbiamo il timore che l'attuale impostazione, proposta del *Premier* avanzata al Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sancisca il ruolo determinante dell'Esecutivo e che finisca con il prevalere sul ruolo di garante del Presidente della Repubblica. Sarebbe stato preferibile prevedere un parere vincolante del Parlamento che decidesse con una maggioranza qualificata dei due terzi, come del resto avviene per le altre *Authority*, e ciò non ha provocato né paralisi né lottizzazioni, almeno fino ad ora.

Per quanto riguarda il Consiglio superiore, condividiamo la riduzione dei meccanismi e delle logiche di autoreferenzialità; pur tuttavia, non si può nascondere il dominio del Governatore sul Consiglio stesso, come dimostrato in questi ultimi mesi in cui detto organismo è rimasto inerte di fronte ai problemi che venivano emergendo.

La conseguenza che ne traggo è che, comunque, attraverso il Consiglio superiore, il Governatore potrà influire sulla nomina del proprio successore e in un eventuale procedimento di revoca, intervenendo a condizionare il parere che il Consiglio stesso dovrà esprimere al Presidente del Consiglio. L'autoreferenzialità al riguardo rimane quindi quasi intatta e andava, invece, profondamente modificata.

Per quanto attiene l'*Antitrust*, abbiamo sin dall'inizio sostenuto la vigilanza per funzioni: alla CONSOB la trasparenza; all'*Antitrust* la concorrenza, anche in materia bancaria; alla Banca d'Italia la stabilità, e cioè la sana e prudente gestione. La soluzione adottata, ossia di un regime di doppia autorizzazione in materia di concentrazioni e acquisizioni bancarie, è parziale e di difficile gestione.

Abbiamo, in un recente passato, constatato la scarsa disponibilità della Banca d'Italia a cooperare con la CONSOB, per fare un esempio, consentendo a tale Autorità l'accesso diretto alla banca dati. Ciò ci fa presagire che, non prevedendo un apposito organismo di coordinamento e cooperazione tra le varie autorità e norme precise di comportamento per quanto riguarda tali rapporti, tra le autorità del settore è difficile realizzare tale tipo di collaborazioni.

Vorrei trattare, infine, due ultime questioni. Le esigenze di riforma ci fanno mettere il dito sulla piaga delle distorsioni che hanno fatto deragliare l'Istituto dai binari della propria tradizione di forte presidio dell'economia e della finanza del Paese.

Ogni progetto di riforma da parte del legislatore – volto a riportare la Banca d'Italia sui binari che le sono propri, e cioè di una istituzione salda, di fermi principi, di grande autorità morale, prestigio e competenza, poiché fa parte di una tradizione di oltre cento anni di storia del nostro Paese – deve comunque essere finalizzato alla piena valorizzazione di quel grande patrimonio di energie, competenze e professionalità di cui il nostro Paese ha grande bisogno, e a riportare quindi la Banca d'Italia al proprio inestimabile ruolo.

Il processo non è, pertanto, alla Banca d'Italia, ammesso che di un processo si tratti, ma a quei fenomeni degenerativi che sono il frutto di un modello di *governance* e anche di incapacità di adattamento dei massimi vertici della Banca ad un mercato finanziario e creditizio sempre più globale, competitivo e trasparente.

Tale riforma, per dare ancor più piena autorevolezza e prestigio alla Banca d'Italia, avrebbe dovuto essere approvata con una larga maggioranza: ce n'erano tutte le condizioni, e non si vengano ad accampare problemi di necessità e d'urgenza, perché vi era la nostra piena disponibilità a discutere la questione in tempi brevi, anzi brevissimi. Il Governo, con un'assoluta insensibilità di fronte al raggiungimento di tale obiettivo, ha imposto, invece, la depenalizzazione del falso in bilancio, che riporta alla situazione del 2002 e ci impedisce di votare a favore del provvedimento.

Anche questa è l'ennesima dimostrazione di una destra incapace, di fronte al superiore obiettivo del bene del Paese, di ricercare le conver-

genze più ampie di fronte ai nodi strutturali che ci troviamo ad affrontare. Questo credo sia da respingere nei fatti e nei comportamenti. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Marino*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grillo. Ne ha facoltà.

GRILLO (*FI*). Signor Presidente, per economia del dibattito, chiedo di poter consegnare agli atti il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Eufemi.

EUFEMI, *relatore*. Signor Presidente, gli interventi che abbiamo ascoltato stamattina sono stati già pronunciati ieri sera nelle Commissioni riunite. Abbiamo replicato sufficientemente e abbondantemente; si tratterebbe di una ripetizione e quindi mi astengo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Semeraro.

SEMERARO, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra che le questioni siano state ampiamente trattate. D'altra parte, ritengo debbano essere confermati lo spirito innovativo e la tempestività con cui, con questo provvedimento, s'interviene sulle evoluzioni sociali che abbiamo vissuto in quest'ultimo periodo, per cui va dato atto al Governo e alla maggioranza di una pronta risposta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro Tremonti. Ne ha facoltà.

TREMONTI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Governo, pongo la questione di fiducia sull'approvazione degli articoli 19 e 30, così come modificati dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prendiamo atto di questa dichiarazione del Governo.

Do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti trasmessi,

nel presupposto che l'articolo 19, comma 10, sia attuato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che lo schema di regolamento ivi previsto sia trasmesso, per il parere, alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge n. 468 del 1978,

nel presupposto inoltre che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa dotarsi delle elevate professionalità necessarie per

espletare le valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato di cui all'articolo 19, comma 12, a valere delle risorse allo scopo previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

nel presupposto che all'istituzione e al funzionamento della Commissione di cui all'articolo 30, comma 3, si faccia fronte senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo, nonché sulle relative proposte emendative».

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Avverto che gli unici articoli modificati dalla Camera dei deputati sono l'articolo 9, l'articolo 19 e l'articolo 30.

All'articolo 9 non sono stati presentati emendamenti.

Metto pertanto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Dichiaro aperta la discussione congiunta sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione degli articoli 19 e 30.

È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, non è un caso che il Governo ponga la questione di fiducia su questi due articoli, giacché sono evidenti i contrasti e le contraddizioni determinatesi all'interno della maggioranza e del Governo sulla tormentata e disadorna vicenda della Banca d'Italia.

Durante l'intero corso di questa legislatura abbiamo posto la questione della necessità di assicurare collegialità e trasparenza allo stesso direttorio interno della Banca d'Italia e, sin dall'inizio, abbiamo rilevato la necessità di eliminare quella norma assurda per cui l'incarico del Governatore restava sostanzialmente privo di limite temporale. Sin dall'inizio della legislatura – ripeto – abbiamo presentato un disegno di legge per cui il mandato senza limite temporale veniva ridotto ad un quinquennio con possibilità di rinnovo per un altro quinquennio.

L'altra questione che andava risolta e che non è stata risolta riguarda l'assetto giuridico e proprietario della Banca d'Italia. Originariamente, il Governo aveva provato a statizzare addirittura le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, nel senso che la norma recitava: «La maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia è detenuta dallo Stato. La restante parte delle quote può essere detenuta esclusivamente da altri enti pubblici». Questa norma, che in sostanza prevedeva la statizzazione delle quote, risulta praticamente soppressa.

Noi, invece, abbiamo proposto una strada diversa perché sin dall'epoca dello Statuto della Banca d'Italia, risalente al 1936, fu evitata la statizzazione e fu evitato che fosse il Ministero del tesoro a detenere le quote

di partecipazione in quanto questo avrebbe creato ingerenze ineludibili e inevitabili tra controllore e controllato, tra detentore delle quote di partecipazione e Banca d'Italia. Sto parlando del 1936.

Si dirà che le banche che detengono le quote di partecipazione sono ormai soggetti di diritto privato. È vero, ma allora cosa fare tra la statizzazione e, invece, lo *status quo* attuale? Ecco perché noi ci siamo sforzati di indicare una via diversa, che era quella di attribuire alle fondazioni le quote di partecipazione già detenute dagli istituti di credito di diritto pubblico, in quanto le fondazioni, pur essendo soggetti di diritto comune, sono espressione di poteri locali pubblici.

Al riguardo, c'è stata tutta una serie di proposte, compresa quella avanzata dal presidente Dini e dal senatore D'Amico in base alla quale si proponeva che fosse la stessa Banca d'Italia a rilevare le quote di partecipazione appartenenti alle banche. Il Governo ha scelto, invece, un'altra via: rinviare, entro l'arco di un triennio, la possibilità di rivedere l'assetto giuridico-proprietario.

C'è, poi, la questione che ci sta più a cuore: questo Governo ha iniziato con la depenalizzazione del falso in bilancio – una depenalizzazione di fatto – e chiude la sua esperienza governativa affossando quanto era stato fatto al Senato, riducendo il sistema sanzionatorio per quanto riguarda il falso in bilancio.

Signor Presidente, alla luce dello scandalo Enron, negli Stati Uniti d'America, lo ripeto, si è andati verso un inasprimento del sistema sanzionatorio a tutela dei risparmiatori.

PRESIDENTE. Senatore Marino, la prego di concludere.

MARINO (*Misto-Com*). Da noi, al contrario, il provvedimento ritorna al Senato riducendo e ammorbidendo le sanzioni per il reato di falso in bilancio. Ciò è assolutamente inaccettabile per noi ed è questa la ragione per cui i Comunisti Italiani negheranno la fiducia al Governo su questo provvedimento e in particolare, alla luce di tutto quanto già detto in precedenza, in ragione dei contenuti di questi due articoli.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maconi. Ne ha facoltà. Prego tutti i colleghi di rispettare i tempi.

MACONI (*DS-U*). Signor Presidente, il collega Semeraro ha lodato la tempestività e la velocità di reazione del Governo a questo problema; temo che ci sia un qualche cosa di ironico in ciò perché, in realtà, arriviamo tardi e male. Arriviamo tardi perché – è appena il caso di ricordarlo – di questo provvedimento si cominciò a parlare all'incirca due anni fa, allorquando il Paese fu investito dagli scandali della Parmalat e della Cirio, i quali misero fortemente in discussione l'equilibrio del Paese e soprattutto la fiducia dei risparmiatori nel sistema finanziario. Venne in quell'occasione alla luce tutta l'inefficienza dell'intero sistema di con-

trollo e di vigilanza preposto a garantire la trasparenza e i diritti dei risparmiatori.

Da ciò nacque l'esigenza di un provvedimento che tempestivamente affrontasse la situazione. Noi dell'opposizione demmo un'ampia disponibilità, cominciando la discussione alla Camera con un intento, come si dice, *bipartisan*, al fine di arrivare tempestivamente e velocemente all'approvazione di un testo efficace che garantisse la realizzazione degli obiettivi che ci eravamo preposti.

Quel percorso fu interrotto perché da parte del Governo venne meno la volontà riformatrice; la discussione cominciò ad impastoiarsi sulle norme relative al falso in bilancio e sullo scontro con la Banca d'Italia.

Pertanto, la tempestività e l'urgenza di cui vi era necessità vennero meno e noi ponemmo anche delle questioni di merito riguardanti il riordino complessivo dei controlli all'interno delle imprese; la revisione del sistema delle *Authority*, con una loro riduzione e semplificazione e con una maggiore divisione delle loro competenze per funzioni e non più per soggetti; una riforma profonda della Banca d'Italia, sia per quanto riguarda i criteri di nomina e di revoca, sia, soprattutto, per quanto riguarda la scadenza dei termini.

Prevedevamo anche forti tutele per i risparmiatori, un sistema di cui il nostro Paese è privo, quali lo Statuto dei diritti del consumatore e l'introduzione della *class action* per dare strumenti di difesa; prevedevamo un sistema di risarcimento per i cittadini incappati in vere e proprie truffe.

Nulla di tutto questo è stato fatto. Se avessimo operato come negli Stati Uniti in termini di efficienza e velocità, probabilmente al nostro Paese avremmo evitato i numerosi guai che sono venuti alla luce, come la commistione del nuovo sistema della banche con quello delle imprese; il forte decadimento dell'autorità della Banca d'Italia, che deve essere preservata come un bene prezioso, che ha portato alle tardive e non piacevoli dimissioni del suo Governatore; l'emergere di fenomeni poco chiari, come quello che ha visto coinvolta la Banca di Lodi.

Si tratta di fenomeni che evidenziano la persistente mancanza di un sistema di controllo efficace e l'esistenza di un clima di confusione nel quale si mette tutto sullo stesso piano, per cui le truffe della Popolare Italiana sono catalogate allo stesso modo della scalata dell'Unipol alla BNL: si può avere al riguardo un giudizio di merito, che va sicuramente riconosciuto dal punto di vista delle forme e dei contenuti, ma si tratta di una questione assolutamente diversa.

Il fatto di non aver varato quella riforma in tempi brevi e con urgenza, come era necessario, al fine di lanciare ai nostri risparmiatori un segnale forte di cambiamento, di discontinuità, di recupero di fiducia e credibilità, ci ha portato molti guai ed ci ha fatto correre il rischio di travolgere nel discredito una istituzione importante come la Banca d'Italia.

Ora arriviamo all'epilogo. Ci arriva un testo pasticciato e confuso che non affronta alla radice i veri problemi. Rimane una sorta di indeterminazione nell'ambito dei compiti dell'*Authority*. Il concerto previsto nel testo tra l'*Antitrust* e la Banca d'Italia per quanto riguarda la concorrenza ri-

schia di essere fonte di confusione e sovrapposizione di competenze. I criteri previsti di nomina, revoca e durata del mandato del Governatore della Banca d'Italia e del suo direttorio sono del tutto insoddisfacenti.

A mio giudizio, il fatto di avere escluso il ruolo del Parlamento con il pronunciamento di una maggioranza qualificata per l'espressione di un parere vincolante sulla nomina del Governatore è stato un errore che rischia di indebolire l'autorevolezza della nomina del Governatore, soprattutto a seguito di vicende come quelle che abbiamo alle spalle, che ci hanno segnato in maniera molto pesante.

Per quanto riguarda la durata del mandato del Governatore, avevamo indicato un'alternativa, un termine più lungo di otto anni, ma non rinnovabile, perché riteniamo che un Governatore sottoposto ad una valutazione per prorogare il suo incarico è sicuramente meno forte, meno autonomo e quindi meno autorevole nei confronti del potere politico e degli organi stessi della Banca d'Italia. Non condividiamo neanche quanto previsto in merito allo stesso potere di nomina, in quanto il ruolo del Parlamento viene svilito.

In conclusione, abbiamo di fronte un provvedimento tardivo, che non ha dato quei segnali di cambiamento e di forte discontinuità che il Paese si aspettava, che non affronta una riforma autentica del complesso del sistema di vigilanza e di controllo per ripristinare la fiducia dei consumatori. Ci arriviamo con un voto di fiducia che non è necessario, perché l'opposizione ha dimostrato un atteggiamento responsabile e assolutamente non ostruzionistico.

La fiducia è richiesta soprattutto per imbrigliare la maggioranza e perché si aveva una certa paura, come hanno già ricordato altri colleghi; il falso in bilancio è stato sostanzialmente depenalizzato. La fiducia, quindi, ha lo scopo di imbrigliare e far passare senza rischi la depenalizzazione del falso in bilancio.

Purtroppo siamo di fronte all'ennesimo brutto segnale per il Paese. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-Com e Verdi-Un).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallone. Ne ha facoltà.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, intervengo sul disegno di legge in esame per ribadire la nostra contrarietà a questo atto così importante, che introduce elementi di novità come le procedure di nomina del Governatore e degli organi della Banca d'Italia, la distribuzione delle funzioni tra questa e le Autorità, l'equilibrio complessivo del sistema rappresentativo, propriamente un terreno sul quale misurare la bontà di tale orientamento.

Avete vanificato la possibilità di intervenire in maniera incisiva ed efficace un'altra volta, un po' per la necessità di tappare la bocca al disegno interno alla maggioranza, un po' per blindare il vergognoso ripiegamento sul falso in bilancio e, molto più, per riaffermare una linea strategica che ha connotato tutta la vostra azione nel corso della legislatura.

Si dice: meglio una legge imperfetta che nessuna legge. Francamente avremmo preferito una buona legge, in grado di fornire molto di più di quello che vi accingete ad approvare: risposte strutturali alla tutela dei risparmiatori e all'organizzazione della tutela del risparmio in generale.

Il provvedimento in esame, infine, non contiene, come pure sarebbe necessario, disposizioni di diretta tutela dei risparmiatori. Cosa succede al direttore della banca che taglieggia forzatamente il risparmiatore? Cosa succede al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori dei conti? Avete previsto che non si proceda neanche d'ufficio. Si è dunque indebolita proprio la posizione dei risparmiatori.

Signor Presidente, proprio sui risparmiatori e su quello che sta avvenendo alla Banca Popolare di Lodi, voglio ricordare che nel marzo 2005 ho presentato un'interrogazione circostanziata su quello che avveniva alla Banca Popolare di Lodi, e non solo in quella banca. A tutt'oggi non ho ricevuto nessuna risposta dal Governo, eppure c'erano tutti gli elementi che oggi compaiono nell'inchiesta: elementi circostanziati sulle condizioni che venivano imposte ai risparmiatori.

E allora, signor Presidente, perché ci lamentiamo quando la magistratura interviene sulla supplenza, sull'incapacità del Governo, delle forze politiche, di intervenire con le proprie regole? Perché ci lamentiamo, dal momento che il Governo sapeva cosa avveniva nella Banca Popolare di Lodi e in molte altre banche? Perché il Governo non è intervenuto, così come veniva richiesto, con le ispezioni, sollecitando la Banca d'Italia a esercitare il suo ruolo ispettivo? Tutto ciò non è avvenuto.

Oggi noi approviamo, voi approverete attraverso la fiducia questo atto importante, ma non potete dire che state garantendo i cittadini. Non si può dire che si garantisce il consumatore: non è vero!

Ma che Paese è questo, signor Presidente, se coloro che lavorano tutti i giorni, si sacrificano, riescono a risparmiare quei pochi quattrini e non hanno la garanzia dal sistema, dallo Stato, dal Governo, sulla tutela dei propri risparmi e consentiamo ad alcuni soggetti di fare tutto ciò che vogliono, incuranti delle normative e dei controlli? Che Paese è se tutti i cittadini, che naturalmente contribuiscono al benessere di questo Paese, non hanno nessuna garanzia? Vale per tutti i servizi, ma vale soprattutto per il credito e per le garanzie che neanche questa legge riesce a dare.

Credo che questo atteggiamento sia scandaloso. Dovreste e dovremmo interrogarci sul nostro ruolo, se cioè il nostro ruolo sia davvero quello di garantire i cittadini o invece quello di garantire alcuni soggetti che ormai, mi pare, con sempre più evidenza, compaiono sulle pagine dei giornali.

Credo che la finalità avrebbe dovuto essere questa, ma non lo è. Ecco perché voteremo contro questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo DS-U)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Passigli. Ne ha facoltà.

* PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgerò alcune osservazioni in merito a questo provvedimento: la prima è che questo provvedimento arriva con grande ritardo rispetto all'esigenza di approvare una legge a tutela del risparmio. Il ritardo è stato motivato dalla riluttanza del Governo ad affrontare due aspetti: le norme relative alla nomina del governatore e le norme relative al falso in bilancio.

Per molto tempo il Governo ha insistito sulla sua impossibilità di intervenire per revocare il mandato del Governatore in carica, e ciò sino al momento in cui la situazione ha reso necessarie ed improcrastinabili le sue dimissioni; sino al momento in cui la situazione si è deteriorata oltre ogni limite di accettabilità. Ancora una volta è stata la magistratura a svolgere un ruolo di supplenza ed a consentire un ricambio al vertice di Banca d'Italia.

Il Governo ha fatto poi quello che avrebbe potuto far fin dall'inizio, e cioè portare in Aula il provvedimento sulla tutela del risparmio ed inserire nel provvedimento norme che consentano una diversa modalità di nomina e di revoca del Governatore. In altre parole, il Governo avrebbe potuto, accettando uno dei tanti emendamenti presentati mesi fa dall'opposizione o presentando le norme che oggi presenta, risolvere il problema del vertice della Banca d'Italia senza far perdere al Paese credibilità, come invece purtroppo è accaduto, sulla scena internazionale.

Il dibattito odierno evidenzia un colpevole ritardo da parte del Governo, ritardo oggi sanato, ma proprio le odierne proposte sono la dimostrazione che tali norme potevano e dovevano essere varate prima. Il governare richiede misure tempestive oltre che adeguate: possiamo adesso discutere se queste misure al nostro esame siano adeguate, ma sicuramente sono intempestive, giungono in ritardo, hanno fatto esplodere una crisi che poteva essere mesi fa evitata o comunque ridimensionata. Il Paese, insomma, paga un prezzo per le inadempienze e l'incapacità del Governo di agire.

Ho detto che le misure proposte dal Governo sono intempestive.

Potremmo chiederci se si tratta di misure adeguate. È vero che esse seguono prassi in vigore anche in altri Paesi. Perciò, non mi scandalizzo affatto che l'iniziativa per la nomina del Governatore parta dall'Esecutivo: avviene in altri Paesi. L'importante sarebbe stato che il processo prevedesse un ruolo anche di altre istituzioni – ad esempio, il Parlamento e la Presidenza della Repubblica – tali da assicurare che la nomina non sia del Governo, e quindi di parte. Se avessimo previsto un parere vincolante, espresso a maggioranza qualificata delle Commissioni parlamentari, avremmo rafforzato l'autonomia e l'indipendenza di Banca d'Italia.

Il non averlo previsto è un altro punto debole del provvedimento. È debole non tanto che il provvedimento di nomina del Governatore nasca nell'Esecutivo, quanto che questa nomina non sia poi sottoposta ad un parere vincolante delle Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata avrebbe infatti consentito di affermare che la nomina sarebbe stata consensuale, al di sopra delle parti, e ciò avrebbe rafforzato la figura del Governatore e la sua autonomia.

Prevedere che un Governatore possa essere confermato nel suo ruolo, non elimina la possibilità di effettiva autonomia da parte del Governatore. Abbiamo avuto governatori molto autorevoli che sono stati in carica per dodici o quindici anni; stabilire un limite invalicabile di sei, sette o otto anni, risponderebbe certo alle esigenze immediate dell'oggi, ma nel futuro avrebbe potuto avere degli aspetti anche negativi. Non è perciò su questo punto che criticiamo il Governo, ma sul non avere previsto che le Commissioni parlamentari debbano esprimersi a maggioranza qualificata.

In conclusione, devo fare un riferimento anche alle norme sul falso in bilancio, norme che erano state già corrette dal Senato in misura non perfettamente adeguata, ma comunque nella prospettiva di colpire il falso in bilancio per quello che esso è, cioè un reato che crea nocimento all'intera comunità finanziaria nazionale, ai nostri mercati finanziari sul piano internazionale, e quindi alla credibilità del Paese. Averlo riscritto in modo da abbassare tutti i limiti, al raggiungimento dei quali scattano più severe procedure di accertamento delle infrazioni e di applicazione delle pene, significa rendere questo reato perseguibile solo nei casi più macroscopici, e significa consentire la permanenza di una vasta area di reati finanziari che rende i nostri mercati non affidabili per la comunità degli investitori istituzionali internazionali.

È una colpa grave che il Governo si assume: al riparo di situazioni in atto di carattere generale si stabiliscono ancora una volta misure di carattere particolare, che ancora una volta toccano processi che coinvolgono il Presidente del Consiglio. Per queste ragioni non voteremo la fiducia al Governo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morando. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi della maggioranza, tre mesi fa in quest'Aula abbiamo avanzato quattro precise proposte.

Innanzitutto, vi abbiamo proposto di convocare il Consiglio dei ministri per affermare formalmente che erano venute meno le condizioni per le quali il Governo *pro tempore* aveva espresso il suo parere favorevole alla nomina di Antonio Fazio a Governatore della Banca d'Italia e per chiedere al Consiglio superiore della Banca d'Italia, in conseguenza di quel giudizio, di riunirsi per avviare la procedura di revoca del Governatore.

In secondo luogo, vi abbiamo proposto di prevedere la collegialità delle decisioni di Banca d'Italia. Vi abbiamo poi proposto di trasferire la competenza in materia di tutela della concorrenza nel mercato del credito da Banca d'Italia all'autorità *Antitrust*. Infine, vi abbiamo proposto – se ne ricorderà la sottosegretario Armosino – di rimandare ad altra fase la soluzione del problema esistente, ma obiettivamente non prioritario, dell'assetto proprietario di Banca d'Italia. Si tratta di quattro precise proposte avanzate formalmente in questa sede non più di tre mesi fa.

Ho visto che il ministro Tremonti, approfittando del fatto che in Italia non c'è nulla di più segreto di quello che avviene nelle Aule del Parlamento e del fatto che per la debole politica italiana conta soltanto ciò che si dice nei *talk-show* televisivi e non ciò che si fa in Parlamento, tenta ora di confondere le carte, inventandosi scambi mai avvenuti tra severità delle norme sul falso in bilancio che avremmo «ottenuto» durante la precedente lettura del Senato e la benevolenza, addirittura il salvacondotto, nei confronti del Governatore, ripeto, scambi naturalmente mai avvenuti.

Ma resta agli atti, signor Presidente, che tre mesi fa Governo e maggioranza su ciascuna di quelle proposte hanno risposto esattamente così: no alla convocazione del Consiglio dei ministri, cioè no all'approvazione in questa sede dell'ordine del giorno che proponeva che quella riunione si tenesse; no alla norma relativa alla collegialità delle decisioni di Banca d'Italia; no al trasferimento della competenza sulla concorrenza e sul mercato del credito all'*Antitrust*; sì subito, immediatamente, al trasferimento della proprietà di Banca d'Italia dalle banche private allo Stato. Così avete risposto alle quattro precise proposte che abbiamo avanzato in questa sede facendo il nostro mestiere di parlamentari.

Ed eccoci qua, signori del Governo, tre mesi dopo. In primo luogo, martedì scorso avrebbe dovuto tenersi il Consiglio dei ministri per fare esattamente, signor Presidente, quello che era previsto dall'ordine del giorno respinto dal Governo e dalla maggioranza in questa sede tre mesi fa. Tanto era efficace quell'ordine del giorno e tanto sarebbe stata efficace per risolvere il problema del Governatore di Banca d'Italia la strada che vi avevamo proposto in quella sede, che il Governatore di Banca d'Italia ha preceduto la riunione del Consiglio dei ministri con le sue dimissioni. Quelle dimissioni non sono spiegabili in altro modo nella giornata in cui sono avvenute, se non con il fatto che il Governo si era deciso, tre mesi dopo, a fare quello che noi gli proponemmo di fare tre mesi prima. E forse l'agonia e il discredito di questi tre mesi, l'iniziativa in sede comunitaria che ha portato ad una procedura d'infrazione nei confronti del nostro Paese, ce li saremmo potuti evitare, signor Presidente, se tre mesi fa ci aveste dato ascolto.

In secondo luogo, adesso ci troviamo ad esaminare un testo che prevede la collegialità delle decisioni di Banca d'Italia.

In terzo luogo, siamo ad esaminare un testo che prevede il trasferimento della competenza sulla concorrenza all'*Antitrust*.

In quarto luogo, siamo ad esaminare un testo che rinvia il trasferimento delle quote di proprietà in capo attualmente alle banche ad altri soggetti, pubblici o non pubblici.

Sono passati, cioè, tre mesi e avete, esattamente, punto per punto, affrontato le quattro questioni che qualche mese prima vi eravate rifiutati, con grave danno per il Paese – lo sottolineo – non per questa maggioranza o per questa opposizione, di esaminare.

Allora, colleghi della maggioranza, dovrete avere la dignità di chiedervi: ma che cosa è cambiato da allora? Come mai quattro proposte respinte tre mesi fa adesso vengono, in misura più o meno soddisfacente,

sostanzialmente accolte? Cosa è successo? Da allora ad oggi non è accaduto assolutamente nulla che possa aver avuto effettivo rilievo per la politica, cioè per le decisioni che in questa sede e nella sede del Governo dovrebbero essere assunte.

Certo, ci sono stati (cari colleghi, lo so, i giornali li leggo anch'io) sviluppi di cronaca nera, quelli sì che ci sono stati, numerosissimi. Sono questi sviluppi le novità che vi hanno indotto al mutamento di atteggiamento? Ma, se è così (e purtroppo, colleghi della maggioranza e del Governo, è davvero, tragicamente così), non lamentatevi, per favore, delle invasioni di campo, dell'attività di supplenza; qui le invasioni di campo, l'attività di supplenza, le toghe politicizzate non c'entrano assolutamente nulla.

È emerso un enorme problema politico, ci si è trovati di fronte a milioni e milioni di risparmiatori truffati in maniera ignobile, ma avete dovuto aspettare che si aggiungesse il milione di truffati di BPL per fare quello che si riteneva normale che la politica facesse per dare una risposta a quella domanda. E così via su tutte le questioni aperte; avete dovuto attendere sviluppi di cronaca giudiziaria e di cronaca nera per fare in modo che la politica si ergesse e tentasse di fare la sua parte.

Certo, oggi potete chiederci perché non registriamo i passi avanti che avete compiuto. È vero, qualche passo avanti lo avete fatto, ma il ritardo nel farlo pesa su di voi come una responsabilità gravissima per le conseguenze che ha provocato sulla situazione e la credibilità del Paese.

Non si tratta di qualcuno che invade il campo della politica; è la politica ad essere miserevolmente debole sotto la vostra direzione ed è assolutamente per rafforzare l'autorità della politica che bisogna lavorare se vogliamo veramente risolvere il problema del rapporto di fiducia tra politica e Paese, che si è drammaticamente aperto ed approfondito proprio nella fase di esplosione di questi scandali. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Michellini. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Amico. Ne ha facoltà.

* D'AMICO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, altri colleghi sono intervenuti sulla delicata questione del falso in bilancio e non ripeterò il nostro giudizio in merito. Io stesso, nel precedente passaggio parlamentare, mi sono soffermato su alcune incongruenze della parte civilistica del disegno di legge in esame e non ritornerò sul punto. Tratterò invece i contenuti dell'articolo 19, relativo alla Banca d'Italia, e di uno specifico comma dell'articolo 30, soffermandomi su alcune questioni alle quali mi sembra non stiamo prestando sufficiente attenzione.

In merito al riordino della Banca d'Italia, condividiamo innanzitutto la scelta di prevedere una collegialità delle decisioni. Riteniamo infatti che sarebbe improprio mantenere decisioni di carattere monocratico, anche perché la loro trasparenza viene garantita solo da un procedimento collegiale dell'esercizio del potere decisionale.

Tuttavia, non comprendiamo perché, nel momento in cui si afferma la collegialità delle decisioni, è statuita nel provvedimento in esame la presenza di un collegio imperfetto, composto cioè da un numero pari di membri. Ci sarebbe sembrato più opportuno, una volta messa mano alla questione della collegialità, prevedere un collegio di numero dispari che per sua natura funziona meglio, portando quindi a cinque il numero dei componenti del direttorio della Banca d'Italia.

Condividiamo la previsione di apporre un termine per la durata in carica non solo del Governatore ma anche degli altri membri del direttorio; tuttavia, come è stato già sostenuto, preferiremmo un termine più lungo e non rinnovabile. La rinnovabilità, infatti, mette in discussione l'indipendenza dell'organo di cui stiamo parlando.

A tal proposito, vorrei precisare che l'emendamento 19.106, a mia firma, è stato inserito, per puro errore, nel fascicolo degli emendamenti. Esso è puro frutto del capriccio di un *computer*. Ricordo di averlo ritirato ieri in Commissione ma lo ritrovo nuovamente stampato. Non condividendo affatto i suoi contenuti, confermo il suo ritiro.

Con riferimento ai requisiti di nomina del Governatore della Banca d'Italia, come è noto, avremmo preferito un coinvolgimento del Parlamento ma siamo favorevoli alla chiara assunzione di una responsabilità politica nella nomina, così come avviene nella gran parte dei Paesi europei. Tuttavia, ci sembra grave che non siano stati previsti i requisiti di professionalità che deve avere colui che è chiamato a ricoprire la carica. Avremmo preferito una norma che li esplicitasse.

Affronto ora una questione che, a mio parere, non è stata sufficientemente sottolineata. Nell'articolo 19 si prevede che in base allo Statuto della Banca vengano attribuite al Consiglio superiore funzioni di vigilanza e di controllo all'interno dell'organismo. Si disegna così uno strano organo, al tempo stesso di amministrazione e di controllo. Già questo, di per sé, non aiuta a far chiarezza; per di più, nella situazione attuale il Consiglio superiore è espressione della proprietà della Banca che, a sua volta, è in larga misura rappresentata da soggetti da essa vigilati. Tutto ciò acuisce il problema, da molte parti sottolineato, relativo alla possibile emergenza di un conflitto di interessi tra controllore e controllati.

Nella prospettiva forse opportunamente un po' oscura disegnata dall'emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia relativa alla futura proprietà della Banca, questa potrebbe finire nelle mani del Ministero del tesoro – l'attuale formulazione del testo lascia spazio a varie interpretazioni – e in questo modo si acuirebbe il problema già sollevato, con proprio parere, dalla Banca centrale europea relativo al potenziale conflitto tra l'interesse a salvaguardare il patrimonio della Banca e le decisioni che assumerebbe in quella sede un Tesoro azionista che è il beneficiario degli utili della stessa Banca. Ritengo che su tale questione sia necessario prima o poi intervenire.

Riguardo al problema delle competenze in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito, credo che sulla stampa si sia fatta confusione. La soluzione prevista nel provvedimento in esame è estrema perché

toglie alla Banca d'Italia, organo di vigilanza sul sistema finanziario, qualunque competenza in materia di tutela della concorrenza.

È una soluzione estrema. Non mi soffermo oltre perché giustamente il Presidente mi richiama al rispetto dei tempi, ma almeno, volendo adottare tale soluzione estrema – penso che sarebbe opportuno, comunque, mantenere un parere dell'organo di vigilanza – si sarebbe dovuto disciplinare, come credo bisognerà fare, il trasferimento delle dotazioni strumentali e organiche della Banca d'Italia incaricate di tali funzioni all'autorità *Antitrust*.

Da ultimo, l'articolo 30, comma 3, ha istituito una Commissione per la tutela del risparmio. La formula «tutela del risparmio» è quella dell'articolo 47 della Costituzione.

Abbiamo presente la amplissima dottrina prodotta sulla natura di organo di rilevanza costituzionale della Banca d'Italia, in quanto incaricata della tutela del risparmio. In virtù di tale articolo, la funzione costituzionale della tutela del risparmio sarebbe assicurata in via generale dal Governo. Ho presente la prudenza con la quale tale norma un po' strana è stata scritta: non sono previste risorse, ma che le funzioni di tale Commissione vengano disciplinate con un regolamento che non ha natura di regolamento di delegificazione, e quindi non potrebbe stravolgere fino in fondo l'ordinamento attuale. Credo, però, che tale norma sia potenzialmente pericolosa: mi auguro che il Governo, cogliendo la prudenza utilizzata nella scrittura di essa, eviti di attivare tale Commissione, perché sconvolgerebbe, senza un sufficiente dibattito, l'impianto complessivo dell'ordinamento italiano, con riferimento all'attuazione dell'articolo 47 della Costituzione.

Per tutti i suddetti motivi, credo che il testo su tali punti comporti alcuni passi in avanti ma, purtroppo, nonostante il tempo impiegato per scriverlo, richieda alcuni interventi di aggiustamento. Chi avrà la responsabilità di governare nella prossima legislatura dovrà di nuovo mettere mano alla materia. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione congiunta sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione degli articoli 19 e 30.

Ha facoltà di parlare in replica il rappresentante del Governo.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, mi limiterò a richiamare quanto già esposto dai relatori nel loro intervento, e quindi le ragioni che hanno indotto tale modifica degli articoli 19 e 30 del disegno di legge in titolo, che sono adesso all'esame di quest'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 19 del disegno di legge n. 3328-B, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, sarò breve perché sono già intervenuto in discussione generale. Annuncio il voto contrario dei Comunisti Italiani all'approvazione di questo provvedimento, che è carente per molti aspetti e delude senz'altro le aspettative dei risparmiatori, dopo lungo, lunghissimo tempo.

Un testo inaccettabile per molti versi ma, soprattutto, perché alla Camera è stato modificato *in peius* il sistema sanzionatorio, per cui, addirittura, la depenalizzazione del falso in bilancio, che è stata la bandiera di questo Governo sin dall'inizio della legislatura, viene ulteriormente aggravata.

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, pur essendo il tema del disegno di legge in esame la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, il dibattito degli ultimi giorni si è concentrato soprattutto sulla nomina del nuovo Governatore della Banca d'Italia.

In realtà l'esigenza di una nuova disciplina prendeva le mosse dagli scandali finanziari Cirio e Parmalat; si dovevano rassicurare milioni di risparmiatori italiani e i tanti investitori istituzionali; gli investitori italiani, soprattutto ora che si va creando un sistema pensionistico integrativo, in parte modellato sulla prassi anglosassone dei fondi pensionistici, e i tanti investitori esteri che scelgono il Paese in cui investire, soprattutto secondo il livello delle garanzie che il sistema finanziario può loro assicurare.

Ora si è arrivati al testo finale, approvato a ridosso di nuovi scandali finanziari, che hanno visto la politica assistere passivamente e la magistratura protagonista di una nuova stagione giudiziaria. I risparmiatori non hanno lo strumento della *class action*, fondamentale garanzia nei Paesi anglosassoni che l'opposizione aveva chiesto a gran voce.

Il falso in bilancio è un reato solo a garanzia dei soci e non dei risparmiatori, dimenticando che, ad esempio, i soci di Parmalat erano nella grande maggioranza gli stessi titolari delle obbligazioni Parmalat, cioè quelli più penalizzati da quel *crack* finanziario.

I grandi imputati negli scandali finanziari italiani, ad esempio in quello della Parmalat, non erano dei geni della finanza; era gente spregiudicata che semplicemente falsificando carte intestate, comunicazioni agli enti di vigilanza e documenti di bilancio, faceva figurare situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie assai più floride di quelle reali delle aziende.

Questa nuova legge non dà quelle garanzie necessarie ai risparmiatori. Il regime del falso in bilancio rimane assolutamente inefficace. Viene istituita una commissione per la tutela del risparmio di nomina governativa della quale non sono specificate le funzioni e che rischia di accentuare l'interferenza politica nel controllo dei mercati finanziari, laddove andava invece mostrato ai mercati un deciso passo indietro della politica.

Il nuovo Governatore – che può essere nominato solo perché il vecchio se ne è andato, con regole che, a nostro avviso, potevano essere migliori – dovrà allora intervenire fortemente a favore della concorrenza.

Le azioni memorabili dei «furbetti del quartierino» non devono però far dimenticare o nascondere le profonde debolezze del capitalismo italiano. Vedremo come la magistratura e gli organi di vigilanza si esprimeranno su quello che sembra un perfido intreccio di interessi tra politica e banche. Inoltre, si mostra ora evidente la necessità di estendere al sistema cooperativo le regole di trasparenza previste per le altre società.

Allora ci si deve chiedere se i risparmiatori italiani saranno più tutelati da questa legge. La risposta è negativa.

Per questo motivo i Popolari-Udeur voteranno contro questa legge e contro questa fiducia.

MICHELINI (*Aut.*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI (*Aut.*). Signor Presidente, stiamo legiferando in materia di risparmio e di mercati finanziari sotto l'incalzare degli eventi, peraltro con una procedura di fiducia posta dal Governo quando la magistratura ha già cominciato a fare chiarezza nell'intreccio tra banche, politica ed affari e il Governatore della Banca d'Italia si è dimesso dall'incarico.

Legiferiamo in queste condizioni – si dice – per riacquistare credibilità nell'opinione pubblica degli altri Paesi, ma c'è da chiedersi se così facendo non peggioriamo la nostra situazione. Sì, perché è ben difficile non constatare come il Governo di questo nostro Paese non sia stato in grado di affrontare quelli che la stessa opinione pubblica considera scandali finanziari nel momento in cui essi si sono consumati; e sono trascorsi ormai tre anni.

Si interviene ora in maniera affrettata per obiettivi inevitabilmente condizionati dagli eventi solo perché la magistratura ha disvelato le condizioni nelle quali BPI ha tentato la scalata ad Antonveneta e, comunque, come la stessa banca è stata gestita. Eppure, negli anni passati motivi per riflettere sul perché di molti scandali finanziari ve ne sono stati. Pensiamo ai casi Cirio, Parmalat e ai *bond* argentini. Su di essi chi ne aveva il dovere, e dunque il Governo, non ha promosso indagini puntuali.

Il Governo si è reso latitante, quasi il caso non investisse l'interesse nazionale. Non ha considerato poi i disegni di legge che anche noi abbiamo presentato su questi casi, in particolare sui *bond* argentini e quindi su di essi è calato il silenzio sotto il quale si è consumato il dramma di

centinaia di migliaia di risparmiatori. Eppure, se il Governo fosse stato presente e avesse affrontato con forza ciascuno di questi casi, mettendosi dalla parte non delle *lobby*, ma dei risparmiatori, avremmo la possibilità di sapere perché e come il nostro sistema bancario ha potuto permettere che si verificassero fatti tanto gravi.

Questi casi dovevano essere un campanello d'allarme sull'idoneità delle regole che presiedono alla gestione del risparmio e potevano dare la spinta per riformare il sistema creditizio, di certo inadeguato a governare un mercato come quello finanziario e che mette in discussione lo stesso sistema bancario. Questo per non dire dell'inadeguatezza della Banca d'Italia ad affrontare i propri compiti di controllo e di vigilanza nel nuovo scenario che si è venuto a creare anche a seguito dell'istituzione dell'euro.

Il Governo interviene ora in una condizione resa drammatica dagli eventi e lo fa riproponendo un disegno di legge frutto di assemblaggio di numerosi disegni di legge anche di iniziativa parlamentare e già approvati dall'Aula, nonché con la presentazione di emendamenti per la Banca d'Italia sui quali chiede la fiducia.

Dunque, un disegno di legge che non ha avuto il nostro consenso perché ritenuto insufficiente rispetto alle regole da conferire alla gestione dei mercati finanziari e un emendamento che riforma la Banca d'Italia in maniera molto ambigua con riguardo alla proprietà dell'Istituto e immotivata per quanto riguarda il depotenziamento del ruolo del Governatore nell'esercizio di funzione avente rilevanza sia interna che esterna alla Banca.

Approvando questo provvedimento, il Governo e la maggioranza penseranno di essersi messi il cuore in pace ma così non sarà perché nessuno dei nodi di sistema è stato sciolto. Le nostre banche saranno sempre più fragili, il mercato finanziario si troverà senza regole finalizzate ad obiettivi di progetto ed i risparmiatori, i piccoli risparmiatori, continueranno a portare le loro fatiche al patrimonio dei più ricchi.

Ciò che anima questo provvedimento è uno spirito riparatore e non certo un'attenzione morale, soltanto dalla quale può derivare quella progettualità che conferisce competitività al nostro sistema creditizio.

È per tale ragione che non daremo la fiducia al Governo e non voteremo il provvedimento (*Applausi dei senatori Marino, Viviani e De Petris*).

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). L'Unione non voterà la fiducia a questo Governo e, ovviamente, voterà, nel merito, contro il provvedimento in esame.

Si arriva oggi, addirittura attraverso l'apposizione della fiducia, a licenziare un provvedimento in modo tardivo solo dopo, signor Presidente e colleghi (ripeto: solo dopo), l'intervento della magistratura.

Ancora una volta bisogna osservare – questo è quanto è all’attenzione di tutti i cittadini e dell’opinione pubblica – che la politica, e in questo caso il Governo e la maggioranza, intervengono quasi all’epilogo finale. Dopo gli scandali finanziari Parmalat, ancora prima, Cirio e gli altri, bisognava rendersi conto che era necessario intervenire rapidamente perché era evidente a tutti che era saltata completamente l’intera catena dei controlli.

La Commissione di indagine aveva messo in evidenza i dati sconcertanti di un sistema finanziario che non solo provocava nei fatti generiche distorsioni, ma finiva addirittura per consentire l’utilizzazione delle banche per finalità criminose. I risparmiatori sono stati truffati; si è arrivati al punto che i piccoli risparmiatori, i cittadini, non possono più fidarsi dell’estratto conto della propria banca.

Era evidente a tutti, quindi, che bisognava intervenire: i buchi nel sistema dei controlli e nelle regole erano chiari ed evidenti, ma per due anni è andata avanti una pantomima che ha portato la Camera e il Senato a rimpallarsi il disegno di legge per la tutela del risparmio. Ciò soprattutto – ripeto quello che ho già detto durante la discussione generale – allo scopo, neanche tanto velato, di continuare a proteggere il governatore Fazio, le cui responsabilità erano diventate via via più evidenti, fino ai fatti di quest’estate.

Vi era, poi, il motivo, chiaro e preciso (e che il Governo oggi ha svelato con l’emendamento sul falso in bilancio), di tentare in tutti i modi di restaurare la legge vergogna sul falso in bilancio.

Si è dovuti arrivare agli arresti; si è dovuti arrivare quasi all’epilogo finale, per quanto riguarda la vicenda del governatore Fazio, che alla fine, tardivamente, ha dato le sue dimissioni, perché il Governo prendesse finalmente in esame la possibilità di mettere mano al sistema di governo della Banca d’Italia.

Non so se oggi sarà possibile – lo spero per il bene del Paese – ricostruire una credibilità della Banca d’Italia; certo, arriviamo in modo raffazzonato ad approvare la legge.

Per quanto riguarda l’articolo relativo al nuovo assetto della Banca d’Italia e al sistema di nomina del Governatore, signor Presidente, non possiamo passare da una monarchia assoluta (neanche costituzionale) al pericolo che il Governatore possa essere addirittura influenzato dall’Esecutivo per la sua rielezione. Per questo motivo, proprio nelle attuali condizioni, credo fosse assolutamente giusto e sacrosanto, per l’indipendenza e l’autonomia necessarie al Governatore, prevedere un mandato più lungo, magari di sei o sette anni, come da noi proposto, ma assolutamente non rinnovabile. Era poi opportuno il coinvolgimento del Parlamento attraverso una maggioranza qualificata nelle Commissioni.

Chiamate pomposamente il disegno di legge al nostro esame «tutela del risparmio». Mi chiedo come potranno sentirsi garantiti i cittadini con questo provvedimento e come potranno i risparmiatori riacquistare fiducia nel sistema con l’emendamento su cui avete chiesto nuovamente la fiducia, che è un fatto davvero grave.

La restaurazione della legge vergogna sul falso in bilancio è veramente grave e lede la fiducia dei risparmiatori. Evidentemente era il vostro scopo. Il lupo – con tutto il rispetto per questo animale – perde il pelo, ma non il vizio. Avete derubricato il reato di falso in bilancio nei confronti della collettività del Paese, ed è grave, ad un reato con pene assolutamente risibili: da reato di pericolo a reato di danno, e quindi a poco più di un peccato veniale.

Avete voluto ripristinare la querela di parte. Mi dovete spiegare quando mai sarà il socio di maggioranza a presentarla. Ricordo che i soci di minoranza spesso non sono a conoscenza – come tutti sappiamo bene – di quanto accade all'interno delle società e delle banche. Vorrei sapere come il semplice cittadino risparmiatore potrà far valere i suoi interessi, dal momento che non avete voluto accettare la tutela preventiva del risparmio introducendo la *class action*, l'unico strumento usato nei Paesi anglosassoni che garantisce davvero i risparmiatori.

Avete ripristinato la modica quantità, e quindi la punibilità fino ad un certo punto. Tramite quel 5 per cento, quell'1 per cento, quella franchigia del 10 per cento, date, in realtà, il via libera alla costituzione di fondi neri. Capisco che si avvicinano la campagna elettorale e le elezioni, ma questo è quanto sta effettivamente accadendo.

Esprimiamo, quindi, un giudizio assolutamente negativo. Evidentemente, con questo restauro del falso in bilancio lo scopo a cui volevate arrivare era lanciare nuovamente un messaggio, ma non di rassicurazione ai mercati finanziari e ai cittadini, bensì un messaggio, neanche troppo oscuro, agli amici del «quartierino».

Signor Presidente, colleghi, ancora una volta si è persa l'occasione per restituire dignità e tutela al risparmio e soprattutto credibilità al Paese. Per questo motivo, noi, che vogliamo continuare a batterci per la difesa dei diritti dei risparmiatori, voteremo contro la fiducia al Governo e contro il provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un e dei senatori Battafarano e Marino*).

FRANCO Paolo (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (LP). Signor Presidente, con questa dichiarazione di voto la Lega Nord esprime il proprio compiacimento per come, attraverso gli emendamenti presentati dal Governo e per come è stato approvato dalla Camera dei deputati, si è concluso l'iter legislativo del disegno di legge sul risparmio.

Finalmente, verrebbe da dire, perché sono giuste le osservazioni dei colleghi quando dicono che questo provvedimento, così com'è, doveva essere emanato nel tempo più breve possibile; si è dovuto attendere, invece, l'aggravarsi della situazione sotto il profilo delle responsabilità finanziarie. Per carità, sarebbe stato maggior merito di questa maggioranza e di questo Governo averlo fatto prima che la situazione degenerasse nei termini che

abbiamo sotto gli occhi tutti in questi giorni; l'importante, tuttavia, è che sia stato portato a compimento.

A nostro avviso, le soluzioni da ultimo adottate, non solo il mandato a termine – che penso fosse unanimemente condiviso – ma anche le norme sulla concorrenza bancaria e la divisione e la concomitanza di alcuni poteri fra *Antitrust* e Banca d'Italia, insieme ad altre norme introdotte nel disegno di legge sul risparmio, chiudono il cerchio e disegnano finalmente una normativa più precisa.

Certo, si sarebbe potuto farlo prima ma, comunque, anche altri avrebbero potuto procedere in questo senso, perché la questione dei *bond* argentini, ad esempio, non è così recente come le ultimissime vicende della Banca Popolare Italiana, e poteva – ripeto – essere affrontata anche nella precedente legislatura.

Se è importante che questo disegno di legge venga così formulato, perché darà una risposta più precisa ai nostri risparmiatori, comunque due considerazioni vanno fatte, una in merito alle vicende dei risparmiatori ed una in merito alla questione che è dietro questo disegno di legge che, se vogliamo, possiamo chiamare morale.

Per quanto riguarda i risparmiatori, è evidente che l'*iter* parlamentare di questo disegno di legge non ha dato molta fiducia al mercato. Credo comunque che con la nuova normativa questo possa essere fatto e la fiducia possa maturare. Indubbiamente il risparmiatore, in questi anni, si è sentito non solo truffato dalle condizioni internazionali e nazionali nelle quali è stato, purtroppo, in maniera inopinata, inserito da millantatori, da persone che hanno violato la legge in ogni modo, ma si è sentito anche non tutelato dalle forze politiche con interventi decisi.

Adesso, ripeto, il problema è stato risolto. Non è giusto, comunque, svilire il lavoro e il risultato di questo disegno di legge solamente a fronte di una questione di carattere politico (per carità, posso comprendere che la questione di fiducia non possa essere votata da parte delle opposizioni) o di carattere generale relativa alla sua efficacia, solo perché è stato fatto adesso e non, magari, un anno fa.

Effettivamente, come abbiamo riscontrato nella discussione generale, c'erano delle divergenze anche all'interno della maggioranza; comunque, mi permetto di rilevare divergenze notevoli sulle soluzioni da adottare anche nell'ambito delle opposizioni. Era un problema che la politica, il Parlamento non sembrava in grado di risolvere; ben venga, quindi, se è riuscito a farlo.

L'altro accenno che volevo fare è sulla questione morale, senza avere la pretesa di dare alcun giudizio esaustivo del termine, perché il nostro Paese, anche in questa occasione, ha mostrato gravi lacune. Non credo che mai nessuna legge che venga applicata riuscirà a superare alcuni vuoti che si sono creati negli anni nel nostro Paese. Infatti, in questi giorni non si parla solamente della Banca d'Italia e del sistema bancario, della concorrenza, di Parmalat, di *bond* argentini o altro. Purtroppo altre vicende, quali quelle riguardanti un'importante associazione come la Confcommercio, ci lasciano molto perplessi.

Ciò significa che dietro a questi fatti vi è una perdita di valori, di onestà, assolutamente posposta in maniera – permettetemi – quasi volgare agli interessi di parte o addirittura ad interessi assolutamente ed esclusivamente personali. Su tali questioni si è introdotto poi un argomento che tentava – le indagini sono tuttora in corso – di far cadere in questa rete anche la politica o alcuni politici, in maniera estremamente futile e sbagliata, per conti correnti o acquisti fatti con fidi concessi da alcune banche.

È giusta l'attenzione, come è stato rilevato da più parti, ma mi sembra addirittura che queste cointeressenze – chiamiamole così – vadano a colpire diverse parti politiche a destra e a sinistra. È giusto, pertanto, che si presti attenzione a questi aspetti e che si diano comunque le notizie, in attesa che la magistratura prosegua nel suo lavoro. Tuttavia, se vi è una questione morale, essa va affrontata, ma non può partire da quei presupposti assolutamente vaghi o scandalistici che appaiono sulla stampa.

È questa una questione altrettanto importante, altrimenti il Paese (malgrado questa legge, che condivido in gran parte) potrebbe continuare a smarrire gli indirizzi per i quali si introducono norme che controllano un settore così delicato come quello del risparmio. In particolare, il voto di fiducia va oltre la semplice fiducia data al Governo in fine legislatura su un provvedimento di questo tipo. Per quanto riguarda la Lega Nord, è piuttosto un voto di fiducia e di apprezzamento per un testo che ha davvero modificato profondamente ed integralmente la legislazione italiana nel settore del controllo del sistema bancario e finanziario.

Non basta. Altre considerazioni possono essere fatte: alcuni colleghi hanno parlato prima dell'appropriazione indebita del denaro su conti correnti bancari, appropriazione assolutamente illegale, da quanto risulta dalle prime indagini. Tuttavia, per altri versi, vi è già stato in passato chi si è introdotto, in maniera veloce e repentina, nei conti correnti italiani per, chiamiamoli così, «prelievi forzosi». Sono due vicende totalmente diverse, per carità, però, i conti correnti, cioè il sistema delle realtà finanziarie in disponibilità di tutti i risparmiatori andrebbe comunque protetto non solamente da chi li deruba, come pare sia stato fatto recentemente, ma anche da chi, con imposizioni estemporanee ed impossibili sotto il profilo etico o politico, secondo me, lo ha fatto in passato. I conti dovrebbero cioè essere intangibili, protetti da tutti e comunque in qualsiasi circostanza.

Evidentemente il lavoro da effettuare in futuro per correggere questa norma al fine di migliorarla dovrà partire senz'altro dal presupposto di garantire comunque e sempre la tutela dei risparmiatori. Dobbiamo ricordarci di questi aspetti. (*Applausi dal Gruppo LP e del senatore Cantoni*).

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, sottosegretario Armosino, onorevoli colleghi, siamo chiamati all'ultimo, decisivo passaggio parlamentare

sull'attesa riforma del risparmio e dei mercati finanziari; un atto conclusivo rilevante della legislatura che completa il quadro di riforme del sistema.

Presidenza del vice presidente MORO (ore 12)

(Segue EUFEMI). Si apre una fase nuova, di difesa piena del risparmio, in coerenza con i principi costituzionali. Nonostante le difficoltà di trovare un punto di equilibrio su scelte difficili, questa maggioranza realizza una importante riforma offrendo risposte chiare ed inequivocabili. Oggi aggiungiamo un secondo fondamentale pilastro alla efficace normativa sul *market abuse* da troppi dimenticata.

Con incisivi interventi sul diritto finanziario, si creano le condizioni per affrontare le nuove sfide della competizione internazionale, si rafforzano le difese per la democrazia, recuperando le condizioni di una più forte fiducia nel sistema finanziario e nel suo funzionamento.

L'UDC rivolge un sentito apprezzamento al governatore Antonio Fazio per il suo nobile gesto, per il suo senso di responsabilità istituzionale, che ha caratterizzato una vita intera dedicata alla Banca d'Italia nella ristrutturazione del sistema bancario, nella costruzione dell'Unione monetaria europea, nelle scelte di fondo dell'economia, ma soprattutto per il suo impegno in una stagione, sia politica che economica, difficili della vita del Paese. Siamo certi che saprà superare il delicato momento con forza d'animo e potrà ancora offrire la sua esperienza al servizio del Paese.

Rivendichiamo con orgoglio il ruolo del Senato su questa riforma che non può essere offuscato dagli ultimi passaggi condizionati da vicende estranee al Parlamento. Abbiamo sempre privilegiato il rigoroso rispetto delle regole evitando dannose ferite, né da parte nostra dobbiamo sottacere alcune criticità e alcune preoccupazioni.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al sistema di vigilanza sul settore creditizio impongono qualche riflessione sul modello proposto. Non può sfuggire ad alcuno che la Banca d'Italia subirà trasformazioni profonde, si appresta a divenire un'*Authority* indipendente, equiparabile alle altre previste dal nostro ordinamento. Essa perde il carattere di specialità che ne aveva storicamente definito le funzioni e che aveva garantito un altissimo contributo all'economia italiana.

Le nuove procedure di nomina del Governatore, la motivazione degli atti, la collegialità delle decisioni, la trasparenza e ricorribilità degli atti, la modifica delle competenze in materia di concorrenza bancaria ne modificano ampiamente il profilo istituzionale. Tutto ciò in un equilibrio che tiene conto degli orientamenti dell'Unione. Sono stati accolti i nostri rilievi sull'assetto proprietario di Banca d'Italia evitando espropri sulle quote dei partecipanti.

A ciò bisogna aggiungere un'osservazione sui profili squisitamente parlamentari. Viene superata la Commissione di vigilanza sull'Istituto di emissione, non c'è alcun coinvolgimento del Parlamento sulle procedure di nomina del Governatore, non è previsto un impegno diretto della Commissione per la tutela del risparmio, istituita dal nuovo articolo 30 del disegno di legge.

In sostanza, occorre prendere atto, anche sulla scorta della reiterata richiesta di deliberazione con voto di fiducia, di un ruolo certamente minoritario del Parlamento, eppure sull'intera vicenda, sia con l'indagine conoscitiva, sia con l'esame del disegno di legge, in più occasioni era sembrato che il ruolo delle Assemblee fosse valutato per il peso e il prestigio che debbono avere.

E veniamo a ciò che deve essere adeguatamente lumeggiato.

Questa riforma contiene numerosi e rilevanti profili che rispondono all'esigenza di superare le difficoltà nate con gli scandali finanziari interni ed internazionali: si afferma una cultura dei controlli con adeguati rafforzamenti per meglio tutelare il risparmio e i risparmiatori; la *governance* societaria, dando maggior peso agli azionisti di minoranza; è stata inspirata la disciplina delle società *off-shore* e dei paradisi fiscali per assicurare più trasparenza; è stata disciplinata la normativa delle *stock options* per recuperare *standard* etici fondati sulla trasparenza e sull'integrità dei *manager*; sono stati garantiti e tutelati i risparmiatori sulla circolazione dei prodotti finanziari, sui loro contenuti e sui rischi relativi, con maggiore trasparenza degli stessi a difesa e tutela del risparmio, soprattutto nella canalizzazione delle risorse finanziarie legate al TFR, a difesa degli investimenti soprattutto delle giovani generazioni; è stata modificata la disciplina delle società di revisione, puntando sulla qualità e sulla responsabilità; è stata garantita la pluralità delle autorità di vigilanza, valorizzando le loro specificità; sono stati complessivamente rafforzati i presidi a tutela degli investitori e dei risparmiatori, con regole, procedure e controlli più razionali ed efficaci.

L'impianto sanzionatorio è stato modificato dalla Camera. Ne prendiamo atto. Avremmo preferito una scelta diversa, anche se siamo consapevoli della scelta forte operata con le misure sul *market abuse*, da noi fortemente volute e che si inquadrano nell'insieme delle misure di contrasto a comportamenti illeciti.

L'opposizione si è trincerata su questo aspetto marginale della legge, trascurando che ogni severità si scontra con i benefici premiali della legge Gozzini che, con eccessivi sistemi premiali, vanifica ogni certezza delle pene anche per reati gravissimi.

Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, nulla è perfetto; una buona legge può non essere sufficiente per impedire comportamenti illeciti. Ai tanti distratti ricordo che, nonostante e successivamente alla legge Sarbanes-Oxley, approvata negli Stati Uniti e tante volte richiamata in quest'Aula, si è registrato lo scandalo della Hollinger International.

Nostro compito è allora creare buone regole, intervenendo sul diritto del mercato finanziario, per rendere difficili e contrastare i comportamenti illeciti.

Abbiamo fortemente voluto questa riforma. Essa segna una svolta. Vederla realizzata e resa operativa, oggi, è per noi motivo di grande soddisfazione. Si realizza un forte obiettivo della maggioranza e del Governo. Il Parlamento ha svolto un ruolo decisivo su punti fondamentali della riforma: abbiamo voluto dare risposte concrete alle attese dei mercati finanziari e dei risparmiatori, ricreando una più forte fiducia nei cittadini risparmiatori perché essa, con un forte adeguamento delle regole in un sistema aperto e globalizzato, diviene una determinante della crescita economica.

Per queste ragioni e con forte senso di responsabilità, esprimo il convinto voto favorevole del Gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e di centro sulle fiducie richieste dal Governo sulla riforma del risparmio e dei mercati finanziari, che abbiamo portato avanti con costanza e determinazione guardando esclusivamente agli interessi del Paese. (*Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Pedrizzi. Congratulazioni.*)

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la vicenda di questo provvedimento è singolare e per alcuni versi sconcertante. Ci sono voluti due anni di gestazione, che sono troppi anche per il nostro sistema di bicameralismo perfetto. Dopo il clamore degli scandali Cirio e Parmalat, il provvedimento si è arenato per le divisioni all'interno della maggioranza che hanno prodotto anche il cambio del Ministro dell'economia. Alla fine si è perso il vero obiettivo, che era la tutela del risparmiatore.

Ricordo che nel frattempo, alla fine di settembre, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il Codice del consumo, a cui manca ancora proprio un capitolo: non si parla in quel Codice di un particolare consumatore, che è il risparmiatore, il quale è consumatore, appunto, di prodotti finanziari.

Ebbene, nonostante la forte richiesta di tutela dei risparmiatori, il Governo e la maggioranza non hanno sentito il dovere di accelerare il provvedimento. L'accelerazione si è avuta soltanto ora, perché nel frattempo è esploso l'ultimo scandalo che ha turbato il mercato finanziario. È stata la magistratura che ha costretto il Governo a muoversi e c'è stato il forte richiamo di Bruxelles sui problemi sollevati dal ruolo di Bankitalia.

La politica, ancora una volta, è andata a rimorchio della magistratura, lascio immaginare con quale credibilità per le istituzioni politiche; e ancora una volta il risparmiatore, che reclamava giuste risposte, è rimasto in seconda fila, nell'ombra.

Così, il provvedimento in esame è diventato lo strumento per costringere il Governatore alle dimissioni e per derubricare nuovamente il falso

in bilancio a peccato veniale, punibile solo su querela di parte e con pene del tutto incongrue rispetto alla devastazione che si è compiuta della credibilità del Paese prodotta dagli ultimi scandali finanziari, tutti riconducibili – voglio ricordarlo – a falsificazioni contabili dei bilanci.

Ebbene, a fronte della domanda del risparmiatore, non è stata affrontata con decisione la tutela di questo soggetto debole, che è e rimane tale, attraverso la definizione dei confini tra banche ed imprese e la definizione trasparente del prodotto finanziario, o riconducendo in capo a chi offre il prodotto la responsabilità della bontà del prodotto stesso.

Anziché introdurre la forte deterrenza della *class action* a difesa della pluralità dei risparmiatori e definire in modo puntuale un Codice del risparmiatore per ricondurre a parità di opportunità i soggetti del rapporto contrattuale tra offerta e domanda dei prodotti finanziari, si è colta invece l'opportunità del provvedimento per produrre ancora una volta una norma *ad personam*, com'è senza dubbio la derubricazione del falso in bilancio, correggendo in negativo l'impostazione data al problema dagli stessi senatori della maggioranza che avevano convenuto con noi circa la necessità di rendere più seria e credibile la punibilità del reato di falso in bilancio.

Voglio ricordare che siete voi, senatori della maggioranza, ad essere sconfessati dal vostro Governo, che vi costringe a modificare quelle stesse norme che liberamente avevate convenuto di introdurre sotto il ricatto del voto di fiducia che è contro di voi e non già contro noi dell'opposizione. Qui sta chiaramente il perché non si sia giunti ad un'intesa *bipartisan*, come da più parti richiesto. Tale intesa non si è voluta perché l'obiettivo era quello di arrivare ad un voto di fiducia su un'intesa di maggioranza che depenalizzasse nuovamente il falso in bilancio. Mi chiedo quali siano i processi che attendono questa norma; di sicuro ci saranno.

Quale messaggio si dà al risparmiatore che ha visto volatilizzarsi i propri investimenti in conseguenza delle spericolate scorrerie sui bilanci di alcune società? Quale messaggio si dà a chi chiede giustizia, quando in questo modo si prevedono nuove e pericolose impunità? A questo punto bisogna fare un'amara considerazione. Il nostro Paese sta vivendo un passaggio difficile e delicato della sua storia. La parola «declino» è stata più volte evocata, ma per superare questa fase non basta esorcizzarla. Ad un Paese stanco e privo di speranze vanno indicate mete raggiungibili con una nuova stagione di comportamenti virtuosi, proprio per superare questo declino.

A questa meta non si giunge senza una nuova eticità nei comportamenti sia pubblici che privati, come pure il Presidente della Repubblica ha ricordato, senza una nuova solidarietà improntata alla riscoperta dei valori della legalità. Ecco perché ritengo dannosa la depenalizzazione del falso in bilancio prevista: rappresenta la presa d'atto di un'irrimediabile ed incorreggibile propensione alla furbizia e all'illegalità dei nostri operatori economici e finanziari, a cui nessuno vuole porre rimedio. Colleghi, si rischia di aggiungere al declino economico un ben più grave declino etico e morale!

C'è ancora un altro motivo per cui non si è raggiunta l'intesa con l'opposizione: non si è voluto prevedere un modo ampiamente condiviso per affrontare il nodo della riforma di Banca d'Italia.

Si giunge ora, un po' tardivamente, sotto l'incalzare dei fatti e sotto la spinta dell'Europa, ad una riforma che in parte anche noi condividiamo, ma che poteva essere meglio scritta e certamente meglio coordinata.

Diciamo di sì al mandato a termine del Governatore, ma di no alla possibilità del suo rinnovo, perché indebolisce la sua autorevolezza ed indipendenza.

Diciamo di sì alla collegialità delle decisioni, ma sulle procedure di nomina, fatto salvo il ruolo del Capo dello Stato, tutto e troppo in mano al Governo, senza alcun ruolo del Parlamento. Proprio per questo si capisce perché Berlusconi non abbia voluto l'intesa *bipartisan*, perché ritiene che l'affare della nomina del Governatore sia di sua assoluta pertinenza.

Ciò è ben strano perché, rispetto all'auspicata uscita di scena del vecchio Governatore, lo stesso Berlusconi aveva richiesto, dopo avere dichiarato l'impotenza del Governo, il ruolo del Parlamento. Ma ormai, raggiunto lo scopo, dopo essersi liberato dell'ingombrante presenza del vecchio Governatore, rivendica a sé ed al suo Esecutivo la nomina del nuovo, dimostrando ancora una volta la sua scarsa attenzione alle prerogative del Parlamento ed alla necessità di un forte coinvolgimento di più ampie maggioranze del Parlamento per le scelte che attengono ai profili più alti delle nostre istituzioni di garanzia.

Occorre quindi chiedersi se tale provvedimento risponda ancora all'obiettivo originario di tutela del risparmiatore. Ritengo di dover rispondere di no. Il risparmiatore si è trovato solo di fronte alle vicende Cirio e Parmalat, si è trovato solo di fronte al mercato non ben regolato dei prodotti finanziari, che ha consentito la commercializzazione – non dimentichiamolo – di *bond* spazzatura. Si tratta di un rischio, appunto, che può esservi anche per l'avvenire.

E non basta certo a darvi una risposta l'introduzione della Commissione per la tutela del risparmio che, nel migliore dei casi, risulta essere una foglia di fico introdotta per coprire la vergogna di un provvedimento che rischia di essere tutto meno che la tutela del risparmio, e che nel peggiore dei casi potrebbe divenire in embrione una nuova *Authority*, appunto *un'Authority* per il risparmio, quando tutti hanno detto che non ve n'era bisogno, perché occorre far funzionare bene quelle che già vi sono, senza infoltirne ancora la foresta che, essendo appunto foresta, potrebbe finire per oscurare la retta via da seguire per chi vuole avventurarsi sul cammino del risparmio.

Un provvedimento, quindi, del tutto insufficiente. Il risparmiatore chiede ancora tutela, reclama solidarietà nella propria solitudine. Rispondendo a tale appello, il Gruppo della Margherita non può che annunciare il proprio voto contrario. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni*).

MUGNAI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale nella sua interezza voterà con convinzione la fiducia sul provvedimento in esame, nella consapevolezza di avere contribuito a munire il Paese di un efficace strumento normativo per la tutela del risparmio e la disciplina di mercati finanziari.

Il testo che ci accingiamo ad approvare, arricchito dalle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, rappresenta, al di là di ogni strumentale polemica, una concreta ed equilibrata risposta a quelle ormai improcrastinabili esigenze di chiarezza, certezza e trasparenza dell'intero settore, rese ancor più impellenti dai drammatici eventi degli ultimi anni, che hanno profondamente scosso l'opinione pubblica, determinando, oltre che gravissimi danni a carico di migliaia di risparmiatori, un generale clima di sfiducia e di incertezza.

Il disegno di legge in via di approvazione – lo ricordo ancora una volta – contiene numerosi e rilevanti profili che rispondono all'esigenza di superare le difficoltà nate con gli scandali finanziari: la *governance* societaria è stata modificata, dando maggior peso agli azionisti di minoranza; i controlli interni alle società sono stati rafforzati; è stata inasprita la disciplina delle società *off shore*; è stata disciplinata la normativa delle *stock options*; è stata garantita maggiore trasparenza sulla vendita dei prodotti finanziari con obbligo di prospetto; è stata modificata la disciplina delle società di revisione; è stata garantita la pluralità delle Autorità di vigilanza su comparti specifici. Ed in tal senso si colloca virtuosamente la riforma stessa della Banca d'Italia, finalizzata a restituire all'Istituto centrale un ruolo più consono ai tempi ed alle sue alte funzioni, il cui corretto esercizio rappresenta la prima e migliore garanzia di funzionamento dell'intero sistema.

Nessun dubbio, infine, per quanto attiene alla riscrittura degli articoli 2621 e 2622 del codice civile. Al di là degli apocalittici e strumentali scenari evocati suggestivamente dall'opposizione, vengono introdotti in una materia di natura squisitamente privatistica due fondamentali principi di diritto.

È il diretto interessato quale eventuale danneggiato a doversi attivare nella tutela dei propri interessi affinché si proceda contro i responsabili, e solamente laddove un effettivo danno si sia verificato, facendo così una volta per tutte giustizia di quella innumerevole serie di vicende processuali delle quali l'opposizione non può non avere consapevolezza perché sono pari alla quasi totalità dei processi in materia, che hanno intasato i nostri tribunali e che hanno avuto ed hanno come sfortunati protagonisti migliaia di piccoli imprenditori che troppo spesso finiscono per essere processualmente vittime di meri contrasti tra opinioni contrastanti di consulenti sui criteri di relazione di un bilancio, senza che in realtà alcun danno si stato effettivamente arrecato alla società o ai soci, ovvero a terzi, né tanto meno all'Erario, che ad ogni buon conto sui profili di carattere elusivo ha con-

servato e conserva in relazione ai medesimi tutte le proprie facoltà di azione.

Forte quindi di questa convinzione, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà la fiducia al Governo sul provvedimento, con uno speciale ringraziamento finale ai relatori, ed in particolare al collega di Gruppo Giuseppe Semeraro per il grande e determinante impegno profuso nel corso dell'*iter* di approvazione della legge. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Gubetti*).

TURCI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (*DS-U*). Signor Presidente, mi domandavo ieri sera in Commissione, mentre esaminavamo il nuovo testo della legge sul risparmio relativo a Banca d'Italia, quanti mesi fossero passati dall'ultimo voto che abbiamo effettuato in quest'Aula.

Abbiamo votato esattamente l'11 ottobre un testo e una logica politica diametralmente opposti a quelli che oggi la maggioranza si appresta a votare. Non sembrano passati due mesi, ma un'intera epoca storica. La iattanza, la sicurezza con cui la maggioranza, dominata in qualche modo da quello che definimmo «il partito degli amici di Fazio», respinse ogni cambiamento reale della Banca d'Italia sono svanite come neve al sole.

Le punte di diamante del partito del Governatore ora tacciono, anche perché hanno altre preoccupazioni. Quel Governatore che, in un delirio di onnipotenza si era costruito in Parlamento un partito personale, se n'è dovuto andare, travolto dai suoi errori politici e dall'insostenibilità di amicizie inammissibili.

Perché è avvenuta questa svolta? Dobbiamo domandarcelo e darci una risposta onesta. Questa svolta è avvenuta perché è intervenuta la magistratura. Può piacere o meno, ma questa svolta è avvenuta perché è intervenuta la magistratura a sbloccare una situazione di stallo, di blocco di potere tra una Banca d'Italia impegolata in affari illeciti e una maggioranza e un Governo incapaci di dire basta e di reagire davvero allo spolpamento di milioni di risparmiatori.

Cosicché, quando il marcio supera gli argini ammissibili, qualche procura si mette all'opera, l'opinione pubblica esplode e il Governo si muove. È una situazione per la politica, per il Parlamento e per noi che svolgiamo attività politica quotidianamente, umiliante e sconcertante. Ma attenzione, non la risolveremo rompendo il termometro, bensì rimuovendo le ragioni o alcune delle ragioni della malattia e della febbre.

Dico che non la risolveremo rompendo il termometro perché ieri sera, in un discorso anche impegnativo, il collega Castagnetti difendeva il nuovo testo relativo al falso in bilancio affermando che in questo modo finalmente sarà possibile disarmare le procure. Ma attenzione, disarmando le procure romperemmo il termometro, ma la febbre resterebbe e forse crescerebbe ulteriormente.

Diamo atto comunque al ministro Tremonti di aver recuperato, almeno in parte, alcune delle sue proposte iniziali, anche se due mesi fa, quando quelle stesse proposte furono avanzate, almeno in senso generale nella loro logica, dall'opposizione in quest'Aula, il ministro Tremonti abbozzò di fronte alle resistenze della sua maggioranza. Si potrebbe dire meglio tardi che mai. Così, nonostante le incertezze che ancora qualche giorno fa il presidente del Consiglio Berlusconi proclamava circa la possibilità di rimuovere il Governatore della Banca d'Italia, il Governo e la maggioranza hanno preso atto che il Governatore può essere rimosso; per fortuna il Governatore ha deciso di anticipare di qualche settimana quello che sarebbe stato l'esito inevitabile di questa legge che la maggioranza si appresta ad approvare.

Certo, non ci convince del tutto la soluzione trovata. Comprendiamo l'urgenza di procedere alla nomina del nuovo Governatore, che ci auguriamo sia all'altezza dei compiti che l'aspettano. Credo, però, che una formulazione della nomina del Governatore che prevedesse un passaggio parlamentare sarebbe stata più adeguata, anche se questo passaggio parlamentare non l'avremmo chiesto e non lo chiederemo per la nomina del direttorio, perché riconosciamo il rischio di una spartizione politica in tale passaggio. Tuttavia, nella nomina di un incarico singolo, di una sola persona, appunto, quale quella del Governatore, un equilibrio tra le esigenze, i punti di vista della maggioranza e del Governo e dell'opposizione può ritenersi giusto e giustificato.

L'altro aspetto che non ci convince in questo cambiamento di procedure di nomina è la possibilità della durata del mandato di sei anni, rinnovabili ulteriormente. Secondo noi, questo meccanismo indebolisce l'autonomia del Governatore; meglio dunque una nomina di durata più lunga, anche fino a otto anni, come il limite massimo previsto dalla Banca centrale europea, ma senza possibilità di rinnovo.

Aggiungo un altro cambiamento importante: avete preso atto che la Banca d'Italia va governata secondo un metodo collegiale, come si fa in tutte le banche centrali dei vari Paesi europei. Finisce, dunque, l'autocrazia della gestione Fazio.

Avete preso atto, infine, che occorre rivalorizzare e dare un ruolo preciso all'*Antitrust*. Si potrebbe dire che finalmente la maggioranza ha preso atto che è finita l'epoca del sistema tolemaico, in cui tutto doveva girare attorno alla Banca d'Italia. Due mesi fa, su questa stessa proposta di passare la competenza in materia di concorrenza bancaria all'*Antitrust* da parte della maggioranza ci fu un solo voto a favore dell'emendamento del centro-sinistra: il voto del senatore Cantoni. Tutti gli altri senatori della maggioranza e i membri del Governo in quest'Aula votarono contro il passaggio di tali funzioni all'*Antitrust*. Prendiamo atto anche di questo importante cambiamento.

Complessivamente, dunque, per quanto riguarda la Banca d'Italia potremmo dire che siamo di fronte ad un testo che certo sarebbe emendabile e migliorabile, ma che va comunque nella direzione giusta. Poi, però, arriva l'articolo 30, arriva il *vulnus* dell'ulteriore modifica del falso in bilan-

cio. Al riguardo, devo dire anch'io, come hanno già affermato stamattina i colleghi Cambursano e Morando, che il ministro Tremonti ha falsificato i termini della situazione in un recente dibattito in televisione.

Due mesi fa, qui al Senato non ci fu nessuno scambio tra maggioranza e opposizione in forza del quale l'opposizione avrebbe ottenuto l'indurimento delle pene in materia di falso in bilancio e avrebbe concesso, in qualche modo, un lasciapassare sulla Banca d'Italia. Non è assolutamente vero. Noi abbiamo votato un emendamento proveniente dalla maggioranza, che rendeva più severe le pene in materia di falso in bilancio e abbiamo mantenuto la nostra posizione, netta già allora, in materia di Banca d'Italia e del ruolo del governatore Fazio.

Voglio ricordare al ministro Tremonti che all'inizio di tutta questa vicenda, al momento degli scandali Cirio e Parmalat, l'ipotesi di intesa *bi-partisan*, che fu allora in qualche modo ventilata, prevedeva sia la riforma della Banca d'Italia, sia la riforma delle norme sul falso in bilancio nel senso di un preciso indurimento.

Purtroppo, la vicenda si chiude con il ritorno allo spirito di sempre di questa maggioranza: quando si parla di reati, quando si parla di giustizia, prevale la logica del conflitto di interessi, delle leggi *ad personam*, del disprezzo della legalità e dell'etica pubblica. Non riuscite a liberarvi del marchio di origine iniziale e questo marchio sarà anche il sigillo della vostra prossima sconfitta. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Amato*).

CANTONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTONI (FI). Signor Presidente, onorevoli Sottosegretari, signor Ministro, cari colleghi senatori e senatrici, il Gruppo di Forza Italia voterà la fiducia, convinto che questo è un buon disegno di legge. È un voto di fiducia non solo per questa legge sul risparmio, ma anche per l'operato del Governo: mai nessun Governo ha operato con tante riforme. Si dice che sono riforme *ad personam*, ma sono riforme che non sono servite a nessuna persona.

In realtà (parlerò non per ragioni polemiche, ma solo per fare un appunto perché non voglio che si lasci questo messaggio sbagliato a coloro che ci ascoltano), è ingiusto che la sinistra rivolga delle critiche ad un disegno di legge che contiene innovazioni fondamentali, il quale avrebbe anche potuto avere un *iter* più veloce, ma i cosiddetti poteri forti hanno avuto buone ragioni – forse si poteva anche capirne il motivo – per bloccare una riforma che riteniamo essenziale, fondamentale anche come parziale risarcimento a più di un milione di cittadini di italiani che sono stati con negligenza – per dirla eufemisticamente – mal consigliati.

Per quale motivo non è possibile accettare queste critiche? Mi è spiaciuto che il senatore Castellani, che è un collega di valore della mia Commissione, abbia dichiarato che con l'attuale Governo abbiamo dovuto assistere ad una vera e propria devastazione finanziaria.

Vorrei ricordare al collega che la devastazione di cui parla ha una genesi precisa nei Governi di sinistra. Gli scandali Parmalat, Cirio, nonché gli ultimi (*Applausi del senatore Zanoletti*) hanno una genesi nei Governi di sinistra. Deve essere ben chiaro che rigettiamo i giudizi morali che sono stati espressi. La sinistra non può dare giudizi morali nei confronti di alcuno (*Applausi dai Gruppi FI e LP*). Lo vedremo con lo scandalo UNIPOL, con i suoi amministratori e con varie altre situazioni che emergeranno. Quindi, se vogliamo correttamente svolgere il nostro dovere di responsabili eletti dai cittadini, dobbiamo avere l'umiltà di non esprimere giudizi assolutamente intollerabili.

La fiducia al Governo dà anche una risposta al Paese e alla comunità finanziaria e bancaria internazionale, a noi, però, preme soprattutto dare una risposta al mercato. Per ragioni di tempo, non mi soffermerò su tutti gli elementi innovativi, che sono già stati puntualmente evidenziati dai miei colleghi della Casa delle Libertà; mi limito a dire solamente che sono state apportate innovazioni, probabilmente sotto la scorta di situazioni verificatesi nelle ultime settimane, in modo in calzante.

Non ritengo neanche giusto rivolgere critiche forti e pungenti nei confronti del Governatore. Ricordo che voi, nella persona dell'onorevole Castagnetti, avevate proposto allo stesso Governatore di fare il Presidente del Consiglio, perché lo ritenevate un elemento di forza e moralità, un'entità che doveva continuare la vostra politica di sinistra. Bisogna, quindi, avere grande rispetto nei confronti della Banca d'Italia e di colui che ha rassegnato le dimissioni, nonché della magistratura che deve seguire il suo corso – ci raccomandiamo, anzi ne siamo sicuri – senza alcuna angolazione e protezione politica.

Sono state apportate innovazioni nel metodo di nomina del Governatore. Riteniamo che i sei anni di mandato, rinnovabili per ulteriori sei, rappresentino una giusta e sufficiente posizione di autonomia della Banca d'Italia, la quale deve essere assolutamente rispettata per le sue grandi professionalità e per i rilevanti esempi che ha dato in un momento così delicato come quello degli ultimi decenni, nell'ambito della trasformazione di un Paese che da agricolo si trova ora ai primi posti nella graduatoria dei Paesi industrializzati del mondo.

Ricordiamo poi che non ci sarà più monocraticità, uno degli aspetti più difficili e forse più deleteri dei poteri ascritti al Governatore, ma sarà previsto un direttorio e quindi il principio di collegialità sarà un fondamento democratico delle proposte che andranno fatte a maggioranza.

Si prevede poi la possibilità di revoca, quindi, di un maggiore controllo. Certo, avremmo preferito che la nomina passasse per il Parlamento, ma riteniamo che nell'attuale momento politico vada bene così come prevista.

Ricordo che in un processo di globalizzazione l'assoluta necessità è avere delle istituzioni forti. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, cercate di limitare il brusio. È l'ultimo intervento e non si riesce a capire quanto il senatore Cantoni sta dicendo.

CANTONI (*FI*). Grazie, Presidente. Di fronte a nuove sfide occorre avere un'istituzione, persone e capacità morali al fine di poter determinare la politica del risparmio, la politica finanziaria e bancaria.

Certamente non vogliamo porre una questione morale, né tanto meno posso porla io, ma ritengo, come studioso del settore, che il sistema bancario e finanziario, a seguito degli scandali che si sono ingenerati, debba farsi responsabilmente un esame di coscienza per cambiare il metodo di consiglio e soprattutto debba avere rispetto verso i risparmiatori.

Per questo, mi piace che la legge sul risparmio sia anche una legge per i risparmiatori. Infatti, vi è un cambiamento notevole di *governance*, un inasprimento delle pene e molti aspetti che portano ad un netto miglioramento e ad un più efficace chiarimento dei poteri.

Devo anche fare un'osservazione: in un Paese democratico come il nostro – ma prevalentemente bancocentrico, in cui vi è un'eccessiva concentrazione di potere in un settore e in cui il capitalismo è fatto non tanto con i denari propri, ma con fidi e crediti elargiti a man bassa – il capitalismo degli straccioni non deve essere più possibile. La questione morale, nell'elargizione dei fidi e nella definizione di una strategia di mercato, deve andare verso il bene del Paese e non verso il bene dei «furbetti del quartierino» o dei furbetti che man mano si affacciano sul nostro mercato.

La responsabilità deve essere forte e io ritengo che con questo disegno di legge diamo anche una risposta ai mercati, ai risparmiatori e ad nuova *governance* dei poteri istituzionali. Mi auguro solamente che la capacità di tutti noi di dare un'angolazione ben precisa di moralità e di etica permetta di tradurre il disegno di legge in esame in un progetto di rilancio della Banca d'Italia, del mercato e soprattutto permetta di ridare fiducia ad un grande Paese che spesso è mal rappresentato da una certa cerchia di faccendieri. In ogni caso, questo è un Paese sano, con grandi possibilità e capacità di recupero.

Pertanto, esprimeremo il voto di fiducia con grande solidarietà e formuliamo a tutti voi gli auguri di buon Natale e di un felice 2006. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LP e dai banchi del Governo. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'articolo 19, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento del Senato, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indico pertanto la votazione nominale con appello sull'articolo 19, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Cirami).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Cirami.

TRAVAGLIA, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Agogliati, Agoni, Alberti Casellati, Antonione, Archiutti, Ascutti, Azzollini

Balboni, Baldini, Barelli, Battaglia Antonio, Bergamo, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bobbio Luigi, Boldi, Bonatesta, Bongiorno, Borea, Boschetto, Bosi, Brignone, Bucciero

Calderoli, Callegaro, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso Antonino, Castagnetti, Castelli, Centaro, Cherchi, Chincarini, Chirilli, Cicolani, Cirami, Comincioli, Compagna, Consolo, Contestabile, Corrado, Costa, Cozzolino, Cursi, Curto, Cutrufo

D'Alì, Danieli Paolo, Danzi, De Corato, Delogu, Del Pennino, Demasi, De Rigo, D'Ippolito, D'Onofrio

Eufemi

Fabbri, Falcier, Fasolino, Favaro, Federici, Ferrara, Florino, Forlani, Forte, Franco Paolo

Gaburro, Gentile, Girfatti, Giuliano, Greco, Grillo, Grillotti, Guasti, Gubert, Gubetti, Guzzanti

Iannuzzi, Iervolino, Ioannucci, Izzo

Kappler

La Loggia

Maffioli, Magnalbò, Malan, Manfredi, Mantica, Manunza, Meduri, Minardo, Moncada, Monti, Morra, Morselli, Mugnai, Mulas

Nessa, Nocco, Novi
Ognibene
Pace, Palombo, Pasinato, Pastore, Pedrazzini, Pedrizzi, Pellegrino,
Pellicini, Peruzzotti, Pessina, Pianetta, Piccioni, Pirovano, Pontone, Ponzo
Ronconi, Ruvolo
Salerno, Salzano, Sambin, Sanzarello, Saporito, Schifani, Scotti, Se-
meraro, Servello, Sestini, Sodano Calogero, Specchia, Stiffoni, Sudano
Tarolli, Tatò, Tirelli, Tofani, Tomassini, Travaglia, Tredese, Trema-
terra
Ulivi
Valditara, Vanzo, Vegas, Ventucci, Vizzini
Zanoletti, Zappacosta, Ziccone, Zorzoli

Rispondono no i senatori:

Amato, Andreotti, Angius, Ayala
Baio Dossi, Bassanini, Basso, Battafarano, Battisti, Biscardini, Bor-
don, Brunale, Brutti Massimo, Brutti Paolo, Budin
Castellani, Crema
Dalla Chiesa, D'Amico, Danieli Franco, Debenedetti, De Petris, De
Zulueta, Di Girolamo, Dini, Di Siena, Donadi, Donati
Fabris, Formisano
Guerzoni
Iovene
Labellarte, Legnini, Longhi
Maconi, Manzella, Manzione, Marino, Michelini, Modica, Monta-
gnino, Monticone, Morando, Muzio
Napolitano
Pagano, Pagliarulo, Pascarella, Passigli, Petrini, Piatti, Pizzinato
Rigoni, Ripamonti
Soliani
Tonini, Treu, Turci, Turrone
Vallone, Villone, Viviani
Zanda, Zavoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segre-
tari a procedere alla numerazione dei voti.

*(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti). (Il sena-
tore Sodano Calogero sale sul banco della Presidenza e si avvicina al
presidente Moro).*

Senatore Sodano Calogero, la richiamo all'ordine per l'offesa che mi
ha arrecato. Provvederò a segnalare ciò al Consiglio di Presidenza.

SODANO Calogero (*UDC*). Le avevo chiesto solo una cortesia, signor Presidente.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 19, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti	218
Maggioranza	110
Favorevoli	153
Contrari	65

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3328-B e della questione di fiducia

PRESIDENTE. Decadono, pertanto, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 19 del disegno di legge.

Avverto che l'ordine del giorno G19.100 è stato precedentemente ritirato.

Procediamo dunque alla votazione dell'articolo 30, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento del Senato, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indico pertanto la votazione nominale con appello sull'articolo 30, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Cirami. (*Commenti dai banchi dell'UDC*). Colleghi, è la stessa cosa!

MUZIO, *segretario, fa l'appello.*

(Il senatore Meduri cade in terra davanti il banco della Presidenza).

PRESIDENTE. Sospendiamo per un attimo l'appello: chiamate l'assistenza sanitaria. Colleghi, lasciate un po' di spazio. È tutto a posto?

MEDURI (AN). Signor Presidente, va tutto bene.

PRESIDENTE. Senatore Meduri, se desidera può votare subito. Intanto, le formulo i miei auguri. *(Generali applausi).*

Rispondono sì i senatori:

Agogliati, Agoni, Alberti Casellati, Antonione, Archiutti, Asciutti, Azzollini

Balboni, Baldini, Barelli, Battaglia Antonio, Bergamo, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bobbio Luigi, Boldi, Bonatesta, Bongiorno, Borea, Boschetto, Bosi, Brignone, Bucciero

Calderoli, Callegaro, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso Antonino, Castagnetti, Castelli, Centaro, Cherchi, Chincarini, Chirilli, Cicolani, Ciramani, Collino, Comincioli, Compagna, Consolo, Contestabile, Corrado, Costa, Cozzolino, Cursi, Curto, Cutrufo

D'Alì, Danieli Paolo, Danzi, De Corato, Dell'Utri, Delogu, Del Penino, Demasi, De Rigo, D'Ippolito, D'Onofrio

Eufemi

Fabbri, Falcier, Fasolino, Favaro, Federici, Ferrara, Florino, Forlani, Forte, Franco Paolo

Gaburro, Gentile, Girfatti, Giuliano, Grillotti, Guasti, Gubert, Gubetti, Guzzanti

Iannuzzi, Iervolino, Ioannucci, Izzo

Kapler

La Loggia

Maffioli, Magnalbò, Malan, Manfredi, Mantica, Manunza, Meduri, Minardo, Moncada, Monti, Morra, Morselli, Mugnai, Mulas

Nessa, Nocco, Novi

Ognibene

Pace, Palombo, Pasinato, Pastore, Pedrazzini, Pedrizzi, Pellegrino, Pellicini, Peruzzotti, Pessina, Pianetta, Piccioni, Pirovano, Pontone, Ponzo Ronconi, Ruvolo

Salerno, Salzano, Sambin, Sanzarello, Saporito, Schifani, Scotti, Semeraro, Servello, Sestini, Specchia, Stiffoni, Sudano

Tarolli, Tatò, Tirelli, Tofani, Tomassini, Travaglia, Tredese, Trematerra

Ulivi

Valditara, Vanzo, Vegas, Ventucci, Vizzini

Zanoletti, Zappacosta, Ziccone, Zorzoli

Rispondono no i senatori:

Amato, Andreotti, Ayala
Baio Dossi, Bassanini, Basso, Battafarano, Battisti, Biscardini, Bordon, Brunale, Brutti Massimo, Brutti Paolo
Calvi, Castellani, Crema
Dalla Chiesa, Debenedetti, De Petris, De Zulueta, Di Girolamo, Dini, Donati
Fabris, Falomi
Guerzoni
Iovene
Labellarte, Legnini, Longhi
Manzella, Manzione, Marino, Michelini, Modica, Montagnino, Monticone, Muzio
Pagano, Pagliarulo, Pascarella, Passigli, Petrini, Piatti, Pizzinato
Rigoni
Soliani
Tonini, Treu, Turci, Turrone
Villone, Viviani
Zanda, Zavoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 30, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti	207
Maggioranza	104
Favorevoli	152
Contrari	55

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, LP e UDC).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3328-B

PRESIDENTE. Decadono, pertanto, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 30 del disegno di legge.

BOREA (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOREA (*UDC*). Signor Presidente, dal Gruppo dell'UDC ho avuto incarico di darle comunicazione di una dichiarazione scritta, a firma del senatore Calogero Sodano.

In riferimento al richiamo, il senatore Sodano chiede scusa per le frasi offensive involontariamente ritenute dirette alla sua persona, avendo voluto solo rappresentare le sue esigenze personali ed imprecare per il mancato accoglimento delle stesse. Ovviamente conferma i sensi di stima per la sua persona e per l'Istituzione che lei rappresenta. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

Naturalmente il Gruppo dell'UDC le rinnova la stima ed io personalmente approfitto di questa occasione per augurarle un buon Natale, insieme ai colleghi. Le chiedo, pertanto, di volere ritenere chiarita la vicenda relativa al richiamo del collega Sodano. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*).

PRESIDENTE. Prendo atto di quanto è stato dichiarato a suo nome dal senatore Calogero Sodano e accetto le scuse. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e dai banchi del Governo*).

BOREA (*UDC*). Signor Presidente, ovviamente le consegno il testo della dichiarazione del senatore Calogero Sodano.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, riteniamo che il voto su questa legge sia importante e che quindi vada in qualche modo registrato. Chiedo pertanto a quindici colleghi l'appoggio per il voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Castellani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

FAVARO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVARO (*FI*). Signor Presidente, la prego di voler registrare che ero presente alla votazione, ma non sono riuscito ad esprimere il mio voto favorevole a causa del malfunzionamento del meccanismo di voto.

VIZZINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (*FI*). Signor Presidente, vorrei segnalare che ho erroneamente estratto la tessera prima che lei dichiarasse chiusa la votazione, quindi non è stato registrato il mio voto a favore.

SERVELLO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO (*AN*). Signor Presidente, vorrei rimanesse a verbale che il mio voto favorevole non è stato registrato.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di tali dichiarazioni.

Colleghi, prima di chiudere i nostri lavori, mi permetto di formulare a voi e alle vostre famiglie i migliori auguri, che estendo anche a tutto il personale del Senato.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, trenta secondi per unirmi alle sue parole e per augurare buone feste, oltre che a tutti i colleghi, a tutti i dipendenti del Senato, che per questi cinque anni ci hanno sopportato.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 11 gennaio 2006

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi mercoledì 11 gennaio 2006, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10,30

Seguito della discussione generale del disegno di legge:

Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

ALLE ORE 16,30

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui (3684).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).

– MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).

– BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).

– TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).

– DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309) (*Relazione orale*).

2. Deputati GARNERO SANTANCHÈ ed altri. – Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (3296) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. COLLINO ed altri. – Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell'esercito della Repubblica sociale italiana (RSI) (2244).

2. BONATESTA. – Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche (2274).

– NIEDDU ed altri. – Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche (2275).

La seduta è tolta (*ore 14,31*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari (3328-B)**ARTICOLI DA 1 A 18 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI

CAPO I

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato*(Nomina e requisiti degli amministratori)*

1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-*bis*, è inserita la seguente sezione:

«Sezione IV-*bis*.

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 147-*ter*. – *(Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)*. – 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.

2. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile.

Art. 147-*quater*. - (*Composizione del consiglio di gestione*). - 1. Qu qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Art. 147-*quinquies*. - (*Requisiti di onorabilità*). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica».

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 148:

1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.

2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza»;

3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «comune controllo» sono inserite le seguenti: «ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)», e dopo le parole: «di natura patrimoniale» sono aggiunte le seguenti: «o professionale»;

4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti:

«4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3.

4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza»;

b) dopo l'articolo 148 è inserito il seguente:

«Art. 148-bis. - (*Limiti al cumulo degli incarichi*). - 1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo»;

c) all'articolo 149:

1) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi»;

2) al comma 4-ter, le parole: «limitatamente alla lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle lettere c-bis) e d)»;

d) all'articolo 151:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «da almeno due membri del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;

e) all'articolo 151-bis:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;

f) all'articolo 151-ter:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del comitato» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del comitato»;

g) all'articolo 193, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-*bis*, primo periodo, e 4-*ter*, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2400 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società»;

b) all'articolo 2409-*quaterdecies*, primo comma, dopo le parole: «2400, terzo» sono inserite le seguenti: «e quarto»;

c) all'articolo 2409-*septiesdecies*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società».

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

(Azione di responsabilità)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2393:

1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti»;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori»;

b) all'articolo 2393-*bis*, secondo comma, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarantesimo»;

c) all'articolo 2409-*duodecies*, quinto comma, le parole: «dal quarto comma dell'articolo 2393» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto comma dell'articolo 2393».

2. All'articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: «2393, quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «2393, quinto e sesto comma».

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE MINORANZE

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Delega di voto)

1. All'articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «La CONSOB può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB stabilisce».

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)

1. Dopo l'articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 126-bis. - *(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)*.
- 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta».

CAPO III

DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ ESTERE

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato*(Trasparenza delle società estere)*

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 165-*bis*, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera *h*), della presente legge, è aggiunta la seguente sezione:

«Sezione VI-*bis*.RAPPORTI CON SOCIETÀ ESTERE AVENTI SEDE LEGALE IN STATI
CHE NON GARANTISCONO LA TRASPARENZA SOCIETARIA

Art. 165-*ter*. – (*Ambito di applicazione*). – 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.

2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.

3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:

1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;

2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;

3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;

4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;

b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;

c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:

1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi:

1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;

1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1);

3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera *b)* ovvero di un revisore legale dei conti;

d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l'operatività della società stessa sul proprio territorio;

e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali;

f) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;

g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere *b)*, *c)* e *g)* del medesimo comma 3.

6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all'articolo 119 e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.

7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB può denunciare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile.

Art. 165-quater. - (Obblighi delle società italiane controllanti). - 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata.

3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.

Art. 165-quinquies. - (*Obblighi delle società italiane collegate*). - 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

Art. 165-sexies. - (*Obblighi delle società italiane controllate*). - 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

Art. 165-septies. - (*Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione*). – 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione».

2. Dopo l'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 193-bis. - (*Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria*). – 1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all'articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall'articolo 165-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1».

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

(*Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153*)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis».

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI
E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari)

1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per le attività di rischio nei confronti di:

a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della società capogruppo;

b) soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo;

c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la società capogruppo;

d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;

e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia»;

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:

a) dell'entità del patrimonio della banca;

b) dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta;

c) dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.

4-quater. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attività bancarie».

2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate»;

b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».

Art. 9.

Approvato

(Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e nelle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salvaguardia dell'interesse dei risparmiatori e dell'integrità del mercato finanziario mediante la disciplina dei comportamenti nelle gestioni del risparmio;

b) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in prodotti finanziari emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

c) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), in prodotti finan-

ziari emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;

d) previsione del limite per l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera *b)*, per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

e) salvo quanto disposto dalla lettera *d)*, previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera *b)*, di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

f) previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera *b)*, di comunicare agli investitori la misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera *d)*, all'atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero all'atto del conferimento dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;

g) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), d'intesa con la Banca d'Italia per quanto riguarda gli OICR;

h) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati;

i) attribuzione del potere di irrogare le sanzioni previste dalla lettera *h)* alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia;

l) riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta nell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 10.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

(Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere prestate da strutture distinte e autonome.»;

b) all'articolo 190, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 11.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi)

1. All'articolo 2412 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere»;

b) il settimo comma è abrogato.

2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo»;

b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 è abrogata;

c) dopo l'articolo 100 è inserito il seguente:

«Art. 100-bis. - (*Circolazione dei prodotti finanziari*). - 1. Nei casi di sollecitazione all'investimento di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, rispondono della solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall'emissione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2412, secondo comma, del codice civile.

2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta all'intermediario l'onere della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma»;

d) all'articolo 118, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni».

3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis. - (*Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione*). - 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione.

2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nel-

l'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.

4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza».

Art. 12.

Identico all'articolo 12 approvato dal Senato

(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva».

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.

3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di con-

ferimento di poteri regolamentari ivi contemplate; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera *u)*, e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia;

d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;

e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;

h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d'investimento di un investitore ragionevole;

i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;

l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;

4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;

p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;

q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI,
TUTELA DEGLI INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI
FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI
E INFORMAZIONE SOCIETARIA

Art. 13.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato

(Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari)

1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122».

Art. 14.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine»;

b) all'articolo 31:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima»;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «indette dalla CONSOB» sono soppresse;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

d) alle cause di incompatibilità;

e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;

f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai promotori finanziari;

i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;

l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari»;

c) all'articolo 62:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio di amministrazione della società medesima»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:

a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;

b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;

c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni»;

d) all'articolo 64:

1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)»;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La CONSOB:

a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1;

b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.

1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato»;

e) all'articolo 74, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione»;

f) all'articolo 94 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato»;

g) all'articolo 114:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente»;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di *rating*, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce»;

h) all'articolo 115:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a)»;

2) al comma 1, lettera c), le parole: «nella lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia»;

3) al comma 2, le parole: «dalle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b) e c)»;

i) dopo l'articolo 117 sono inseriti i seguenti:

«Art. 117-bis. - (*Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate*). - 1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata.

2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 117-ter. - (*Disposizioni in materia di finanza etica*). - 1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili»;

l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'articolo 118 è aggiunto il seguente:

«Art. 118-bis. - (*Riesame delle informazioni fornite al pubblico*). - 1. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati»;

m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 124 è inserita la seguente sezione:

«Sezione I-bis.

INFORMAZIONI SULL'ADESIONE A CODICI DI COMPORTAMENTO

Art. 124-bis. - (*Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento*). - 1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.

Art. 124-ter. - (*Vigilanza sull'informazione relativa ai codici di comportamento*). - 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione»;

n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 154 è inserita la seguente sezione:

«Sezione V-bis.

REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Art. 154-bis. - (*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*). - 1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società»;

o) all'articolo 190, comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2»;

p) all'articolo 191, al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 5-bis»;

q) all'articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima».

Art. 15.

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

(Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2434, dopo le parole: «dei direttori generali» sono inserite le seguenti: «, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari»;

b) all'articolo 2635, primo comma, dopo le parole: «i direttori generali,» sono inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,»;

c) all'articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: «i direttori generali,» sono inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

2. All'articolo 50-*bis*, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: «i direttori generali» sono inserite le seguenti: «, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*bis*, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;

b) all'articolo 35-*bis*, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;

c) all'articolo 622, secondo comma, dopo le parole: «direttori generali,» sono inserite le seguenti: «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

Art. 16.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)

1. Dopo l'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 114-*bis*. - *(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)*. - 1. I piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea dei soci. Almeno quindici giorni prima dell'esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti:

a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;

b) i soggetti destinatari del piano;

c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;

d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;

f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.

3. La CONSOB definisce con proprio regolamento:

a) le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza;

b) cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano comportamenti contrastanti con l'interesse della società, anche disciplinando i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti finanziari, le modalità e i termini per l'esercizio dei diritti che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazione».

Art. 17.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di mediatori creditizi)

1. I mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l'attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 18.

Identico all'articolo 18 approvato dal Senato

(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, dopo la parola: «156,» è inserita la seguente: «160»;

b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - (*Conferimento e revoca dell'incarico*). - 1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale.

2. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB.

3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile.

4. L'incarico ha durata di sei esercizi, è rinnovabile una sola volta e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto.

5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di conferimento dell'incarico, può vietarne l'esecuzione qualora accerti l'esistenza di una causa di incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non è tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia vietata l'esecuzione.

6. La CONSOB dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, anche in relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito alla società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunica-

zione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.

7. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;

b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;

c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;

d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.

8. Non si applica l'articolo 2409-*quater* del codice civile»;

c) all'articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.

1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano.

I-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

- a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
- b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
- c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;
- d) servizi attuariali;
- e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
- f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
- g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
- h) prestazione di difesa giudiziale;
- i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.

I-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

I-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93.

I-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

I-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute né dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società.

I-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB»;

d) all'articolo 161, comma 4, le parole: «a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento»;

e) all'articolo 162:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello svolgimento di tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:

a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;

b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili

della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati»;

f) all'articolo 163:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:

a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;

c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6;

d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.

1-bis. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-*octies* del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione»;

2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160, qualora risulti la responsabilità della società. In tutti i casi, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88»;

g) all'articolo 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata»;

h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 165 è aggiunto il seguente:

«Art. 165-bis. - (*Società che controllano società con azioni quotate*).
- 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.

2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis.

3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127».

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO
LA QUESTIONE DI FIDUCIA

TITOLO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

CAPO I

PRINCÌPI DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ

Art. 19.

Approvato

(Banca d'Italia)

1. La Banca d'Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.

2. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico.

3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.

4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell'indipendenza dell'autorità di vigi-

lanza. Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attività.

5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.

6. La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore. La disposizione contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.

7. Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri del direttorio durano in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. In sede di prima applicazione i membri del direttorio diversi dal governatore cessano dalla carica secondo una articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dell'istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai cinque anni.

8. La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio di ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio superiore della Banca d'Italia. Il procedimento previsto dal presente comma si applica anche, nei casi previsti dall'articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca del governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro il medesimo termine lo statuto della Banca d'Italia è adeguato ridefinendo le competenze del consiglio superiore in modo tale da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all'interno della Banca d'Italia. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.

11. I commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono abrogati.

12. Per le operazioni di acquisizione di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano banche sono necessarie sia l'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi del citato articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.

13. I provvedimenti delle autorità di cui al comma 12 sono emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. L'atto deve contenere le specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle due autorità.

14. Al fine di assicurare la funzionalità dell'attività amministrativa e di contenere gli oneri per i soggetti vigilati, le autorità di cui al comma 12 si coordinano ai sensi dell'articolo 21.

EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE
A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE
DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO 19

19.100

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. – 1. Allo Statuto della Banca d'Italia, di cui al regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia). – All'articolo 19, primo comma, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1969, n. 593, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La durata dell'incarico del governatore è di cinque anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta per un periodo comunque non superiore ad altri cinque anni";

b) (Quote di partecipazione al Capitale della Banca d'Italia). – All'articolo 3, sopprimere le lettere *b)*, *c)*, *e)* ed inserire la seguente:

"*a-bis)* fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153" e sostituire l'ultimo comma con il seguente:

"Le quote di partecipazione restano al valore nominale e sono trasformate in azioni privilegiate, senza diritto di voto".

c) (Nomina del governatore). – All'articolo 17, dopo le parole: "del governatore" inserire le altre: "nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, acquisito il parere obbligatorio delle Commissioni riunite bilancio e finanze e tesoro di Camera e Senato con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto. Alle stesse Commissioni riunite dovrà riferire semestralmente sull'operato dell'attività di vigilanza".

2. Le quote di partecipazione già detenute dagli istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale, dalle società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalle operazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo legislativo 20 novembre 1990, n. 356, dagli istituti di assicurazione si intendono trasferite alle fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».

19.101

COSSIGA

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Art. 19. - (*Banca d'Italia*). – 1. Il Governatore della Banca d'Italia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti secondo i regolamenti interni delle rispettive Camere e sentito il Consiglio superiore della Banca.

2. Il Governatore della Banca d'Italia dura in carica, indipendentemente dall'età, per sette anni e non può essere rinnovato.

3. Il Governatore della Banca d'Italia può essere revocato dalla carica anticipatamente rispetto alla scadenza del mandato prevista dall'articolo 2 con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa risoluzione approvata, su richiesta del Governo, nell'identico testo, anche non successivamente, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.

4. Il direttore generale ed i vicedirettori della Banca d'Italia designati e proposti per la revoca anticipata secondo lo statuto, sono nominati o revocati con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio Superiore della Banca».

19.102

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7 sostituire le parole: «sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo» con le seguenti: «sette anni senza possibilità di rinnovo».

19.103

TURCI, CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, DEBENEDETTI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, LATORRE

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo», con le altre: «otto anni, senza la possibilità di rinnovo».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Gli altri membri del direttorio restano in carica per un periodo di otto anni; senza possibilità di rinnovo, e sono scelti fra il personale direttivo della Banca d'Italia».

19.104

GIARETTA, D'AMICO, VALLONE, DALLA CHIESA, CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato» con le seguenti: «sette anni, senza possibilità di rinnovo».

19.105

GIARETTA, D'AMICO, VALLONE, DALLA CHIESA, CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato» con le seguenti: «sette anni, senza possibilità di rinnovo».

19.106

D'AMICO

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».

19.107

TURCI, CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, DEBENEDETTI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, LATORRE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le delibere di nomina e di revoca del governatore sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, a maggioranza dei due terzi dei componenti. In sede di prima applicazione i membri del direttori o diversi dal governatore cessano dalla carica secondo un'articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dell'istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai sei anni».

19.108

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, sostituire le parole: «sentito il parere del consiglio superiore della Banca d'Italia.» con le seguenti: «acquisito il parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza qualificata, secondo quanto stabilito dai Regolamenti parlamentari».

19.109

D'AMICO, CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 8, sostituire le parole: «sentito il parere del consiglio superiore della Banca d'Italia» con le seguenti: «acquisito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti».

19.110

D'AMICO, CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

19.111

D'AMICO

Al comma 10, sostituire le parole da: «è ridefinito l'assetto» fino alla fine del comma con le seguenti: «entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, è stabilito il riparto di competenze tra il consiglio superiore e il direttorio della Banca d'Italia».

19.112

TURCI, CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, DEBENEDETTI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, LATORRE

Sostituire i commi 11, 12 e 13 con i seguenti:

«11. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) alla rubrica, le parole: 'Aziende ed istituti di credito' sono sostituite dalla seguente: 'Banche';

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del

comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivando lo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza';

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: 'Salvo quanto disposto dal presente articolo'".

11-bis. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione".

11-ter. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Art. 155-bis. - (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). - 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».

19.113

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire i commi 11 e 12 con i seguenti:

«11. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) alla rubrica, le parole: 'Aziende ed istituti di credito' sono sostituite dalla seguente: 'Banche';

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del

comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza';

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: 'Salvo quanto disposto dal presente articolo'".

12. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione".

12-bis. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Art. 155-bis. - (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). - 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».

19.114

D'AMICO

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abusi di posizione dominante, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato acquisisce il parere della Banca d'Italia».

19.115

D'AMICO

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini del trasferimento di dotazioni strumentali e d'organico tra le medesime autorità».

ORDINE DEL GIORNO**G19.100**

TURCI, CASTELLANI, CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, CAMBURSANO, DEBENEDETTI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, LATORRE, BASSANINI

Ritirato

Il Senato,

nel corso dell'esame dell'articolo 19 del disegno di legge A.S. 3328-B recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

rilevato che il comma 8 del predetto articolo reca una nuova disciplina della nomina e della revoca del Governatore;

ritenendo che il principio della indipendenza dell'autorità di vigilanza e dei suoi organi, affermato dalla vigente normativa comunitaria e ribadito dal comma 3 del medesimo articolo 19, impedisca di attribuire *in toto* l'esercizio del potere di nomina e di revoca del Governatore e dei componenti il Direttorio della Banca d'Italia alla competenza dell'esecutivo;

ritenendo di conseguenza che il potere di decretazione attribuito dal medesimo comma al Presidente della Repubblica debba essere interpretato come potere di valutare la candidatura proposta dal Presidente

del Consiglio alla luce dei requisiti di competenza, indipendenza, autorevolezza e prestigio, anche internazionale, richiesti per il Governatore della Banca d'Italia,

impegna il Governo:

ad interpretare la predetta disposizione dell'articolo 19, comma 8, nel senso suddetto.

ARTICOLI DA 20 A 29 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Identico all'articolo 20 approvato dal Senato

(Coordinamento dell'attività delle Autorità)

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento.

2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorità indicate nel medesimo comma almeno una volta l'anno.

Art. 21.

Identico all'articolo 21 approvato dal Senato

(Collaborazione fra le Autorità)

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.

Art. 22.

Identico all'articolo 22 approvato dal Senato

(Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza)

1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all'articolo 20 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorità competenti.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ

Art. 23.

Identico all'articolo approvato dal Senato

(Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali)

1. I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.

3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

Art. 24.

Identico all'articolo 24 approvato dal Senato

(Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali)

1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le Autorità di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.

5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le di-

sposizioni previste per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall'articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall'articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l'esecuzione delle stesse né l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLE COMPETENZE DELLE AUTORITÀ

Art. 25.

Identico all'articolo 25 approvato dal Senato

(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d'Italia»;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «La Banca d'Italia» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la CONSOB,»; al terzo periodo, dopo le parole: «della Banca d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «, adottate d'intesa con la CONSOB»;

c) all'articolo 127, comma 3, dopo le parole: «Banca d'Italia» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la CONSOB».

2. Le competenze stabilite dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera A) della tabella di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo sono esercitate dall'ISVAP d'intesa con la CONSOB.

3. Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto

2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali.

4. All'articolo 1, comma 2, lettera *h*), della legge 23 agosto 2004, n. 243, all'alinea, le parole: «l'unitarietà e» sono soppresse.

Art. 26.

Identico all'articolo 26 approvato dal Senato

(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori)

1. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. All'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato.»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'articolo 8.

4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8».

3. Sono trasferite all'ISVAP le funzioni del Ministro delle attività produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.

4. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

Art. 27.

Identico all'articolo 27 approvato dal Senato

(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;

b) previsione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi;

c) salvaguardia dell'esercizio del diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);

d) salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti l'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento;

b) previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell'indennizzato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e facoltà di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della banca o dell'intermediario responsabile;

c) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio della rivalsa ai sensi della lettera *b)*, con la facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ovvero anche da propri funzionari;

d) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera *a)*;

e) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;

f) individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima;

g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l'insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari.

Art. 28.

Identico all'articolo 28 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di personale della CONSOB)

1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge, può essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2 del medesimo decreto-legge. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

Art. 29.

Identico all'articolo 29 approvato dal Senato

(Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari)

1. Dopo l'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

«Art. 128-bis. - *(Risoluzione delle controversie)*. - 1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori.

2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento».

ARTICOLO 30 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI SU CUI IL GOVERNO HA POSTO
LA QUESTIONE DI FIDUCIA

TITOLO V

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI
PENALI E AMMINISTRATIVE

Art. 30.

Approvato

(False comunicazioni sociali)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - *(False comunicazioni sociali)*. – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorchè aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del

gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

3. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per la tutela del risparmio, di seguito denominata: «Commissione», alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La Commissione è organo collegiale, composta da un presidente e due commissari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e della finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. Il Governo adotta, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare i requisiti di nomina del presidente e dei membri della Commissione e le funzioni della Commissione, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.

6. La Commissione:

a) svolge le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei risparmiatori;

b) relaziona con cadenza semestrale sulla propria attività al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;

c) si avvale del supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;

d) ha l'obbligo di rendere rapporto all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE
A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE
DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO 30

30.100

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30. - (*Modifica del Titolo XI del libro V del codice civile, recante disposizioni penali in materia di società e di consorzi*). - 1. Il titolo XI del libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

"Titolo XI

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETÀ SOGGETTE
A REGISTRAZIONE

Art. 2621. - (*False comunicazioni ed illegale ripartizioni di utili o di acconti sui dividendi*). - Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 1.500 a 11.000 euro:

1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;

3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:

a) in violazione dell'articolo 2433-bis, primo comma;

b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono

essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;

c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'articolo 2433-bis, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

Art. 2622. - (*Divulgazione di notizie sociali riservate*). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 300 a 11.000 euro.

Il delitto è punibile su querela della società.

Art. 2623. - (*Violazione di obblighi incombenti agli amministratori*). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 11.000 euro gli amministratori che:

1) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o una scissione in violazione degli articoli 2306, 2445 e 2503;

2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale;

3) impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale, o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.

Art. 2624. - (*Prestiti e garanzie della società*). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministrano o con una società che questa controlla o da cui è controllata, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 250 a 11.000 euro.

Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2625. - (*Violazioni di obblighi incombenti ai liquidatori*). – I liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell'attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 a 11.000 euro.

Art. 2626. - (*Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunce, comunicazioni, depositi*). – Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denuncia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno ese-

guire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 11.000 euro.

La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denuncia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico.

Art. 2627. - (*Omissione delle indicazioni obbligatorie*). - Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni degli articoli 2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE SOCIETÀ PER AZIONI, IN ACCOMANDITA PER AZIONI, A RESPONSABILITÀ LIMITATA E PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Art. 2628. - (*Manovre fraudolente sui titoli della società*). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 500 euro.

Art. 2629. - (*Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società*). - Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 250 a 2.500 euro:

- 1) i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
- 2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto nell'articolo 2343-*bis* esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti;
- 3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
- 4) gli amministratori che nel caso di trasformazione della società esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si trasforma.

Art. 2630. - (*Violazione di obblighi incombenti agli amministratori*).
– Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro gli amministratori, che:

1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate;

2) violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-bis, primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522;

3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti;

4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 250 a 2.500 euro gli amministratori, che:

1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'articolo 2389;

2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446;

3) assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo;

4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-bis, secondo comma, 2357-ter, 2359-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359-ter, primo e secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma.

Art. 2630-bis. - (*Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante*). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-quater, primo comma, e 2359-quinquies, primo comma.

Art. 2631. - (*Conflitto d'interessi*). – L'amministratore che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa alla operazione stessa, è punito con la multa da 250 a 2.500 euro.

Se dalla deliberazione o dall'operazione è derivato un pregiudizio alla società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni.

Art. 2632. - (*Violazione di obblighi incombenti ai sindaci*). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 150 a 1.500 euro i sindaci, che omettono:

1) nel caso previsto dal numero 2) dell'articolo 2621, di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto;

2) di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli articoli 2406 e 2408.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 250 a 2.500 euro i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli articoli 2357, quarto comma, 2359-*ter*, secondo comma, e 2359-*quater*, secondo e terzo comma.

Art. 2633. - (*Irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari*). – Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'articolo 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'articolo 2413, sono puniti con l'ammenda da 150 a 1.500 euro.

Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-*bis* sono puniti con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro.

Art. 2634. - (*Rappresentante comune degli obbligazionisti*). – Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini previsti dall'articolo 2417, è punito con l'ammenda da 150 a 1.500 euro.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CONSORZI

Art. 2635. - (*Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese*). – Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall'articolo 2612, si applica la pena prevista dall'articolo 2626.

CAPO IV

DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI E DEI COMMISSARI GOVERNATIVI

Art. 2636. - (*Amministratori giudiziari e commissari governativi*). – Agli amministratori giudiziari previsti dagli articoli 2091 e 2409, nonché ai commissari governativi previsti dagli articoli 2543 e 2619 si applicano

le pene stabilite dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti.

Nel caso di mancata convocazione della assemblea a norma del quinto comma dell'articolo 2409, all'amministratore giudiziario si applica la pena prevista dal secondo comma dell'articolo 2630.

Art. 2637. - (*Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del commissario governativo*). - Salvo che al fatto siano applicabili gli articoli 317, 318, 319 e 323 del codice penale, l'amministratore giudiziario o il commissario governativo che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a 2.500 euro.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 2638. - (*Accettazione di retribuzione non dovuta*). - L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella legalmente attribuitagli, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro.

Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 2639. - (*Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio*). - L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che non ottempera all'ordine dell'autorità di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 2.000 euro.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 400 euro.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 2640. - (*Circostanza aggravante*). - Quando dai fatti previsti negli articoli 2621, 2622, 2623, 2628, e 2630, primo comma, deriva all'impresa un danno di gravità rilevante, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 2641. - (*Pene accessorie*). - La condanna alla pena della reclusione pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori per i delitti commessi nell'esercizio ed a causa del loro ufficio, importa l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di dieci anni, salve le altre pene accessorie previste dal capo III, titolo II, libro I del codice penale.

Gli uffici direttivi a cui si riferisce l'incapacità prevista nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 2638 sono quelli di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale.

Art. 2642. - (*Comunicazione della sentenza di condanna*). – Ogni sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per i delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo professionale al quale essi appartengono".

2. Sono abrogati il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 e l'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366».

30.101

TURCI, CHIUSOLI, BARATELLA, BRUNALE, BONAVITA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, LATORRE, MACONI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «l'arresto fino a due» con le seguenti: «la reclusione da uno a cinque» e dopo la parola: «anni», aggiungere le seguenti: «e con l'interdizione da uno a tre anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione de documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza dlela persona giuridica o dell'impresa».

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al terzo comma, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere i commi quarto e quinto.

Al comma 2, capoverso «Art. 2622»:

nella rubrica sostituire le parole: «in danno della società, dei soci o dei creditori» con le seguenti: «delle società che fanno appello al pubblico risparmio»;

al primo comma, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo e parole: «i sindaci e i liquidatori», aggiungere le seguenti: «di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

b) sostituire la parola: «esponendo» con la seguente: «espongono»;

c) sostituire la parola: «omettendo» con la seguente: «omettono»;

d) sopprimere le parole: «cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori,» e le parole: «a querela della persona offesa», sostituire le parole: «sei mesi» e «tre» rispettivamente con le seguenti: «due» e «sei» e aggiungere alla fine del comma le seguenti parole:

«e con l'interdizione da uno a cinque anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa»;

sopprimere i commi secondo, terzo, quarto e quinto;

al sesto comma, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: «per i fatti previsti dal primo e terzo comma»;

b) sostituire la parola: «riguardino» con la seguente: «riguardano»;

al settimo comma, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: «per i fatti previsti dal primo e terzo comma»;

b) sopprimere il secondo periodo;

sopprimere i commi ottavo e nono;

sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

30.103

CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», sostituire le parole: «l'arresto fino a due anni» con le seguenti: «la reclusione da tre a otto anni e con l'interdizione da uno a cinque anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

30.104

CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», terzo comma, sopprimere il secondo periodo.

30.105

CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», sopprimere il quarto e il quinto comma.

30.106

GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO

Sopprimere i commi da 3 a 6.

ARTICOLI DA 31 A 44 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 31.

Identico all'articolo 31 approvato dal Senato

(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)

1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell'articolo 2630 è inserito il seguente:

«Art. 2629-bis. - *(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)*. – L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

2. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile».

Art. 32.

Identico all'articolo 32 approvato dal Senato

(Ricorso abusivo al credito)

1. L'articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 218. - *(Ricorso abusivo al credito)*. - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni».

Art. 33.

Identico all'articolo 33 approvato dal Senato

(Istituzione del reato di mendacio bancario)

1. All'articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al comma 2 è premesso il seguente:

«1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000».

Art. 34.

Identico all'articolo 34 approvato dal Senato*(Falso in prospetto)*

1. Dopo l'articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 173-bis. - *(Falso in prospetto)*. – 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

2. L'articolo 2623 del codice civile è abrogato.

Art. 35.

Identico all'articolo 35 approvato dal Senato*(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)*

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, all'articolo 175 sono premessi i seguenti:

«Art. 174-bis. - *(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)*. – 1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.

3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Art. 174-ter. - (*Corruzione dei revisori*). - 1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l'utilità».

Art. 36.

Identico all'articolo 36 approvato dal Senato

(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate)

1. Dopo l'articolo 192 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 192-bis. - (*False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate*). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 124-bis ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale».

Art. 37.

Identico all'articolo 37 approvato dal Senato

(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo)

1. All'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comuni-

cazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico».

Art. 38.

Identico all'articolo 38 approvato dal Senato

(Abusive attività finanziarie)

1. All'articolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco».

Art. 39.

Identico all'articolo 39 approvato dal Senato

(Aumento delle sanzioni penali e amministrative)

1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2625, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

b) all'articolo 2635, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

c) all'articolo 2638, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate.

4. All'articolo 4, comma 1, lettera *h*), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«*l*-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni».

5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.

Art. 40.

Identico all'articolo 40 approvato dal Senato

(Sanzioni accessorie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione;

b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso società;

c) previsione della sanzione accessoria dell'interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie;

d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopre cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente;

e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente;

f) attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie alla medesima autorità competente ad irrogare la sanzione principale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41.

Identico all'articolo 41 approvato dal Senato

(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca)

1. La Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è soppressa.

2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni. All'articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono sopprese le parole: «, col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,».

Art. 42.

Identico all'articolo 42 approvato dal Senato

(Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.

2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-*ter*, 165-*quater* e 165-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La disposizione di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera *d*), della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilità previste dalle disposizioni contenute nell'articolo 18 per le società di revisione e le entità appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilità di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il recesso unilaterale da parte della società, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall'incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l'applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in clausole contrattuali.

Art. 43.

Identico all'articolo 43 approvato dal Senato

(Delega al Governo per il coordinamento legislativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

Art. 44.

Identico all'articolo 44 approvato dal Senato

(Procedura per l'esercizio delle deleghe legislative)

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Allegato B

Integrazione alla relazione orale del senatore Eufemi sul disegno di legge n. 3328-B

Il comma 11 dell'emendamento 19.100 prevede l'abrogazione dei commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge n. 287 del 1990, cioè di tutte le disposizioni che attualmente attribuiscono alla Banca d'Italia compiti di tutela della concorrenza nel settore bancario. Per effetto di tale abrogazione, le competenze in materia verrebbero interamente trasferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sia per quanto concerne le intese restrittive della concorrenza (articoli 2 e 4 della legge n. 287 del 1990) e gli abusi di posizione dominante (articolo 3), sia con riferimento alle operazioni di concentrazione (articolo 6) riguardanti le banche.

Viene introdotta, peraltro (comma 12 dell'emendamento), l'adozione di un provvedimento congiunto da parte della Banca d'Italia e dell'AGCM per l'autorizzazione delle operazioni di acquisizione e di concentrazione che riguardino enti creditizi, nel cui ambito le valutazioni di sana e prudente gestione rimarrebbero affidate alla Banca d'Italia, mentre quelle relative all'assetto concorrenziale del mercato verrebbero svolte dall'autorità *Antitrust*.

La formulazione del citato comma 12 non è chiara e solleva rilevanti problemi interpretativi. Dal tenore letterale della disposizione («Per le operazioni di acquisizione di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano banche sono necessarie sia l'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi del citato articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l'autorizzazione della Autorità garante della concorrenza e del mercato [...], ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato») sembrerebbe doversi desumere la necessità di un provvedimento autorizzativo dell'AGCM non soltanto per le operazioni di «concentrazione» tra imprese come richiamate dall'articolo 6 della legge n. 287 del 1990 (1), ma anche per quelle di «acquisi-

(1) L'articolo 6 della legge n. 287 del 1990 fa riferimento alle operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge, che assoggetta all'obbligo di comunicazione all'Autorità le sole operazioni che interessano imprese aventi un fatturato superiore a determinate soglie quantitative; a sua volta, l'articolo 16 rinvia all'articolo 5 per la definizione delle «operazioni di concentrazione», che in base a quest'ultima norma comprendono: a) le operazioni di fusione; b) l'acquisizione, diretta o indiretta, del controllo di un'impresa; e) la costituzione di un'impresa comune.

zione» ai sensi dell'articolo 19 del TUB, che rappresentano una fattispecie diversa e più ampia, comprendendo ogni ipotesi di acquisizione di partecipazioni (anche non di controllo) in banche, da chiunque effettuata, ove la stessa comporti il superamento di determinate soglie quantitative.

Tale previsione, tuttavia, appare irragionevole e meritevole di chiarimenti, in quanto essa sottoporrebbe al controllo dell'autorità *Antitrust* numerose operazioni (ad esempio, l'acquisto di una partecipazione di poco superiore al 5 per cento nel capitale di una banca) che esulano dall'ambito, già ampio, delle fattispecie rilevanti per la tutela della concorrenza e che implicano valutazioni del tutto diverse, relative in particolare alla «qualità dell'azionista». L'incongruenza sistematica cui darebbe luogo tale previsione potrebbe essere superata mediante un'interpretazione «teleologica» della citata disposizione, in base alla quale andrebbero sottoposte al «doppio vaglio» delle due Autorità soltanto le operazioni rientranti nel campo di applicazione sia dell'articolo 19 del TUB, sia dell'articolo 6 della legge n. 287 del 1990. Al riguardo, il richiamo operato dall'emendamento all'autorizzazione (...) ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge n. 287 del 1990 (vale a dire l'autorizzazione volta a consentire operazioni lesive della concorrenza, prescrivendo le misure necessarie a impedire tale effetto lesivo) potrebbe consentire di limitare il controllo dell'AGCM alle sole fattispecie di concentrazione rilevanti per la normativa *antitrust* senza estenderlo a tutte le acquisizioni di partecipazioni in banche autorizzabili ai sensi dell'articolo 19 del TUB.

Analoghe problematiche interpretative si porrebbero con riferimento alla successiva previsione di un «nulla osta» dell'autorità *Antitrust*, che verrebbe rilasciato, evidentemente, in assenza di valutazioni negative «relative all'assetto concorrenziale del mercato» (2). In particolare, considerato che tale provvedimento verrebbe adottato in alternativa («l'autorizzazione...ovvero il nulla osta») a quello previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 287 del 1990, sembrano possibili due opzioni interpretative.

Secondo la prima tesi, possibile sulla base del tenore letterale della norma, ma poco ragionevole, il nulla osta dell'AGCM avrebbe portata generale relativa a tutte le fattispecie previste dal comma 12 dell'emendamento (acquisizioni ex articolo 19 del TUB e concentrazioni ex articolo 6 della legge n. 287 del 1990), al fine di consentire il controllo della stessa Autorità su tutte le operazioni comportanti un significativo mutamento degli assetti partecipativi delle banche, ivi comprese quelle che la normativa attuale, ispirata a quella comunitaria in materia, sottrae alle valutazioni *Antitrust*.

(2) Va segnalato, al riguardo, che tale previsione sembra destinata a introdurre nell'ordinamento una nuova figura di provvedimento, non contemplata dall'attuale legge n. 287 del 1990, che in materia di concentrazioni prevede unicamente il potere dell'AGCM di vietare o di autorizzare – sottoponendo a specifiche condizioni – le operazioni che, al termine dell'istruttoria, siano risultate suscettibili di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza (cfr. articolo 6 legge n. 287 del 1990).

Sulla base della seconda interpretazione, più coerentemente, il riferimento al nulla osta come alternativo all'autorizzazione *ex* articolo 6, comma 2, della legge n. 287 del 1990 potrebbe essere collegato all'interpretazione «restrittiva» sopra esposta a proposito della citata autorizzazione e, di conseguenza, potrebbe sostenersi che il nulla osta debba essere emesso dall'AGCM allorquando, trattandosi di operazioni di concentrazione comprese nell'ambito applicativo della legge n. 287 del 1990, all'esito dell'istruttoria la fattispecie esaminata sia risultata pienamente compatibile con rassetto concorrenziale del mercato: qualora, invece, l'operazione venga giudicata suscettibile di limitare o escludere la concorrenza ma possa essere consentita con l'adozione di adeguate prescrizioni «compensative», il provvedimento da emanare sarebbe l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287 del 1990.

Anche dal punto di vista procedimentale, d'altra parte, l'emendamento lascia emergere rilevanti profili di problematicità, nella misura in cui prevede l'emanazione di «un unico atto» della Banca d'Italia e dell'AGCM (comma 13), senza specificarne le modalità di adozione ma prescrivendo che lo stesso sia emanato entro il termine unico di «sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente» con l'indicazione delle «specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle due autorità». Al riguardo, si pone in evidenza che la previsione di un termine unico non tiene conto delle profonde differenze intercorrenti tra le valutazioni di stabilità e l'analisi concorrenziale; il periodo di sessanta giorni indicato dall'emendamento, anche tenendo conto delle possibili ipotesi di sospensione previste dalle norme procedurali (ad esempio per la richiesta di pareri ad altre Autorità), sembra comunque eccessivamente ristretto a fronte della rilevante complessità e delle particolari esigenze di ponderazione connesse alle valutazioni prudenziali di competenza della Banca d'Italia.

Va, infine, segnalato che nel prevedere che il suddetto termine decorra dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente e che tra la Banca d'Italia e l'AGCM siano instaurate forme di coordinamento «al fine di assicurare la funzionalità dell'attività amministrativa e di contenere gli oneri per i soggetti vigilati» (comma 14), non viene chiarito sufficientemente se la documentazione posta alla base del provvedimento unico debba essere identica per entrambe le Autorità, né specifica quali informazioni possano o debbano costituire oggetto di scambio tra le Autorità medesime; peraltro, attraverso il richiamo alle forme di coordinamento previste dall'articolo 21 del disegno di legge (3), che riecheggia le previsioni dell'articolo 7 del TUB, la norma richiamata stabili-

(3) «Collaborazione fra le Autorità – La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVI e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima».

sce che la Banca d'Italia e PAGCM non possano reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio su alcun dato, informazione o documento utilizzato nell'esercizio delle rispettive funzioni, estendendo la portata della collaborazione tra le Autorità anche all'utilizzo di archivi gestiti congiuntamente dalle stesse per lo scambio di informazioni.

Sen. EUFEMI

Testo integrale dell'intervento del senatore Grillo nella discussione generale del disegno di legge n. 3328-B

La legge sulla quale ci accingiamo a dare la fiducia, pur potendo essere varata ben prima di oggi se la materia fosse stata guardata da tutti con maggiore realismo, consegue un risultato positivo in termini di tutela della correttezza e della trasparenza delle attività societarie, economiche e finanziarie, di controlli societari interni, di controlli di mercato, di ruolo degli organi di vigilanza, di sanzioni per gli amministratori e gli esponenti aziendali: più in generale, di tutela del risparmio e dei risparmiatori.

La risposta agli eventi che si sono verificati con i gravi dissesti di Cirio e Parmalat – una delle cause efficienti della necessità di innovare la legislazione – è efficace ed organica. Molto, però, è anche affidato alla gestione che sarà fatta delle nuove norme e delle nuove attribuzioni dei diversi organismi, le cui funzioni vengono riviste.

Le norme ora approvate non dovrebbero vedere messi in forse i requisiti di astrattezza e generalità propri della legge.

Il punto più tormentato del dibattito di questi ultimi anni e di questi mesi è costituito dalla modifica apportata all'articolo 19, relativo all'ordinamento della Banca d'Italia.

La via imboccata è quella mediana tra spinte massimaliste, il cui accoglimento avrebbe apportato senz'altro non benefici ma danni gravi – si pensi ad esempio al trasferimento coattivo delle quote del capitale della Banca d'Italia o alla sterilizzazione dei diritti di voto dei partecipanti –, e scelte minimali e simboliche. L'articolo 19 si presenta abbastanza compatto e coerente; organicamente, nel complesso, si inserisce senza grande attrito nell'ordinamento della Banca d'Italia, definito negli anni Trenta del secolo scorso, rinnovato successivamente e reso pienamente coerente con il Trattato di Maastricht e lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali nel 1998.

Peraltro, una parte della riuscita di questa operazione di innovazione è affidata alla efficace attivazione delle norme.

Mi riferisco, in particolare:

– al profilo che riguarda i poteri di intervento e autorizzativi in materia di acquisizioni bancarie e concentrazioni. Mentre il comma 11 dell'articolo 19 sottrae alla Banca d'Italia il potere in materia di intese e abuso di posizione dominante, il comma 12 prevede un atto complesso firmato dalla Banca d'Italia e dall'*Antitrust* per decidere sulle aggregazioni bancarie.

La Banca d'Italia, però, è competente solo per la sana e prudente gestione, mentre l'Autorità garante è competente per gli aspetti della concorrenza. Un atto unico del genere rappresenta certamente una novità nella specifica materia e quindi va messo alla prova dell'esperienza concreta. Del pari, saranno attentamente da ricercare le modalità con le quali l'*Antitrust* potrà effettivamente esplicare i suoi poteri ispettivi e di controllo su

intese e abusi in tutto il territorio nazionale, mancando di una propria specifica struttura organizzativa;

– al tema della collegialità del Direttorio. Si tratta di una innovazione importante, ma che nel concreto dovrà fare i conti con l'assolutamente necessaria speditezza dell'azione amministrativa e con il fatto che si viene a radicare una collegialità deliberativa piena (non consultiva) in un contesto che però è gerarchicamente strutturato;

– al trasferimento delle quote di proprietà che deve essere varato in sede di ridefinizione dell'assetto proprietario della Banca d'Italia entro tre anni.

Anche qui si tratta di vedere come, nel concreto, nel corso dei tre anni, si deciderà l'attribuzione delle quote allo Stato e agli altri enti pubblici senza violare gli articoli 42 e 43 della Costituzione.

Equilibrata a me sembra la scelta che è stata poi praticata in materia di falso in bilancio, che tiene conto di tutto ciò che è stato scritto e detto durante i lavori che hanno riguardato negli anni scorsi questo tema.

In definitiva, si tratta di un testo senz'altro valido, che segna un deciso avanzamento del quale si può essere soddisfatti; nel contempo, esso sollecita un particolare impegno nell'applicazione di alcune norme.

L'opera sarà facilitata se si sarà in condizione di arrivare rapidamente a una scelta autorevole per la carica di Governatore, nella linea di una tradizione che inizia da Stringher e giunge alla Banca d'Italia di Antonio Fazio che ha avuto lo straordinario merito di avere salvato il sistema creditizio italiano, contribuito in maniera determinante all'adesione all'Unione Europea, promosso un impegno nella ricerca economica e istituzionale che è invidiata nello scenario internazionale.

Sen. GRILLO

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 3328-B. votazione finale	168	166	000	142	024	084	APPR.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0931 del 23-12-2005 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGOGLIATI ANTONIO	F	
AGONI SERGIO	F	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	F	
ANTONIONE ROBERTO	F	
ARCHIUTTI GIACOMO	F	
ASCIUTTI FRANCO	F	
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	
AZZOLLINI ANTONIO	F	
BALBONI ALBERTO	F	
BALDINI MASSIMO	F	
BARELLI PAOLO	F	
BATTAGLIA ANTONIO	F	
BATTISTI ALESSANDRO	C	
BERGAMO UGO	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	
BEVILACQUA FRANCESCO	F	
BIANCONI LAURA	F	
BISCARDINI ROBERTO	C	
BOBBIO LUIGI	F	
BOLDI ROSSANA LIDIA	F	
BONATESTA MICHELE	F	
BOREA LEONZIO	F	
BOSCETTO GABRIELE	F	
BOSI FRANCESCO	F	
BRIGNONE GUIDO	F	
BRUTTI MASSIMO	C	
BRUTTI PAOLO	C	
BUCCIERO ETTORE	F	
CALDEROLI ROBERTO	M	
CALLEGARO LUCIANO	F	
CALVI GUIDO	C	
CAMBER GIULIO	F	

Seduta N. 0931 del 23-12-2005 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	F	
CARRARA VALERIO	F	
CARUSO ANTONINO	F	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	C	
CASTELLI ROBERTO	M	
CENTARO ROBERTO	F	
CHERCHI PIETRO	F	
CHINCARINI UMBERTO	F	
CHIRILLI FRANCESCO	F	
CICCANTI AMEDEO	M	
CICOLANI ANGELO MARIA	F	
CIRAMI MELCHIORRE	F	
COLLINO GIOVANNI	F	
COMINCIOLI ROMANO	F	
COMPAGNA LUIGI	F	
CONSOLO GIUSEPPE	F	
CONTESTABILE DOMENICO	F	
CORRADO ANDREA	F	
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	
COVIELLO ROMUALDO	M	
COZZOLINO CARMINE	F	
CURSI CESARE	F	
CURTO EUPREPIO	F	
CUTRUFO MAURO	F	
D'ALI' ANTONIO	F	
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	R	
DANIELI PAOLO	F	
DANZI CORRADO	F	
DE CORATO RICCARDO	F	
DELL'UTRI MARCELLO	F	
DELOGU MARIANO	F	

Seduta N. 0931 del 23-12-2005 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DEL PENNINO ANTONIO	F	
DEMASI VINCENZO	F	
DE PETRIS LOREDANA	C	
DE RIGO WALTER	F	
D'IPPOLITO VITALE IDA	F	
DONATI ANNA	C	
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	
EUFEMI MAURIZIO	F	
FABBRI LUIGI	F	
FALCIER LUCIANO	F	
FALOMI ANTONIO	C	
FASOLINO GAETANO	F	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	F	
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	M	
FLORINO MICHELE	F	
FORLANI ALESSANDRO	F	
FORTE MICHELE	F	
FRANCO PAOLO	F	
GENTILE ANTONIO	F	
GIRFATTI ANTONIO	F	
GRECO MARIO	F	
GRILLO LUIGI	F	
GRILLOTTI LAMBERTO	F	
GUASTI VITTORIO	F	
GUBERT RENZO	F	
GUBETTI FURIO	F	
GUZZANTI PAOLO	F	
IANNUZZI RAFFAELE	F	
IERVOLINO ANTONIO	F	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	F	
IOVENE ANTONIO	C	

Seduta N. 0931 del 23-12-2005 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
IZZO COSIMO	F	
KAPPLER DOMENICO	F	
LA LOGGIA ENRICO	F	
LAURO SALVATORE	M	
LIGUORI ETTORE	M	
MALAN LUCIO	F	
MANCINO NICOLA	M	
MANFREDI LUIGI	F	
MANTICA ALFREDO	F	
MANUNZA IGNAZIO	F	
MANZELLA ANDREA	C	
MANZIONE ROBERTO	C	
MARANO SALVATORE	F	
MEDURI RENATO	F	
MELELEO SALVATORE	M	
MENARDI GIUSEPPE	M	
MICHELINI RENZO	C	
MINARDO RICCARDO	F	
MONCADA LO GIUDICE GINO	F	
MONTICONE ALBERTO	C	
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	
MORO FRANCESCO	P	
MORRA CARMELO	F	
MORSELLI STEFANO	F	
MUGNAI FRANCO	F	
MULAS GIUSEPPE	F	
MUZIO ANGELO	C	
NESSA PASQUALE	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	F	
NOVI EMIDDIO	F	
OGNIBENE LIBORIO	F	
PACE LODOVICO	F	

Seduta N. 0931 del 23-12-2005 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PALOMBO MARIO	F	
PASCARELLA GAETANO	C	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	F	
PASTORE ANDREA	F	
PEDRIZZI RICCARDO	F	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	F	
PELLICINI PIERO	F	
PERUZZOTTI LUIGI	F	
PESSINA VITTORIO	F	
PIANETTA ENRICO	F	
PICCIONI LORENZO	F	
PONTONE FRANCESCO	F	
PONZO EGIDIO LUIGI	F	
PROVERA FIORELLO	M	
RONCONI MAURIZIO	F	
RUVOLO GIUSEPPE	F	
SALERNO ROBERTO	F	
SALZANO FRANCESCO	F	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	F	
SANZARELLO SEBASTIANO	F	
SAPORITO LEARCO	F	
SCARABOSIO ALDO	M	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	
SCOTTI LUIGI	F	
SEMERARO GIUSEPPE	F	
SESTINI GRAZIA	F	
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	
SODANO CALOGERO	F	
SOLIANI ALBERTINA	C	
SPECCHIA GIUSEPPE	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	F	
SUDANO DOMENICO	F	

Seduta N. 0931 del 23-12-2005 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
TAROLLI IVO	F	
TATO' FILOMENO BIAGIO	F	
TIRELLI FRANCESCO	F	
TOFANI ORESTE	F	
TOMASSINI ANTONIO	F	
TRAVAGLIA SERGIO	F	
TREDESE FLAVIO	F	
TREU TIZIANO	C	
TUNIS GIANFRANCO	M	
ULIVI ROBERTO	F	
VALDITARA GIUSEPPE	F	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	
VEGAS GIUSEPPE	F	
VENTUCCI COSIMO	F	
VILLONE MASSIMO	C	
VIVIANI LUIGI	C	
ZANDA LUIGI ENRICO	C	
ZANOLETTI TOMASO	F	
ZAPPACOSTA LUCIO	F	
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	C	
ZICCONI GUIDO	F	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	F	

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Antonione, Bosi, Ciccanti, Costa, Coviello, Corsi, D'Alì, Dell'Utri, Ferrarello, Giuliano, Lauro, Liguori, Mancino, Mantica, Meleleo, Menardi, Provera, Saporito, Scarabosio, Sestini, Siliquini, Tunis, Vegas e Ventucci.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Boco Stefano, Bordon Willer, Manzella Andrea, Tofani Oreste, Malan Lucio, Forlani Alessandro, Marini Cesare, Peterlini Oskar, Rollandin Augusto Arduino Claudio, Malabarba Luigi, Pagliarulo Gianfranco, Boldi Rossana, Ripamonti Natale, De Petris Loredana, Carella Francesco, Cortiana Fiorello, De Zulueta Tana, Donati Anna, Turrone Sauro, Zancan Giampaolo, Baratella Fabio, Battaglia Giovanni, Bedin Tino, Biscardini Roberto, Castagnetti Guglielmo, Coviello Romualdo, Dettori Bruno, Di Siena Piero, Gaglione Antonio, Giarretta Paolo, Gubert Renzo, Liguori Ettore, Michelini Renzo, Monticone Alberto Adalgisio, Muzio Angelo, Rigoni Andrea, Rotondo Antonio, Soliani Albertina, Veraldi Donato Tommaso, Viviani Luigi

Norme per la valorizzazione della via francigena e delle antiche vie «del Cammino» (3700)

(presentato in data 22/12/2005);

Sen. Martone Francesco, Malabarba Luigi, Sodano Tommaso, Pizzinato Antonio, Cortiana Fiorello, Peterlini Oskar, Boco Stefano, De Petris Loredana, Viviani Luigi, Acciarini Maria Chiara, Longhi Aleandro, Rollandin Augusto Arduino Claudio, Donati Anna, Liguori Ettore, Dato Cinzia, De Zulueta Tana, Iovene Antonio, Pagliarulo Gianfranco

Norme in materia di riconversione dell'industria bellica e per la promozione dei progetti e dei processi di disarmo (3701)

(presentato in data 22/12/2005);

Sen. Barelli Paolo

Dizionario Illustrato della Lingua dei Segni Italiana (3702)

(presentato in data 23/12/2005).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 2^a Commissione permanente (Giustizia) ha approvato il disegno di legge: «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile» (S. 414-D) (*Ap-*

provato dalla 2^a Commissione permanente del Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cè ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministero delle comunicazioni, con lettera in data 1° dicembre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente la conferma dell'incarico di Segretario Generale presso il Ministero delle Comunicazioni, conferito al dottor Antonio Guida.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 22 e 30 novembre, nonché 5 dicembre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale e di consulenza, studio e ricerca:

ai dottori Vittorio Barattieri di San Pietro, Gianfranco Caprioli, Piero Antonio Cinti, Pasquale Angelo Di Stasi, Sergio Garribba, Massimo Goti, Rosanna Lanzara, Francesco Saverio Leone, Antonio Liroso, Daniela Primicerio, Carlo Sappino, Mario Spigarelli, Camillo Tarchini, Amedeo Teti, Piergiorgio Togni, Gianfranco Vecchio e Franco Vitale, nell'ambito del Ministero delle attività produttive;

alla dottoressa Grazia Strano, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ai dottori Nicolò Accame e Giovanni Leonardi, nell'ambito del Ministero della salute;

ai dottori Mario Guarany, Antonino De Simone e Gaetano Grimaldi, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;

al dottor Carlo Grassetti, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Interpellanze

MACONI, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il Consiglio dei ministri ha approvato il «Codice delle assicurazioni private»;

la 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) ha espresso, in data 22 giugno 2005, parere positivo allo schema del decreto legislativo presentato dal Governo, auspicando tra l'altro l'introduzione nel nostro Paese di un sistema di risarcimento diretto nel settore RC Auto, come più volte richiesto anche dall'Antitrust, dall'Isvap e dalle Associazioni dei consumatori;

l'introduzione del risarcimento diretto, oltre a rappresentare una semplificazione nel processo di accertamento e liquidazione del danno, consentirebbe di instaurare un rapporto diretto fra le compagnie assicuratrici e gli utenti, tale da favorire la predisposizione di prodotti assicurativi sempre più personalizzati e, quindi, maggiormente aderenti alle esigenze del singolo assicurato;

secondo l'indagine conoscitiva svolta dall'Antitrust nel 2003 sulle polizze RC Auto, l'introduzione di un rapporto diretto fra impresa ed assicurato, la personalizzazione dei prodotti assicurativi, la semplificazione delle procedure di accertamento e di liquidazione del danno dovrebbe introdurre una maggiore concorrenza nel settore e, quindi, portare ad una riduzione delle tariffe;

è noto, infatti, come nell'attuale sistema esistano numerose asimmetrie – a tutto svantaggio dei consumatori – che pregiudicano il buon funzionamento del settore;

non c'è dubbio, infine, che la stesura delle norme di attuazione del risarcimento diretto, così come previsto dall'art. 150 del Codice delle assicurazioni, qualificheranno, in senso positivo o negativo, questa novità introdotta nel settore RC Auto,

si chiede di sapere:

in quale modo il Governo intenda valorizzare il sistema del risarcimento diretto dei sinistri stradali e se ritenga di consentire ai danneggiati di continuare ad avvalersi di autoriparatori e professionisti di fiducia per la trattazione dei rapporti con la propria compagnia assicurativa;

come il Governo intenda valorizzare il criterio concorrenziale tra imprese assicuratrici al fine di garantire il contenimento dei costi a tutto vantaggio dei consumatori.

(2-00815)

Interrogazione orale con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MANZIONE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nella seconda quindicina del mese di novembre 2005 sono pervenuti a moltissimi contribuenti italiani degli «avvisi di anomalie o irregolarità» da parte dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale Riscossione Tributi, con i quali venivano contestati omessi o ritardati pagamenti relativi all'Unico 2002 – modello 770- per il periodo di imposta 2001;

in moltissimi casi si è potuto riscontrare che le somme richieste non erano assolutamente dovute, in quanto i versamenti da parte dei contribuenti erano effettuati nel pieno rispetto della normativa vigente;

pur essendo teoricamente possibile procedere all'annullamento degli avvisi nei trenta giorni successivi alla ricezione degli stessi, molti uffici periferici dell'Agenzia delle entrate non hanno potuto provvedere in tal senso in quanto l'anno 2001 poteva essere «lavorato» nel sistema Sogei fino al 30/11/2005;

conseguentemente, gli importi contestati – anche se riconosciuti sostanzialmente non dovuti- verranno iscritti a ruolo e i contribuenti riceveranno le relative cartelle esattoriali, con ulteriori aggravii,

si chiede di conoscere:

se appaia legittima tale procedura;

se sia corretto procedere all'emissione di cartelle esattoriali per presunti crediti che non sono né certi, né liquidi, né esigibili;

se questa irregolare procedura non costituisca un *escamotage* per falsare i conti pubblici, iscrivendo a credito (attraverso le cartelle esattoriali) importi non dovuti.

(3-02416)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MORO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive.* – Premesso che:

in questi giorni, migliaia di utenti della società a responsabilità limitata Agma Energia e Servizi di Udine, fornitrice di acqua, gas ed energia elettrica, si sono visti recapitare una lettera con prestampato allegato, nella quale si impone, a termini di legge, la «comunicazione dei dati catastali identificativi degli immobili presso cui sono attivate utenze gas ed energia elettrica»;

il modulo, nella sua predisposizione, chiede anche i dati relativi al contratto stipulato con l'Agma medesima, come se l'azienda municipalizzata avesse improvvisamente perso le coordinate delle proprie utenze;

a giustificazione di tale richiesta, si fa riferimento al contenuto delle norme della legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004,

n. 311), articolo 1, commi 332-333-334, specificando inoltre che, in caso di inadempimento, si applicheranno pesanti sanzioni pecuniarie;

considerato che:

la pretesa di dati che sono già in possesso della società richiedente costituisce una lesione della legge sullo Statuto diritti del contribuente, varata nella scorsa legislatura (legge 27 luglio 2000, n. 212);

già in passato la stessa Amga, aveva cercato di fare una cosa analoga richiedendo la rinuncia al proprio diritto alla *privacy* all'atto della domanda di attivazione di una utenza gas, e l'operazione era stata contestata e per questo annullata, dopo la protesta dell'allora on. Bosco;

nel caso attuale, memore delle discussioni in Parlamento in merito, l'interrogante ha approfondito le norme della finanziaria citate, rilevando che, al comma 333, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, chiaramente si evince che i dati catastali da fornire sono relativi solo alle nuove utenze, «all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti», mentre «per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso». La data fissata per l'attuazione della norma era fissata al 1 aprile 2005 ed è difficile ritenere che migliaia di cittadini che da anni sono clienti dell'Amga, dall'aprile ad oggi abbiano cambiato contratti o rinnovato gli stessi, diversamente, se la municipalizzata avesse invece cambiato assetti societari, allora avrebbe dovuto procedere all'adeguamento dei propri archivi senza importunare gli utenti,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questa iniziativa e se la stessa richiesta dati risulti loro avanzata anche da altre aziende del settore;

quali iniziative intendano adottare, per quanto di competenza, al fine di bloccare l'illegittima richiesta dati descritta in premessa.

(4-09928)

MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Risulta all'interrogante che:

in seguito a quanto già in precedenza segnalato, il signor Franz Cangedda ha subito per la quarta volta l'incendio della macchina;

il «gladiatore» Francesco Cangedda è stato colui che indicò il covo delle Brigate Rosse di via Gradoli nei termini esatti di «Gradoli strasse» in base a segnalazioni della Stasi (Servizio di sicurezza della Repubblica democratica tedesca);

il Cangedda ha chiesto a lungo al Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti (Copaco) di essere interrogato ed anche la vedova Ricci, moglie di uno degli agenti uccisi a via Fani, ha chiesto al sen. Guzzanti, Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il dossier «Mitrokin» e l'attività di Intelligence, di interrogare il Cangedda, ma senza alcun risultato;

è possibile che i gesti intimidatori compiuti nei riguardi del Cangedda siano tesi ad imporgli il silenzio sui fatti di cui è a conoscenza;

il Cangedda, che è stato costretto a inviare i figli all'estero per garantire la loro incolumità, ora non può più lavorare perché dopo la distruzione della quarta macchina non sa più come fare per recarsi al lavoro e sarà costretto ad andare all'estero anche lui; l'uscita dall'Italia del Cangedda impedirebbe alla Commissione Mitrokin e al Copaco di interrogare una persona che invece è fondamentale ascoltare in relazione alle conoscenze sul caso Moro,

si chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti di protezione nei riguardi del Cangedda il Ministero dell'interno, già precedentemente interessato in merito, ritenga opportuno adottare, tenuto conto della gravità della situazione che si è creata.

(4-09929)

TURRONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il 30 novembre 2005 è stato raggiunto un accordo tra la Regione Emilia Romagna ed il responsabile del Dipartimento di protezione civile in ordine al percorso proposto dal dipartimento medesimo per il finanziamento e la realizzazione di opere di ristrutturazione dell'autodromo di Imola;

l'accordo prevede l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992 sulla protezione civile, al fine di realizzare tutte le iniziative necessarie al ripristino funzionale dell'autodromo in questione attraverso la procedura straordinaria prevista per i casi di calamità o catastrofe naturale;

l'applicazione della legge comporta la nomina (al comma 4) di un commissario delegato che potrà essere coadiuvato da un soggetto attuatore, il quale potrà avvalersi delle procedure d'urgenza previste dall'ordinamento giuridico in deroga alle altre leggi ordinarie;

i finanziamenti saranno messi a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso la protezione civile, per rimettere a norma i *box* delle scuderie di Formula 1;

l'amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per il fatto che nell'accordo, contrariamente a quanto proposto inizialmente dal capo dipartimento della protezione civile, non si prevede l'utilizzo dei fondi della protezione civile, che non verranno quindi sottratti a territori che hanno subito calamità naturali o si trovano in stato di emergenza che rende necessari aiuti immediati;

la Commissione europea, in ordine al ricorso alle procedure straordinarie da parte della protezione civile italiana, ha avuto modo di rilevare, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato dell'Unione, che nella maggior parte delle ordinanze emesse nell'ultimo biennio non era ravvisabile una situazione di «estrema urgenza» derivante da avvenimenti imprevedibili e non imputabili all'amministrazione e che quasi sempre l'urgenza degli interventi non deriva da «avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione»

ma, al contrario, da eventi previsti o, quanto meno, largamente prevedibili da parte dell'amministrazione o addirittura da situazioni di disagio o da carenze strutturali ben note o i «grandi eventi», conosciuti e programmati con largo anticipo,

si chiede di sapere:

se non si ritenga illegittimo il ricorso allo strumento dell'ordinanza di protezione civile di cui alla citata legge 225 del 1992, per vicende che nulla hanno a che fare con situazioni di carattere calamitoso, come è dimostrato dal fatto che i fondi necessari per la realizzazione delle opere provengono dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non dalla protezione civile stessa;

se non si ritenga illegittimo il ricorso alle procedure straordinarie previste dalla legge 225/92 per opere che non risultano neppure inserite fra i «grandi eventi» che consentirebbero l'intervento della protezione civile in deroga alla legislazione vigente ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 343 del 7 luglio 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;

se non si ritenga che le procedure previste per l'autodromo di Imola non rientrino palesemente fra quelle che hanno portato la Commissione europea ad aprire numerose procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia per il ricorso sistematico, da parte del Dipartimento della protezione civile, allo strumento dell'ordinanza, con conseguente affidamento degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi attraverso la trattativa privata, in deroga alle normative vigenti nazionali e comunitarie, evitando ogni forma di pubblicità anche nei casi in cui non si ravvisa quella «estrema urgenza» prevista anche dalle normative comunitarie, ordinanza che rende possibile la deroga alle predette norme;

per quale motivo, per l'attuazione degli interventi previsti, spesso complessi, non si faccia ricorso alle procedure ordinarie, non essendo strettamente necessario affidare i relativi appalti in deroga alle procedure comunitarie, visto che le opere dovrebbero essere ultimate per il Gran Premio di Formula 1 del 2007;

quali garanzie siano previste per la tutela e la salvaguardia degli interessi ambientali e paesaggistici, con particolare riferimento all'abbattimento di alberature, nonché in ordine al rispetto della pianificazione urbanistica vigente;

quali iniziative si intendano assumere affinché non vengano autorizzate deroghe generali alla normativa in materia di appalti pubblici per gli interventi contemplati nell'accordo, facendo una distinzione chiara fra quelli che è strettamente necessario attuare con estrema urgenza e quelli che potrebbero essere attuati in tempi compatibili con il rispetto dei termini imposti dalle ordinarie procedure di gara;

se non si ritenga di dover immediatamente restituire le risorse, il personale e le strutture del Dipartimento della protezione civile alle importantissime attività di previsione, prevenzione ed intervento in emergenza, sottraendolo alla trasformazione in agenzia per la realizzazione di iniziative che nulla hanno a che vedere con la missione fondamentale della pro-

tezione civile, al solo scopo di evitare il rispetto delle procedure ordinarie imposte dalla legislazione nazionale e comunitaria.

(4-09930)

PONZO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e per gli affari regionali.* – Premesso che:

l'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese risulta già prevista dall'articolo 35, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dall'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, e dall'articolo 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

in data 2 agosto 2000 veniva trasmesso alla Regione Basilicata lo schema del decreto del Presidente della Repubblica – comprensivo della perimetrazione – ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge 426 del 1998;

con deliberazione consiliare del 23 dicembre 2002, n. 552, la Regione Basilicata esprimeva l'intesa anzidetta trasmettendo i relativi atti alla Conferenza unificata;

che in data 9 settembre 2003 veniva predisposto da parte del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio lo schema di decreto istitutivo del Parco, comprensivo di perimetrazione, e trasmessa alla Conferenza unificata;

per tale schema e relativa perimetrazione venivano tenute ben due conferenze dei sindaci, amministrazioni locali e regionali, che esprimevano le loro ulteriori osservazioni, che venivano quasi tutte accolte;

successivamente, con il rinnovarsi di alcune amministrazioni locali, alcuni nuovi sindaci formulavano nuove proposte di perimetrazione rispetto alle quali in data 9 marzo 2005 si perveniva alla formulazione di due ipotesi alternative;

su tali linee di soluzione la Direzione per la protezione della natura richiedeva alla Regione Basilicata (nota del 18 aprile 2005) l'espressione di un formale parere, trasmettendo all'uopo gli stralci cartografici della perimetrazione dell'istituendo parco;

tale richiesta veniva poi rinnovata, in difetto di una risposta da parte della predetta Regione, con nota del 27 luglio 2005;

a fronte di un contegno omissivo ulteriormente protrattosi, la Regione Basilicata veniva quindi nuovamente sollecitata, con nota trasmessa a mezzo fax in data 20 ottobre 2005, a fornire formale riscontro della sollecitata richiesta entro il termine di 10 giorni;

decorso inutilmente tale termine il tema veniva posto all'ordine del giorno della Conferenza unificata del 15 dicembre 2005;

in tale seduta il Presidente della Regione Basilicata chiedeva un ulteriore rinvio;

considerato che tale comportamento è palesemente dilatorio, omissivo e pregiudizialmente posto in essere per rinviare ulteriormente l'istituzione del Parco, con grave danno per lo sviluppo e la tutela del territorio,

si chiede di sapere:
cosa intendano fare i Ministri in indirizzo per rimuovere tale atteggiamento ostruzionistico;
se non ricorrano gli estremi per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla legge 241 del 1990.

(4-09931)

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 915^a seduta pubblica del 5 dicembre 2005, a pagina 342, sotto il titolo «Congedi e missioni», al secondo paragrafo, inserire, tra le parole «10^a Commissione permanente;» e «Danieli Franco» la seguente: «Budin».

